



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
del Comune di Sordevolo (BI)
All'Organo di revisione
del Comune di Sordevolo (BI)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Sordevolo - Richiesta istruttoria.

Si trasmette, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sul documento in oggetto, desunta anche dalla relazione trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Si invita a riscontrare la presente entro 15 giorni, anche con eventuali osservazioni e deduzioni, esclusivamente attraverso la procedura ConTe (utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*).

Distinti saluti

Il Magistrato Istruttore
Dott. Massimo Bellin
firmato digitalmente



MASSIMO BELLIN
CORTE DEI CONTI
27.04.2022 14:04:57
GMT+00:00



CORTE DEI CONTI

ENTE: Comune di Sordevolo (BI) - 1.322 abitanti (ISTAT al 31.12.2020)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

A seguito dell'esame del rendiconto 2019 del comune di Sordevolo sono emerse alcune criticità ed irregolarità segnalate all'Ente con nota istruttoria del 9 dicembre 2021, alla quale il medesimo ha dato riscontro con nota prot. 5575 del 23 dicembre 2021.

Premesso quanto sopra, prima di concludere la richiamata istruttoria, in applicazione del principio di continuità dei bilanci, si è ritenuto opportuno procedere all'esame del rendiconto 2020, anche sulla base della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione.

In esito ad esso si riscontra quanto segue.

1. Verifica degli equilibri

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, risulta un risultato di competenza (rigo W1) di euro 228.480,08, un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 74.069,18 e un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 298.061,83.

Tuttavia, si rileva che tali valori non tengono conto di tutta la spesa stanziata nel bilancio a fronte dell'anticipazione di liquidità richiesta ed ottenuta ai sensi all'art. 116, D.L. n. 34/2020 per euro 96.305,10.

Rispetto a tale importo, infatti, sia nel questionario al consuntivo che nella relazione allo schema di rendiconto, l'Organo di revisione precisa che l'anticipazione richiesta è stata utilizzata solo per euro 81.308,73, circostanza che corrisponde anche a quanto risulta da una nota pervenuta a questa Sezione da Cassa DD.PP., e che la differenza di euro 14.996,37, conservata nei residui passivi del titolo 4, dovrà essere restituita al medesimo ente finanziatore. La somma di euro 81.308,73 è invece confluita nel risultato di amministrazione e risulta correttamente accantonata al Fondo Anticipazioni Liquidità.

Tuttavia, nel prospetto di verifica degli equilibri, il richiamato importo di euro 81.308,73 non risulta indicato al rigo "F2) Fondo anticipazioni di liquidità", con ciò che ne è conseguito nella determinazione dei relativi valori.

Rispetto, poi, all'equilibrio di bilancio ed all'equilibrio complessivo, tenuto conto dei valori riportati nell'allegato a/1 al rendiconto si rileva che la riduzione dell'accantonamento al FCDE ad euro 59.038,08 rispetto alla



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

consistenza iniziale di euro 177.933,73, è stata indicata dall'Ente compilando sia la colonna c) *risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020*, riportando lo stanziamento definitivo del FCDE (missione 20 - programma 02) pari ad euro 106.398,47, sia la colonna d) *variazione agli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto* per euro -225.294,12. Tale modalità di compilazione non appare corretta, in quanto il decremento del fondo avrebbe dovuto essere indicato esclusivamente alla colonna d) per euro -118.895,65. Tale modalità di esposizione emerge dalle istruzioni per la compilazione del richiamato allegato a/1 nella parte in cui è stato chiarito che *"[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)"*.

Posto quanto sopra, gli equilibri di bilancio corretti sembrerebbero essere quelli indicati nella seguente tabella, nella quale vengono riportati anche i valori approvati dall'Ente (per sintesi di esposizione vengono riportati solo i righe valorizzati e quelli di interesse):

| Equilibrio economico-finanziario rendiconto 2020 | Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| | valori approvati | valori corretti |
| Equilibrio di parte corrente | | |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | 1.330.658,38 | 1.330.658,38 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | 1.078.864,78 | 1.078.864,78 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | 13.762,40 | 13.762,40 |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti | 164.061,07 | 164.061,07 |
| | 0,00 | 14.996,37 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | 81.308,73 |
| G) Somma finale | 73.970,13 | -7.338,60 |



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Altre poste differenziali | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | 33.660,82 | 33.660,82 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 96.305,10 | 96.305,10 |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | 203.936,05 | 122.627,32 |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N | 111.398,47 | 5.000,00 |
| Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | 43.012,43 | 43.012,43 |
| O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente | 49.525,15 | 74.614,89 |
| Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -223.992,65 | -117.594,18 |
| O3) Equilibrio complessivo di parte corrente | 273.517,80 | 192.209,07 |
| Equilibrio di parte capitale | | |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | 0,00 | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | 123.000,00 | 123.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | 440.516,37 | 440.516,37 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 96.305,10 | 96.305,10 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | 442.667,24 | 442.667,24 |
| Z1) Risultato di competenza in c/capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N | 0,00 | 0,00 |
| Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | 0,00 | 0,00 |
| Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | 0,00 | 0,00 |
| Z3) Equilibrio complessivo in capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Equilibrio finale | | |
| W1) Risultato di competenza | 228.480,08 | 147.171,35 |
| Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N | 111.398,47 | 5.000,00 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 43.012,43 | 43.012,43 |



| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| W2) Equilibrio di bilancio | 74.069,18 | 99.158,92 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -223.992,65 | -117.594,18 |
| W3) Equilibrio complessivo | 298.061,83 | 216.753,10 |

Pur rilevando che l'entità degli errori non sarebbe tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri, si invita l'Ente a chiarire le modalità di compilazione del prospetto degli equilibri, precisando le ragioni della mancata indicazione del FAL allo specifico rigo F2, e dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a/1), con riferimento al FCDE.

2. Capacità di riscossione e accantonamento al FCDE

In merito alla capacità di riscossione, già in sede di esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 venivano riscontrate alcune criticità e con nota del 2 ottobre 2020, l'Ente veniva invitato a fornire ragguagli in merito alle attività relative al recupero, anche coattivo, delle entrate proprie, nonché delle misure già attuate e/o programmate per migliorarne la capacità di riscossione.

In particolare, limitatamente alle entrate proprie (titolo 1 e 3), l'andamento della riscossione nel triennio 2016-2018 era quello riportato nella seguente tabella:

| | c/competenza | | | c/residui iniziali | | | complessiva | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| titolo 1 | 91,12% | 85,97% | 91,25% | 5,19% | 6,55% | 9,60% | 76,74% | 67,55% | 69,26% |
| titolo 3 | 57,70% | 58,01% | 54,16% | 39,45% | 43,62% | 54,99% | 46,70% | 49,18% | 54,53% |

Con nota di riscontro del 16 ottobre 2020, l'Ente riferiva di essere consapevole delle difficoltà di gestione e realizzazione delle entrate proprie ed assicurava di aver attivato le misure necessarie per il recupero delle partite relative ad anni precedenti. Riferiva, inoltre, di aver provveduto all'affidamento del servizio di "supporto specialistico alla gestione integrata e riscossione delle entrate comunali per il quinquennio 2020-2025", aggiudicato con determinazione n. 41 del 16 giugno 2020 ed avente ad oggetto la gestione di tutte le entrate comunali, sia tributarie che extratributarie.

Posto quanto sopra, si rileva che la capacità di riscossione in c/residui delle medesime entrate nel corso dell'esercizio 2019 ha registrato un miglioramento per quanto riguarda le entrate tributarie (titolo 1), passando dal 9,60% al 54,73%, ma tale miglioramento è da riferirsi esclusivamente all'incasso dei fondi perequativi la cui erogazione era stata sospesa dal competente



Ministero, in quanto l'Ente risultava inadempiente alla compilazione dei questionari SOSE. Escludendo tali fondi, la percentuale sarebbe stata del 13,53%.

Si registra, invece, un'ulteriore contrazione della capacità di riscossione delle entrate extratributarie, che passa dal 54,99% del 2018 al 30,07% del 2019.

L'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, sembra invece evidenziare qualche miglioramento rispetto al periodo precedente, nonostante i significativi effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato l'adozione di norme riguardanti anche la riscossione. Tale circostanza è anche confermata dall'Organo di revisione nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 38). La riscossione in c/residui si attesta infatti a circa il 19% per il titolo 1 ed al 54% per il titolo 3, percentuali che, comunque, appaiono piuttosto contenute.

Strettamente correlato alla capacità di riscossione, in particolare delle entrate proprie, è il tema dell'accantonamento al FCDE: in particolare, al 31 dicembre 2020 il fondo è di euro 59.038,08, di cui euro 23.679,31 a fronte dei residui del titolo 1 - pari a circa il 10% dei medesimi - ed euro 35.358,77 a fronte dei residui del titolo 3 - pari a circa il 15% dei medesimi.

Ai fini della determinazione del fondo, si ricorda che, a decorrere dal 2019, l'unico criterio adottabile è quello ordinario, come disciplinato dal principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, si prende atto che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-bis D.L. n. 18/2020, che consentiva di determinare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli del 2020 (cfr. risposta positiva alla domanda 4.2 della Sezione I - gestione finanziaria). Non è chiara l'opportunità di tale scelta, alla luce dei miglioramenti conseguiti nel corso del 2020 sul fronte delle riscossioni in c/residui.

Alla luce di quanto sopra esposto, nonostante il miglioramento riscontrato nel corso dell'anno 2020 e tenuto conto delle percentuali di riscossione in conto residui sopra evidenziate, il FCDE sembrerebbe sottostimato.

Tale circostanza è confermata anche dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, nella quale il medesimo sembra esprimere qualche perplessità sulla congruità del fondo, dal momento che, ai fini della sua determinazione, risultano presi in considerazione solo alcuni dei residui attivi sia del titolo 1 che del titolo 3; per tale motivo, esso invita l'Ente a non applicare la parte disponibile del risultato di amministrazione, in osservanza anche del principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,



CORTE DEI CONTI

nella parte in cui prevede che *“[f]ino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*.

Infine, si rileva che dall'esame del rendiconto risultano cancellati definitivamente residui attivi iniziali per complessivi euro 240.512,49, al netto dei maggiori residui riaccertati, di cui euro 165.677,97 del titolo 1 ed euro 29.924,55 del titolo 3: rispetto a tali operazioni, nel questionario al rendiconto l'Organo di revisione riporta che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità od insussistenza del credito non è stato adeguatamente motivato (cfr. risposta negativa alla domanda 5.2.1.1 della Sezione I), mentre nella relazione allo schema di rendiconto sembra affermare l'esatto contrario (cfr. pag. 16).

Alla luce di quanto sopra esposto si invita l'Ente a:

- trasmettere una circostanziata relazione in merito alle misure già adottate per migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie, trasmettendo una tabella che riepiloghi per ciascuna voce delle entrate dei titoli 1 e 3 i dati riguardanti la riscossione realizzata a seguito sia di “avvisi bonari” che di azioni coattive negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, in termini di risorse incassate e percentuali di realizzazione rispetto ai residui esistenti ed ai carichi affidati per i tributi di anni precedenti;
- fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2020, trasmettendo i prospetti di calcolo e motivando le esclusioni operate;
- trasmettere l'elenco dei residui attivi cancellati definitivamente dal bilancio con l'indicazione dell'importo, dell'anno di provenienza e delle motivazioni che ne hanno comportato l'inesigibilità e/o l'insussistenza, motivando anche la discrasia informativa tra quanto riportato nella relazione allo schema di rendiconto e nel questionario al consuntivo.

3. Risultato di amministrazione - parte vincolata fondi COVID-19

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla DAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 217.132,32, di cui parte accantonata di euro 147.473,28, parte vincolata di euro 43.012,43 e parte disponibile di euro 26.646,61.

Tale composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è quella risultante a seguito della rettifica operata con delibera consiliare n. 16 del 29 giugno 2021, mediante la quale si è provveduto a riconciliare la parte vincolata del risultato di amministrazione con le risultanze della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 e, quindi, per dare



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

evidenza dei trasferimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2020, n. 178, tali somme "sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID- 19." Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, "le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa (...), sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Posto quanto sopra, si invita l'Ente a:

- fornire un elenco dei fondi assegnati, sia ai sensi degli artt. 106 D.L. n. 34/2020 e 39 D.L. n. 104/2020 (c.d. "fondone"), sia per specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese, con l'indicazione del relativo importo assegnato, accertato e riscosso;
- trasmettere copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, completa di tutte le sue parti e della relativa ricevuta di invio al MEF;
- precisare se la certificazione trasmessa al MEF sia stata oggetto di segnalazioni di anomalie da parte di quest'ultimo, le relative osservazioni ed eventuali correzioni apportate;
- compilare la seguente tabella di riconciliazione tra le risultanze della predetta certificazione, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di amministrazione, motivando le eventuali differenze:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 D.L. N. 34/2020 Ed ART. 39 D.L. N. 104/2020 ASSEGNATO ALL'ENTE | + | |
| SALDO COMPLESSIVO TRA MINORI/MAGGIORI ENTRATE, TOTALE MINORI SPESE E TOTALE MAGGIORI SPESE RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE | - | |
| TOTALE AVANZO VINCOLATO AL 31/12/2020 (solo se la differenza è positiva)* | = | |
| DI CUI PER FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI | | |
| DI CUI PER RISTORI SPECIFICI | | |

* deve trovare corrispondenza con il prospetto del risultato di amministrazione e con l'allegato a/2 relativo alle risorse vincolate del rendiconto 2020



CORTE DEI CONTI

4. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali

L'indice di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato rispettivamente di 172, 163, 104 e 190 giorni.

Tali valori, spropositatamente superiori alle tempistiche di pagamento previste dalla normativa di riferimento, rappresentano un indice di criticità della gestione finanziaria, che deve essere improntata ad un regolare flusso dei pagamenti ed è da ricondurre, in buona parte, alle difficoltà già evidenziate in termini di riscossione delle entrate proprie. Tale circostanza era stata confermata anche dall'Ente in riscontro alla nota istruttoria, avente ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 (cfr. nota 3898 del 16 ottobre 2020).

Al fine di ridurre il debito pregresso, nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha richiesto ed ottenuto un'anticipazione di liquidità ai sensi all'art. 116 D.L. n. 34/2020 di euro 81.308,73.

L'anticipazione ottenuta non sembra, però, essere stata una misura sufficientemente risolutiva, in quanto, dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, risulta che l'Ente ha dovuto provvedere a stanziare, nella parte corrente del bilancio, il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), previsto dall'art. 1, comma 859 e segg., legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

Inoltre, al 31 dicembre 2020 il rapporto tra i residui passivi e gli impegni di competenza delle spese correnti è pari a circa il 51%, attestandosi, quindi, ad un valore considerevolmente elevato, seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (nel 2019 era pari al 64%).

Posto quanto sopra, si invita l'Ente ad indicare le misure organizzative adottate - o che intende adottare - per ricondurre detto indice nei limiti di legge, trasmettendo, nel contempo, l'indice di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021.

5. Gestione associata del progetto *Eurovillages*

Con nota istruttoria del 9 dicembre 2021 si invitava l'Ente a relazionare dettagliatamente sulla "gestione associata del progetto *Eurovillages*" di cui il medesimo risulta soggetto capofila.

A fronte di tale gestione associata con i comuni di Graglia e Muzzano, avente ad oggetto un progetto finanziato con fondi comunitari finalizzato al



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

supporto dello sviluppo turistico del territorio, nella relazione allo schema di rendiconto l'Organo di revisione sembra evidenziare qualche criticità, segnalando la presenza sia di residui attivi che passivi correlati al progetto, sia la necessità di un attento monitoraggio dell'operazione.

Posto che quanto rappresentato con la nota di riscontro del 23 dicembre 2021 non è risultato sufficientemente esaustivo, si invita l'Ente a trasmettere una circostanziata relazione dalla quale risulti lo stato attuale del progetto e che indichi tra l'altro:

- l'oggetto dei mutui di cui la gestione associata si è fatta carico a seguito della liquidazione della società Villaggi d'Europa Valle Elvo srl;
- quali siano i residui attivi e passivi a cui fa riferimento l'Organo di revisione nella richiamata relazione, indicandone l'importo ed i soggetti debitori/creditori, nonché se sui medesimi siano in corso contestazioni e/o contenziosi;
- copia dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 (quest'ultimo anche con dati di preconsuntivo, se non ancora disponibile) della gestione associata.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
del Comune di Sordevolo (BI)
All'Organo di revisione
del Comune di Sordevolo (BI)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Sordevolo - Integrazione istruttoria.

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con le note del 23 dicembre 2021, dell'11 e del 23 maggio 2022, a seguito di un primo esame collegiale, si rende necessario acquisire ulteriori informazioni in merito alla gestione associata del progetto "Eurovillages".

In merito, con le richiamate note, è stato precisato, tra l'altro, che:

- *"il progetto consiste nella realizzazione di un "albergo diffuso" con ricettività assicurata da immobili, in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà di privati che li hanno concessi in diritto di superficie";*
- la spesa necessaria alla *"messa a norma e arredamento degli immobili"* è stata sostenuta dalla società VEL s.r.l. (ora estinta) con utilizzo di finanziamenti comunitari e la contrazione di mutui (questi ultimi poi sostanzialmente accollati dal comune di Sordevolo quale capofila della gestione associata);
- il progetto *"è ancora in fase di realizzazione"*, la relativa gestione è stata assunta dagli Enti soci ed è regolata da apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL;
- la suddetta convenzione, intercorsa tra l'Unione dei Comuni Alta Valle Elvo ed i Comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo per la



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

gestione associata del progetto "Eurovillages", riguarda «la delega al Comune di Sordevolo, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che accetta, delle **funzioni amministrative** necessarie per il completamento del progetto "Eurovillages"»;

Rispetto a quanto sopra si chiede di:

- precisare la finalità istituzionale perseguita dall'Ente mediante la delega di funzioni disposta con la convenzione citata, se quest'ultima si basi su una specifica normativa di settore e quali siano le "funzioni amministrative" delegate, di cui all'invocato art. 30 TUEL;
- precisare se gli immobili di proprietà comunale siano stati conferiti alla Società VEL s.r.l. e poi retrocessi o se, invece, siano sempre rimasti nella disponibilità degli Enti soci;
- allegare un elenco dettagliato degli immobili utilizzati per la gestione del progetto - sia di proprietà comunale che di privati - indicando per ciascuno di essi il valore originale e quello conseguente ai lavori di ristrutturazione;
- indicare i principali elementi contrattuali relativi alla costituzione del diritto di superficie (p.e. soggetti, oggetto, durata, corrispettivo). In particolare, si chiede di precisare quali siano i patti che regolano l'incremento di valore degli immobili che alla scadenza del diritto di superficie andrà a favore dai concedenti;
- relazionare in merito all'attuale gestione dell'albergo diffuso allegando nel contempo la documentazione a supporto; in particolare, dai bilanci della gestione associata trasmessi dall'Ente sembrerebbe che la stessa sia affidata a terzi, dal momento che dal bilancio 2021 risultano tra le entrate le voci "canone Arcade" e "rimborso diritti di superficie (Arcade)";
- specificare quale sia lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi stimati per il suo completamento;
- assicurare in merito all'avvenuta rendicontazione dei fondi comunitari e che la stessa non sia stata oggetto di eccezioni da parte dell'Ente finanziatore.

Con riferimento, invece, alle mancate rilevazioni contabili relative all'"accollo" dei mutui, l'Ente ha precisato che "non sono state registrate operazioni a valere sul titolo 6° dell'entrata in quanto non si sono concretizzate



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

movimentazioni finanziarie da o verso il Comune di Sordevolo" (cfr. nota del 23/12/2021).

Sul punto si ritiene, invece, che sostanzialmente l'operazione sia da ricondurre a quella disciplinata dal principio contabile 5.5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, almeno per la quota di spettanza degli altri soggetti. Viceversa, non è chiaro come e quando sia stato registrato contabilmente l'incremento del valore del patrimonio per la quota di propria competenza (incremento di valore dei beni immobili di proprietà/diritto di superficie e/o acquisto di beni mobili); al riguardo, si chiede di fornire ulteriori chiarimenti.

Gli elementi istruttori richiesti dovranno pervenire entro il 30 settembre p.v., anche con eventuali osservazioni e deduzioni, esclusivamente attraverso la procedura ConTe (utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*).

Distinti saluti

Il Magistrato Istruttore
Dott. Massimo Bellin



MASSIMO
BELLIN
CORTE DEI
CONTI
22.09.2022
16:50:54
GMT+00:00



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671
e-mail: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it | pec: piemonte.controllo@cor-teconticert.it



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Presidente della
Sezione regionale di controllo
per il Piemonte
SEDE

Oggetto: Comune di Sordevolo (BI) - Richiesta di deferimento

L'esame delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di Sordevolo, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'ulteriore documentazione a corredo, ha evidenziato alcune criticità formalmente segnalate all'Ente con specifiche schede istruttorie.

Ritenuto opportuno sottoporle all'esame del Collegio, lo scrivente ne chiede il deferimento per la discussione collegiale.

Si allega una scheda di sintesi relativa all'esame svolto.

Il Magistrato Istruttore
Dott. Massimo Bellin



MASSIMO
BELLIN
CORTE DEI
CONTI
07.10.2022
13:59:35
GMT+00:00



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

SCHEDA DI SINTESI

ENTE: Comune di Sordevolo (BI) - 1.322 abitanti (ISTAT al 31.12.2020)

Nota di lettura: In questa scheda vengono richiesti alcuni chiarimenti che, per facilitarne l'individuazione, sono indicati in grassetto.

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

A seguito dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2019 sono emerse alcune criticità ed irregolarità segnalate all'Ente con nota istruttoria del 9 dicembre 2021, alla quale il medesimo ha dato riscontro con nota del 23 dicembre 2021.

In applicazione del principio di continuità dei bilanci, prima di concludere l'istruttoria, si è ritenuto opportuno procedere anche all'esame del rendiconto 2020, il quale ha confermato alcune delle criticità già emerse dall'analisi del rendiconto 2019, oltre ad evidenziare altri profili sui quali si è reso necessario effettuare approfondimenti istruttori.

In particolare, nel corso del corrente anno, sono state inviate all'Ente richieste di chiarimenti con note del 24 aprile e del 22 settembre, alle quali si è ricevuto riscontro rispettivamente con note dell'11 e 23 maggio e del 26 e 29 settembre.

L'analisi è stata svolta sulla base delle relazioni sui rendiconti 2019 e 2020, redatte dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266, dei dati contabili del rendiconto e dei relativi allegati, estratti dalla BDAP, nonché della documentazione trasmessa dall'Ente.

L'esame complessivo ha richiesto approfondimenti attinenti ai seguenti profili:

1. verifica degli equilibri esercizi 2019 e 2020;
2. capacità di riscossione ed accantonamento al FCDE esercizio 2020;
3. risultato di amministrazione - parte vincolata - fondi COVID-19 esercizio 2020;
4. tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali esercizi 2019 e 2020;
5. gestione associata del progetto *Eurovillages*.

1. Verifica degli equilibri

1.1 Esercizio 2019

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'anno 2019, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (rigo W1) e un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 118.974,66, in assenza di accantonamenti e vincoli finanziati con le risorse del bilancio, e un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 26.979,19.

Rispetto all'equilibrio di bilancio (rigo W2) ed all'equilibrio complessivo (rigo W3), tenuto conto dei valori riportati nell'allegato a/1 al rendiconto, si è rilevato quanto segue.

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 risulta che l'Ente ha accantonato l'importo di euro 178.758,73, di cui euro 177.933,73 per FCDE ed euro 825,00 per altri accantonamenti.

I medesimi accantonamenti risultano indicati anche nell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, da cui emergono i seguenti dati:

| Analitico risorse accantonate | Risorse accantonate al 1/1/2019 (a) | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c) | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 80.798,19 | 0,00 | 0,00 | 97.135,54 | 177.933,73 |
| Altri accantonamenti | 5.965,07 | 0,00 | 0,00 | -5.140,07 | 825,00 |
| Totale risorse accantonate | 86.763,26 | 0,00 | 0,00 | 91.995,47 | 178.758,73 |

Fermi restando i valori indicati nella prima e nell'ultima colonna, che corrispondono rispettivamente al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019, dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (missione 20 - programma 02) risulta che le risorse stanziare sono pari ad euro 111.000,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per l'importo di euro 97.135,54 e non nella colonna d), così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente

sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

L'analisi sopra riportata comporta l'errata compilazione del prospetto degli equilibri, nel quale l'importo di euro 97.135,54 (al netto della variazione in diminuzione di euro 5.140,07), è stato indicato quale variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto, anziché quale risorsa di parte corrente già accantonata nel bilancio.

Ne consegue che risulta errato il valore dell'equilibrio di bilancio (rigo W2), che a sua volta deriva dalla sommatoria dei rispettivi valori di parte corrente (rigo O2) e di parte capitale (rigo Z2), al quale deve essere sottratto il menzionato importo di euro 97.135,54.

In sostanza, i valori corretti sono:

- equilibrio di bilancio di parte corrente (rigo O2) euro 21.839,12 anziché euro 118.974,66;
- equilibrio di bilancio di parte capitale (rigo Z2) euro 0,00 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio complessivo (rigo W2) euro 21.839,12 anziché euro 118.974,66.

Rimangono invariati gli importi dell'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), di parte capitale (Z3) e complessivo (W3).

Rispetto a quanto sopra, in riscontro a specifica richiesta istruttoria, nella sostanza l'Ente ha confermato i valori ricalcolati, specificando di aver avuto difficoltà nella redazione del prospetto per l'anno 2019 e, quindi, nella rappresentazione corretta degli equilibri di bilancio, in conseguenza delle modifiche apportate al medesimo per effetto della legge n. 145/2018, assicurando, al contempo, di aver elaborato correttamente quello relativo all'esercizio 2020; tuttavia, come esposto al paragrafo che segue, anche per l'anno 2020 il prospetto risulta compilato in modo errato.

1.2 Esercizio 2020

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, risulta un risultato di competenza (rigo W1) di euro 228.480,08, un equilibrio di

bilancio (riga W2) di euro 74.069,18 ed un equilibrio complessivo (riga W3) di euro 298.061,83.

Tuttavia, si rileva che tali valori non tengono conto di tutta la spesa stanziata nel bilancio a fronte dell'anticipazione di liquidità per euro 96.305,10, richiesta ed ottenuta ai sensi all'art. 116 D.L. n. 34/2020.

Rispetto a tale importo, infatti, sia nel questionario al consuntivo che nella relazione allo schema di rendiconto, l'Organo di revisione precisa che l'anticipazione richiesta è stata utilizzata solo per euro 81.308,73 - circostanza che corrisponde anche con quanto risulta da una nota pervenuta a questa Sezione da Cassa DD.PP. - e che la differenza di euro 14.996,37, conservata nei residui passivi del titolo 4, dovrà essere restituita al medesimo ente finanziatore. La somma di euro 81.308,73 è invece confluita nel risultato di amministrazione e risulta correttamente accantonata al Fondo Anticipazioni Liquidità.

Ciò nondimeno, nel prospetto di verifica degli equilibri, il richiamato importo di euro 81.308,73 non risulta indicato al riga "F2) Fondo anticipazioni di liquidità", con ciò che ne è conseguito nella determinazione dei relativi valori.

Quanto all'equilibrio di bilancio ed all'equilibrio complessivo, tenuto conto dei valori riportati nell'allegato a/1 al rendiconto si rileva che la riduzione dell'accantonamento al FCDE ad euro 59.038,08, rispetto alla consistenza iniziale di euro 177.933,73, è stata indicata dall'Ente compilando sia la colonna c) "risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020" - riportando lo stanziamento definitivo del FCDE (missione 20 - programma 02), pari ad euro 106.398,47 - sia la colonna d) "variazione agli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto", per euro -225.294,12.

Tale modalità di compilazione non appare corretta, in quanto il decremento del fondo avrebbe dovuto essere indicato soltanto alla colonna d) per euro -118.895,65: ciò emerge dalle già riportate istruzioni per la compilazione dell'allegato a/1.

Posto quanto sopra, gli equilibri di bilancio corretti sono indicati nella seguente tabella, ove vengono riportati anche i valori approvati dall'Ente (per sintesi di esposizione vengono riportati solo i righe valorizzati e quelli di interesse):

| Equilibrio economico-finanziario rendiconto 2020 | Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| | valori approvati | valori corretti |
| Equilibrio di parte corrente | | |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | 1.330.658,38 | 1.330.658,38 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | 1.078.864,78 | 1.078.864,78 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | 13.762,40 | 13.762,40 |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | 164.061,07 | 164.061,07 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 14.996,37 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | 81.308,73 |
| G) Somma finale | 73.970,13 | -7.338,60 |
| Altre poste differenziali | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | 33.660,82 | 33.660,82 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 96.305,10 | 96.305,10 |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | 203.936,05 | 122.627,32 |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N | 111.398,47 | 5.000,00 |
| Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | 43.012,43 | 43.012,43 |
| O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente | 49.525,15 | 74.614,89 |
| Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -223.992,65 | -117.594,18 |
| O3) Equilibrio complessivo di parte corrente | 273.517,80 | 192.209,07 |
| Equilibrio di parte capitale | | |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | 0,00 | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | 123.000,00 | 123.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | 440.516,37 | 440.516,37 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 96.305,10 | 96.305,10 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | 442.667,24 | 442.667,24 |
| Z1) Risultato di competenza in c/capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N | 0,00 | 0,00 |
| Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | 0,00 | 0,00 |
| Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | 0,00 | 0,00 |
| Z3) Equilibrio complessivo in capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Equilibrio finale | | |
| W1) Risultato di competenza | 228.480,08 | 147.171,35 |
| Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N | 111.398,47 | 5.000,00 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 43.012,43 | 43.012,43 |
| W2) Equilibrio di bilancio | 74.069,18 | 99.158,92 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -223.992,65 | -117.594,18 |
| W3) Equilibrio complessivo | 298.061,83 | 216.753,10 |

Invitato a chiarire la modalità di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri che non ha tenuto conto di quanto sopra illustrato, l'Ente ha riferito che, anche in questo caso, si è trattato di errori di compilazione, causati da difficoltà interpretative e si è impegnato a provvedere alla relativa correzione.

In merito, pur rilevando che l'entità degli errori non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri, si rileva sia per l'esercizio 2019 e 2020 l'errata compilazione dell'allegato a/1 e del prospetto di verifica degli equilibri; al riguardo, si richiama l'attenzione dell'Ente circa la loro corretta compilazione, posto che eventuali errori incidono sulla determinazione degli equilibri di bilancio e, quindi, sulla corretta esposizione dei risultati dell'esercizio (cfr. Sez. Piemonte, n. 68/2022).

Quanto alla correzione dei richiamati allegati a cui l'Ente fa riferimento, è opportuno ricordare che la medesima deve essere disposta con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto, di competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del TUEL. Va da sé che i dati

presenti sulla BDAP devono corrispondere con quelli approvati dal Consiglio anche a seguito di motivata rettifica.

Si invita l'Ente a precisare se nel tempo intercorso abbia provveduto nei termini di cui sopra alla preannunciata correzione dei richiamati allegati al rendiconto.

2. Capacità di riscossione ed accantonamento al FCDE esercizio 2020

In merito alla capacità di riscossione, già in sede di esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 erano state riscontrate alcune criticità e, pertanto, con nota del 2 ottobre 2020 l'Ente era stato invitato a fornire ragguagli in merito alle attività relative al recupero - anche coattivo - delle entrate proprie, nonché delle misure già adottate e/o programmate per migliorare la capacità di riscossione.

In particolare, si rilevava che, limitatamente alle entrate proprie (titolo 1 e 3) l'andamento della riscossione nel triennio 2016-2018 era stato quello riportato nella seguente tabella:

| | c/competenza | | | c/residui iniziali | | | complessiva | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| titolo 1 | 91,12% | 85,97% | 91,25% | 5,19% | 6,55% | 9,60% | 76,74% | 67,55% | 69,26% |
| titolo 3 | 57,70% | 58,01% | 54,16% | 39,45% | 43,62% | 54,99% | 46,70% | 49,18% | 54,53% |

Con nota di riscontro del 16 ottobre 2020 l'Ente aveva riferito di essere consapevole delle difficoltà di gestione e realizzazione delle entrate proprie ed aveva assicurato di aver attivato le misure necessarie per il recupero delle partite relative agli anni precedenti; inoltre, aveva riferito di aver provveduto all'affidamento del servizio di "supporto specialistico alla gestione integrata e riscossione delle entrate comunali per il quinquennio 2020-2025", aggiudicato con determinazione n. 41 del 16 giugno 2020 ed avente ad oggetto la gestione di tutte le entrate comunali, sia tributarie che extratributarie.

In effetti, la capacità di riscossione in c/residui delle medesime entrate nel corso **dell'esercizio 2019** segna un miglioramento per quanto riguarda le entrate tributarie (titolo 1), passando dal 9,60% al 54,73%; tuttavia, il miglioramento è da riferirsi esclusivamente all'incasso dei fondi perequativi la cui erogazione era stata sospesa dal competente Ministero, in quanto l'Ente risultava inadempiente alla compilazione dei questionari SOSE. Escludendo tali fondi, la percentuale sarebbe stata del **13,53%**, segnando, pertanto, un miglioramento più contenuto.

Si registra, invece, un'ulteriore contrazione della capacità di riscossione delle

entrate extratributarie, che passa dal **54,99% del 2018 al 30,07% del 2019**.

Rispetto al periodo precedente, l'esame dei dati contabili del **rendiconto 2020** estratti dalla BDAP sembra evidenziare qualche miglioramento, nonostante i significativi effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato anche l'adozione di norme riguardanti anche la riscossione ((c.d. "blocco della riscossione"); tale circostanza è confermata anche dall'Organo di revisione nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 38): la riscossione in c/residui si attesta, infatti, **a circa il 19% per il titolo 1 ed al 54% per il titolo 3**, percentuali che comunque appaiono piuttosto contenute con riferimento alle entrate tributarie.

Più in generale si rileva che anche la **capacità di riscossione** complessiva di tutte le entrate non registra percentuali pienamente soddisfacenti, attestandosi a circa il **61% nell'esercizio 2018 ed a circa il 57% negli esercizi 2019 e 2020**.

Strettamente correlato alla capacità di riscossione - in particolare, delle entrate proprie - è il tema dell'accantonamento al FCDE: infatti, *"il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l'esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011"* (Sez. Piemonte, n. 3/2021).

È essenziale, inoltre, che l'accantonamento sia correttamente determinato, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sia nel corso della gestione e, infine, in sede di rendiconto poiché lo stesso è lo strumento con il quale viene *sterilizzato* il rischio di inesigibilità delle entrate accertate - seppur riferito al *trend* storico delle riscossioni - evitando, quindi, di finanziare spese che potrebbero non avere idonea copertura finanziaria, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

In merito, si rileva che al 31 dicembre 2020 il FCDE è di euro 59.038,08, di cui euro 23.679,31 a fronte dei residui del titolo 1 - pari a circa il 10% dei medesimi - ed euro 35.358,77 a fronte dei residui del titolo 3 - pari a circa il 15% dei medesimi.

Ai fini della determinazione del fondo, a decorrere dal 2019 l'unico criterio adottabile è quello ordinario, come disciplinato dal principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente, inoltre, si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-bis D.L. n. 18/2020, che consentiva di determinare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con

i dati del 2019, in luogo di quelli del 2020 (cfr. risposta positiva alla domanda 4.2 della Sezione I - gestione finanziaria).

Alla luce di quanto sopra esposto e nonostante il miglioramento riscontrato nel corso dell'anno 2020, il FCDE appare sottostimato rispetto alle percentuali di riscossione in conto residui sopra evidenziate.

Tale circostanza è confermata anche nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pagg. 38-39), nella quale l'Organo di revisione sembra esprimere qualche perplessità sulla congruità del fondo, dal momento che, ai fini della sua determinazione, risultano presi in considerazione solo alcuni dei residui attivi, sia del titolo 1 che del titolo 3; per tale motivo, esso ha invitato l'Ente a non applicare la parte disponibile del risultato di amministrazione, come peraltro disposto anche dal principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nella parte in cui prevede che "*[f]ino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione*".

Infine, si rileva che risultano cancellati definitivamente dal bilancio residui attivi iniziali per complessivi euro 240.512,49, al netto dei maggiori residui riaccertati, di cui euro 165.677,97 del titolo 1 ed euro 29.924,55 del titolo 3; rispetto a tali operazioni, nel questionario al rendiconto l'Organo di revisione opina che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito non è stato adeguatamente motivato (cfr. risposta negativa alla domanda 5.2.1.1 della Sezione I), mentre nella relazione allo schema di rendiconto pare affermare l'esatto contrario (cfr. pag. 16).

In sede istruttoria l'Ente è stato, quindi, invitato a:

- trasmettere una circostanziata relazione in merito alle misure già adottate per migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie, allegando una tabella che riepilogasse, per ciascuna voce delle entrate dei titoli 1 e 3, i dati riguardanti la riscossione realizzata a seguito sia di "avvisi bonari" che di azioni coattive negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, in termini di risorse incassate e percentuali di realizzazione rispetto ai residui esistenti ed ai carichi affidati per i tributi di anni precedenti;
- fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2020, trasmettendo i prospetti di calcolo e motivando le esclusioni operate;
- trasmettere l'elenco dei residui attivi cancellati definitivamente dal bilancio con l'indicazione dell'importo, dell'anno di provenienza e delle motivazioni che ne hanno comportato l'inesigibilità e/o l'insussistenza, motivando anche la discrasia informativa tra quanto riportato nella

relazione allo schema di rendiconto e nel questionario al consuntivo.

In riscontro, l'Ente ha confermato di essersi attivato per il recupero delle partite pregresse per mezzo di affidamento a terzi ed ha prodotto la seguente tabella riepilogativa delle emissioni 2020/2021:

| Anno emissione | Entrata | Tipo Azione | N° | importo emesso | Importo incassato |
|----------------|----------|--------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| 2021 | TARI | sollecito/notifica avviso anno 2016 | 85 | 16.113,00 € | 4.716,00 € |
| 2020/21 | IMU/TASI | accertamenti IMU/TASI anni 2015/2020 | 1034 | 340.393,38 € | 156.154,49 € |
| 2020/21 | IMU | ravvedimento 2015/2019 | 59 | 11.027,17 € | 11.027,17 € |
| 2020/21 | TASI | ravvedimento 2015/2019 | 24 | 2.084,27 € | 2.084,27 € |
| 2021 | IMU | ravvedimento 2020 | 98 | 20.219,96 € | 20.219,96 € |
| 2020 | BIM | ingiunzioni anni 2015-2018 | 5 | 22.354,00 € | 20.553,68 € |
| 2021 | AFFITTI | ingiunzioni anni 2016-2021 | 11 | 108.598,00 € | 1.305,09 € |

L'Ente ha aggiunto che sono in fase di completamento le attività di accertamento IMU e TARI per le annualità 2017-2021, delle entrate patrimoniali fino all'anno 2021 e dei "sovracanonici bacini imbriferi montani - BIM" per gli anni 2019-2021.

Quindi, ha infine evidenziato che *"l'attività coattiva è stata sospesa dai diversi DPCM emanati in fase di pandemia fino al 31/08/2021"* e che *"fatte salve diverse disposizioni normative [...] si prevede l'avvio dell'attività coattiva entro il secondo semestre 2022"*.

Relativamente ai dati comunicati - dai quali risulta incassato circa il 41% degli importi accertati e/o oggetto di sollecito - e da quanto precisato dall'Ente, emerge un certo ritardo nell'attivazione delle misure necessarie al recupero tempestivo delle proprie entrate, sia tributarie che extratributarie.

Sul punto, in primo luogo occorre evidenziare che la tempestività delle azioni esattive è un fattore cruciale per migliorare l'entità del recupero effettivo e, tra l'altro, riduce la probabilità che intervengano eventi avversi in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali del debitore (cfr. Sez. Piemonte, n. 103/2022).

Inoltre, appare necessario *"porre in essere ogni opportuna iniziativa per il recupero coattivo dei crediti, anche al fine di evitarne la prescrizione, fattispecie che può comportare, altresì, profili di responsabilità erariale"* (Sez. Piemonte, n. 73/2022).

Infine, come questa Sezione ha già avuto modo di osservare, *"[c]on specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della"*

spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione" (Sez. Piemonte, n. 3/2021).

In merito, poi, ai criteri seguiti per la quantificazione del FCDE, l'Ente ha trasmesso un prospetto che riporta esclusivamente i capitoli presi in considerazione ai fini del calcolo dell'accantonamento: non risultano indicate le motivazioni di esclusione dei residui non considerati, né le medesime vengono specificate dall'Ente nella nota di riscontro.

Ad ogni modo, dall'esame del richiamato prospetto e dell'elenco dei residui attivi estratto dalla BDAP emerge quanto segue.

Quanto al titolo 1, i cui residui ammontano ad euro 230.006,62, risulta essere stato considerato solo il credito relativo all'"IMU: recupero evasione esercizi precedenti" per euro 23.679,31 valorizzato al 100%, mentre sono stati esclusi tutti i restanti; ad esempio, non sono stati considerati i residui attivi relativi a:

- IMU su fattispecie diverse da prima abitazione di euro 20.000;
- TOSAP di euro 26.032;
- TARI - recupero evasione di euro 25.866,97;
- TARI di euro 111.861,41;
- TASI recupero evasione anni precedenti di euro 5.000.

Quanto al titolo 3, i cui residui ammontano ad euro 238.09,77, sono stati considerati solo i rimborsi sovracanone bacini imbriferi, i fitti reali di fabbricati ed il canone centralina idroelettrica.

Non sono considerati alcuni residui che per loro natura non sembrerebbe potersi escludere dal calcolo dell'accantonamento; ad esempio, prendendo in considerazione soltanto le voci più consistenti, vengono esclusi:

- fitti attivi area anfiteatro per euro 16.140,60;
- rimborsi diversi da imprese per euro 22.398,08;
- introiti diversi per euro 11.545,00.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi del principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, non sono oggetto di svalutazione solo "i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale" (cfr. Sez. Piemonte,

n. 68/2022).

Ed ancora, va rammentato che l'esempio 5 dell'appendice tecnica al D.Lgs. n. 118/2011, relativo alla determinazione del FCDE, nel riconoscere la discrezionalità dell'Ente nell'individuazione di quali entrate possano dar luogo a crediti di dubbia esigibilità o difficile esazione, prescrive: *“con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”*.

Per quanto riguarda, infine, le motivazioni che hanno comportato la cancellazione dei crediti residui per inesigibilità ovvero insussistenza, l'Ente ha riferito trattarsi di errato accertamento ovvero di residuo di stanziamento oppure di minore entrata.

Ora, pur tenendo conto delle iniziative assunte dall'Ente e degli effetti derivanti, a decorrere dal mese di marzo 2020, dai provvedimenti emergenziali, da quanto sopra emerge una scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie, soprattutto in conto residui.

Inoltre, l'accantonamento al FCDE sembra sottostimato rispetto ai residui conservati, in quanto calcolato escludendo alcune categorie di entrate che generalmente, per loro natura, espongono l'Ente al rischio di inesigibilità e senza che tale esclusione sia stata adeguatamente motivata.

Si rileva, infine, che taluni residui definitivamente cancellati dal conto del bilancio risalgono ad annualità pregresse, essendo riferiti agli anni 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017, oltre che al 2018 e 2019. La cancellazione di tali importi a fronte delle motivazioni addotte e a distanza di diversi anni pone in dubbio la corretta esecuzione delle operazioni di riaccertamento dei residui effettuate negli esercizi precedenti.

3. Risultato di amministrazione - parte vincolata fondi COVID-19 esercizio 2020

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020 emerge un risultato di amministrazione di euro 217.132,32, di cui parte accantonata di euro 147.473,28, parte vincolata di euro 43.012,43 e parte disponibile di euro 26.646,61.

Tale composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 deriva dalla rettifica operata con delibera consiliare n. 16 del 29 giugno 2021, con la quale si è provveduto a riconciliare la parte vincolata del risultato di amministrazione con le risultanze della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, per dare evidenza dei trasferimenti correlati

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 823, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le suddette somme "sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Inoltre, in virtù della medesima disposizione, "le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa [...] sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato a:

- fornire un elenco dei fondi assegnati sia ai sensi degli artt. 106 D.L. n. 34/2020 e 39 D.L. n. 104/2020 (c.d. "fondone") sia per specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese, con l'indicazione del relativo importo assegnato, accertato e riscosso;
- trasmettere copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, completa di tutte le sue parti e della relativa ricevuta di invio al MEF;
- precisare se la certificazione trasmessa al MEF sia stata oggetto di segnalazioni di anomalie da parte di quest'ultimo e, in tal caso, le relative osservazioni ed eventuali correzioni apportate;
- compilare una tabella di riconciliazione tra le risultanze della predetta certificazione, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di amministrazione, motivando le eventuali differenze.

L'Ente ha trasmesso l'elenco dettagliato dei fondi attribuiti, accertati e riscossi, nonché copia della certificazione inviata al MEF ai sensi dell'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, dichiarando che quest'ultima non è stata oggetto di segnalazioni di anomalie.

Inoltre, ha prodotto la seguente tabella di riconciliazione tra le risultanze della suddetta certificazione, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di amministrazione:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Fondo funzioni fondamentali art. 106 d.l. n. 34/2020 ed art. 39 d.l. n. 104/2020 assegnato all'ente | + | 68.280,86 € |
| Saldo complessivo tra minori/maggiori entrate, totale minori spese e totale maggiori spese risultante dalla certificazione | - | 36.060,00 € |
| Totale avanzo vincolato al 31/12/2020 (solo se la differenza è positiva)* | = | 32.220,86 € |

Al riguardo, l'Ente ha precisato di aver utilizzato la seguente formula, per il calcolo del vincolo del rendiconto 2020:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Fondo funzioni fondamentali art. 106 d.l. n. 34/2020 ed art. 39 d.l. n. 104/2020 assegnato all'ente | + | 68.280,86 € |
| Saldo complessivo tra minori/maggiori entrate, totale minori spese e totale maggiori spese | - | 36.060,00 € |

| | | |
|------------------------------------------|---|-------------|
| risultante dalla certificazione | | |
| Quota tari garantita anno 2020 | + | 10.791,57 € |
| Totale avanzo vincolato al 31/12/2020 | = | 43.012,43 € |
| Di cui avanzo vincolato da leggi | | 36.395,95 € |
| Di cui avanzo vincolato da trasferimenti | | 6.616,48 € |

In merito a quanto sopra, si prende atto che l'importo del fondo funzioni fondamentali corrisponde con quanto attribuito all'Ente a tale fine (banca dati Finanza Locale), che il saldo indicato corrisponde con la certificazione trasmessa in copia e che la quota vincolata al risultato di amministrazione corrisponde con le risultanze del rendiconto.

4. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali esercizi 2019 e 2020

Nell'anno 2019 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013, è pari a 104,71 giorni (cfr. pag. 36 della relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto), e quindi, seppur in miglioramento rispetto all'anno 2018 (162,69 giorni), registra comunque ritardi consistenti.

Tale criticità fu già oggetto di richiesta istruttoria in sede di esame dei rendiconti 2017 e 2018, in riscontro alla quale l'Ente, al fine di ricondurre l'indice nei parametri di legge, indicò l'intenzione di assumere alcune misure

dirette soprattutto a migliorare la capacità di riscossione e, conseguentemente, la gestione e la consistenza di cassa.

A seguito di specifica richiesta istruttoria finalizzata ad ottenere aggiornamenti circa l'efficacia delle misure correttive preannunciate, con nota di riscontro del 24 dicembre 2021 l'Ente ha riferito che, *"a fronte delle criticità già segnalate dalla Sezione con la richiesta istruttoria in data 2/10/2020, le misure già allora individuate dall'ente e finalizzate a migliorare la capacità di riscossione e quindi la gestione e consistenza di cassa, pur non essendosi ad oggi rivelate pienamente risoltrici, hanno sicuramente inciso positivamente nella determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti, che, a fronte dell'indice annuale 2020 pari a 189,53, nei primi tre trimestri del 2021 registra i seguenti valori: 1° trim. = indice 114,84; 2° trim. = indice 52,08; 3° trim. = indice 71,00"*.

In effetti, l'indice di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato rispettivamente di 172, 163, 104 e 189 giorni.

Tali valori, spropositatamente superiori alle tempistiche di pagamento previste dalla normativa di riferimento, rappresentano un indice di criticità della gestione finanziaria, la quale deve essere improntata ad un regolare flusso dei pagamenti, ed è da ricondurre in buona parte alle difficoltà già evidenziate in termini di riscossione delle entrate proprie; tale circostanza era stata confermata anche dall'Ente in riscontro alla già citata nota istruttoria avente ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 (cfr. nota 3898 del 16 ottobre 2020).

Al fine di ridurre il debito pregresso, nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha richiesto ed ottenuto un'anticipazione di liquidità ai sensi all'art. 116 D.L. n. 34/2020, per euro 81.308,73; tuttavia, la misura non appare risolutiva, in quanto, dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto dell'esercizio 2020, risulta che l'Ente ha dovuto provvedere a stanziare nella parte corrente del bilancio il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) previsto dall'art. 1, commi 859 segg., L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii..

Inoltre, al 31 dicembre 2020 il rapporto tra i residui passivi e gli impegni di competenza delle spese correnti è pari a circa il 51%, attestandosi quindi ad un valore considerevolmente elevato, seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (nel 2019 era pari al 64%).

In riscontro a specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha riferito che nel 2021 l'indice è sceso a 93,06 giorni ed ha indicato che intende assumere le seguenti iniziative per ulteriormente ridurlo:

- migliorare la capacità di realizzazione delle entrate, con conseguente

incremento della disponibilità di cassa;

- utilizzare, in termini di cassa, le entrate vincolate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 195 TUEL;
- utilizzare l'anticipazione di tesoreria, entro i limiti previsti dall'art. 222 TUEL.

Al riguardo, si osserva che, in disparte le auspiccate misure volte al miglioramento dell'attività di riscossione di cui si è trattato in precedente paragrafo, le altre due iniziative ipotizzate costituiscono interventi straordinari, con tutti i limiti che ne derivano.

Infatti, con particolare riferimento all'ultima delle tre fattispecie individuate dall'Ente, questa Sezione ha già avuto occasione di ricordare che “[l]’anticipazione di tesoreria deve essere una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili e non deve rappresentare uno strumento di gestione ordinaria della carenza di liquidità dovendo l’Ente attivare i fisiologici strumenti di leva monetaria (come ad esempio l’attivazione riscossione anche coattiva delle entrate proprie, la lotta effettiva all’evasione, riorganizzazioni e riduzioni di spesa)” (Sez. Piemonte, n. 68/2019).

5. Gestione associata del progetto “Eurovillages”

Dall'esame del questionario al consuntivo 2019 è emerso che nel corso dell'esercizio non si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto (cfr. risposta negativa alla domanda 1.2 della Sezione II); tale circostanza è confermata dai dati contabili del rendiconto, dai quali non risultano accertamenti per accensione di prestiti (titolo 6 delle entrate).

Tuttavia, la tabella 2 della Sezione II del questionario, relativa al debito complessivo per mutui e prestiti, riporta alla voce “3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019” l'importo di euro 698.760,00.

Identica tabella è riportata nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 26) ove è anche precisato quanto segue: “Il prestito nuovo di euro 698.760,00 è un mutuo assunto in nome e per conto della gestione associata in convenzione del progetto “Eurovillages”. I relativi oneri gravano effettivamente sul bilancio del Comune di Sordevolo in misura del 33,33%. Il rimanente 66,67% viene rimborsato dal Comune di Graglia (33,33%), dal Comune di Muzzano (16,67%) e dall'Unione dei Comuni Alta Valle Elvo (16,67%)”.

In merito, già con la **nota del 9 dicembre 2021**, l'Ente è stato invitato a chiarire le registrazioni contabili operate sul bilancio, precisare l'origine e la natura

della spesa finanziata con il mutuo contratto e, infine, relazionare dettagliatamente sulla richiamata *“gestione associata del progetto Eurovillages”*, trasmettendo tutti i provvedimenti autorizzativi e i relativi allegati.

Con nota del **23 dicembre 2021**, l’Ente, nel confermare che nel corso dell’esercizio 2019 *“non si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto”* ha precisato che *“il nuovo mutuo di € 698.760,00 è stato stipulato dal Comune di Sordevolo, in nome e per conto della gestione associata del progetto Eurovillage in convenzione, in qualità di ente capo fila e nel rispetto dei patti e delle condizioni contenute nella convenzione regolante i rapporti tra gli enti aderenti e dagli stessi approvata con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali”*.

Ha poi precisato che la stipula del **nuovo mutuo** è avvenuta il **5 dicembre 2018** e si è resa necessaria in quanto i mutui preesistenti in capo alla società VEL - di cui si dirà nel seguito - erano assistiti da garanzia ipotecaria rilasciata, oltre che dal comune di Sordevolo, da quelli di Graglia e Muzzano.

Infine, ha riportato che *“al momento dell’assunzione del mutuo in questione, non sono state registrate operazioni a valere sul titolo 6° dell’entrata in quanto non si sono concretizzate movimentazioni finanziarie da o verso il Comune di Sordevolo”*.

Alla citata nota ha allegato i seguenti provvedimenti:

- a) deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del **30 maggio 2017** avente ad oggetto *“Società Villaggi d’Europa Valle Elvo srl. **Indirizzi per messa in liquidazione volontaria** e approvazione: a) schema di accordo per patti parasociali; b) schema di protocollo di intesa per la cessione di quote della Provincia e della CCIAA di Biella; c) schema di convenzione per la futura gestione associata del complesso aziendale”*;
- b) deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del **16 novembre 2018** ad oggetto *“Gestione associata del progetto Eurovillage in convenzione tra l’unione dei comuni alta valle Elvo ed i comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo. **Approvazione piano finanziario e linee guida”***.

Con successiva nota del **27 aprile 2022**, si evidenziava all’Ente che a fronte di tale gestione associata, che aveva ad oggetto un progetto finanziato con fondi comunitari finalizzato al *“supporto dello sviluppo turistico del territorio”*, l’Organo di revisione sembrava addurre qualche criticità, segnalando sia la presenza di residui attivi e passivi correlati al progetto, sia la necessità di un attento monitoraggio dell’operazione (cfr. pag. 38 della relazione allo schema di rendiconto dell’esercizio 2020).

Inoltre, posto che quanto rappresentato con la nota di riscontro del 23 dicembre 2021 e sopra sintetizzato non era risultato sufficientemente esaustivo rispetto ai quesiti posti, si invitava l’Ente a trasmettere una

circostanziata relazione, dalla quale risultasse lo stato attuale del progetto e che indicasse, tra l'altro:

- l'oggetto dei mutui di cui la gestione associata si era fatta carico a seguito della liquidazione della società Villaggi d'Europa Valle Elvo s.r.l.;
- quali fossero i residui attivi e passivi a cui faceva riferimento l'Organo di revisione nella richiamata relazione, indicandone l'importo ed i soggetti debitori/creditori, nonché se sui medesimi fossero in corso contestazioni e/o contenziosi;
- copia dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 della gestione associata.

Con nota **dell'11 maggio 2022** l'Ente ha riscontrato quanto segue:

“La Villaggi d'Europa aveva assunto i seguenti mutui con Biverbanca Spa per integrare il finanziamento dell'iniziativa della parte non coperta dai fondi europei (3.000.000,00):

| POSIZIONE | IMPORTO | DURATA | STIPULA |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 84/22036542 | € 350.000,00 | ventennale | 9/5/2008 |
| 46/33004145 | Quota di € 50.000,00 su Mutuo di € 125.000,00 | ventennale | 9/5/2008 |
| 46/33003234 | € 150.000,00 | ventennale | 11/1/2010 |

*A fronte dell'originario indebitamento **societario i soci a partire dal 2008** si erano già impegnati a sostenere l'attività attraverso il carico pro-quota dei mutui di cui sopra, versando un contributo annuale alla Società VEL s.r.l. di complessivi 40.000 euro così ripartiti:*

Comune di Sordevolo 20% euro 8.000

Comune di Graglia 20% euro 8.000

Comune di Muzzano 10% euro 4.000

Provincia di Biella 20% euro 8.000

Camera di Commercio di Biella 20% euro 8.000

Comunità Montana Alta Valle Elvo 10% euro 4.000

A partire dal 2010, su richiesta della società, i soci hanno rivisto la propria contribuzione con conseguente incremento delle quote da versare annualmente, fino al 2027, secondo il seguente schema:

Comune di Sordevolo 20% euro 10.000

Comune di Graglia 20% euro 10.000

Comune di Muzzano 10% euro 5.000

Provincia di Biella 20% euro 8.000

Camera di Commercio di Biella 20% euro 12.000

Comunità Montana Alta Valle Elvo 10% euro 6.000

Nel 2018 una parte della compagine societaria (Provincia di Biella, C.C.I.A.A. di Biella, Comune di Graglia e Comune di Sordevolo), onde scongiurare il pericolo di una chiusura traumatica della società e delle conseguenti ricadute sugli enti soci (in particolare sui tre comuni che avevano assunto l'intera garanzia dei mutui bancari), è addivenuta ad una ipotesi di accordo per il riassetto societario che prevedeva la fuoriuscita (onerosa) della Provincia e della C.C.I.A.A. ed il passaggio delle relative quote in capo ai Comuni di Graglia e Sordevolo che, assunto il controllo della società, avrebbero dato luogo ad un piano di intervento per il riequilibrio della gestione economica e/o per un eventuale piano di sviluppo e/o di trasformazione dell'azienda che potesse garantire, nel rispetto del vigente quadro normativo, la realizzazione del progetto per cui venne a suo tempo costituita la società.

Si è quindi concordata con Biverbanca la concessione di un nuovo mutuo (di importo corrispondente alla massa debitoria residua dei mutui assunti da VEL) a condizioni decisamente migliorative e con contestuale estinzione dei tre mutui in essere.

Il nuovo mutuo è stato concesso alle condizioni previste dal contratto per il servizio di tesoreria (tra il Comune di Sordevolo e Biverbanca) che prevedeva condizioni decisamente migliorative rispetto a quelle dei tre mutui in essere con VEL: tasso fisso IRS + 1,20 > tasso "finito" 2,56% con ammortamento in 10 anni per una rata semestrale di circa 27.000,00 euro, e spese di istruttoria ridotte a 2.000,00 euro forfettari (invece dell'1,50% dell'importo del mutuo).

L'ipotesi prospettata (ipotizzando che 12.000,00 euro/ anno vengano coperti dal canone dovuto da Arcade srl) avrebbe determinato un onere annuale a carico degli enti convenzionati di 42.000,00 euro/ anno da suddividersi per 14.000,00 euro/ anno a carico di ciascuno dei Comuni di Graglia e Sordevolo e per 7.000,00 euro/ anno a carico del Comune di Muzzano e dell'Unione dei Comuni Alta Valle Elvo.

L'operazione di rinegoziazione consente di risparmiare circa 14.000,00 euro/ anno di interessi (rispetto alla situazione precedente) assorbendo in buona misura i mancati conferimenti di Provincia e CCIAA".

Viene, poi, riportata la seguente tabella riepilogativa dei residui attivi e passivi relativi al progetto e conservati nel rendiconto al 31 dicembre 2020:

| RESIDUI ATTIVI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Oggetto | Importo | Anno |
| Canoni da concessione gestione Eurovillages | 14.640,00 | 2019 |
| Rimborsi amministrazioni comunali per gestione convenzione "Eurovillages" | 3.590,00 | 2019 |
| Rimborsi amministrazioni comunali per gestione convenzione Eurovillages | 26.599,50 | 2020 |
| Rimborso per utilizzo immobili privati gestione Eurovillages | 6.700,00 | 2019 |

| RESIDUI PASSIVI | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|
| Oggetto | Importo | Anno |
| Rimborso per utilizzo immobili privati gestione Eurovillages | 6.631,60 | 2020 |
| Spese varie gestione associata Eurovillages | 614,67 | 2020 |
| Diritti di superficie progetto Eurovillages | 195,66 | 2019 |

Fonte dati: nota dell'11 maggio 2022 - Elaborazione Comune di Sordevolo

La seguente tabella, invece, riporta le somme a residuo presumibilmente alla data della richiamata nota (11 maggio 2022) a saldo delle gestioni 2019, 2020 e 2021:

| 2019 | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| Importo dovuto | 21.893,00 | 10.946,50 | 21.893,00 | 10.946,50 | 65.679,00 |
| Importo versamenti | 13.500,00 | 6.750,00 | | 10.946,50 | 31.196,50 |
| Versato nel 2021 c/residui | | 2.250,00 | | | 2.250,00 |
| Importo a debito | 8.393,00 | 1.946,50 | | 0,00 | 10.339,50 |
| 2020 | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
| Importo dovuto | 22.044,90 | 11.022,45 | 22.044,90 | 11.022,45 | 66.134,70 |
| Importo versamenti | 0,00 | 6.750,00 | | 11.117,17 | 17.867,17 |
| Importo a debito | 22.044,90 | 4.272,45 | | -94,72 | 26.222,63 |
| 2021 | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
| Importo dovuto | 21.763,69 | 10.881,84 | 21.763,69 | 10.881,84 | 65.291,06 |
| Importo versamenti | 0,00 | 6.750,00 | | 0,00 | 6.750,00 |
| Importo a debito | 21.763,69 | 4.131,84 | | 10.881,84 | 36.777,37 |
| Totale dovuto | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
| | 52.201,59 | 10.350,79 | | 10.787,12 | 73.339,50 |

* Gli importi relativi al totale del debito sono decurtati dalla quota a carico del Comune di Sordevolo.

Fonte dati: nota dell'11 maggio 2022 - Elaborazione Comune di Sordevolo

Vengono infine riportati i dati dei bilanci della gestione associata relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 così come esposti nelle seguenti tabelle:

| Esercizio 2019 | | | |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENTRATE | | | |
| Descrizione | previsione | accertamenti | riscossioni |
| Canone Arcade | 14.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso diritti di superficie (Arcade) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuzione Unione dei Comuni | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.750,00 |
| Contribuzione Graglia | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.500,00 |
| Contribuzione Muzzano | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.750,00 |
| Contribuzione Sordevolo | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Totale entrate | 75.340,00 | 54.000,00 | 27.000,00 |
| SPESE | | | |
| Descrizione | previsione | impegni | pagamenti |
| Rata mutuo Biverbanca | 61.000,00 | 54.790,34 | 54.790,34 |
| Rate diritti superficie | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| Iva a debito | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Varie - Imprevisti (fondo di riserva) | 3.000,00 | 2.188,68 | 2.188,68 |
| Totale spese | 75.340,00 | 65.679,02 | 56.979,02 |

| Esercizio 2020 | | | |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENTRATE | | | |
| Descrizione | previsione | accertamenti | riscossioni |
| Canone Arcade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso diritti di superficie (Arcade) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuzione Unione dei Comuni | 11.116,67 | 11.022,45 | 11.117,17 |
| Contribuzione Graglia | 22.233,33 | 22.044,90 | 0,00 |
| Contribuzione Muzzano | 11.116,67 | 11.022,45 | 6.750,00 |
| Contribuzione Sordevolo | 22.233,33 | 22.044,91 | 0,00 |
| Totale entrate | 66.700,00 | 66.134,71 | 17.867,17 |
| SPESE | | | |
| Descrizione | previsione | impegni | pagamenti |
| Rata mutuo Biverbanca | 55.000,00 | 54.790,34 | 54.790,34 |
| Rate diritti superficie | 6.700,00 | 6.869,49 | 6.869,49 |
| Iva a debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Varie - Imprevisti (fondo di riserva) | 3.000,00 | 2.474,88 | 2.474,88 |
| Totale spese | 66.700,00 | 66.134,71 | 64.134,71 |

| Esercizio 2021 | | | |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENTRATE | | | |
| Descrizione | previsione | accertamenti | riscossioni |
| Canone Arcade | 14.640,00 | 14.640,00 | 0,00 |
| Rimborso diritti di superficie (Arcade) | 7.000,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| Canoni locazione appartamenti | 20.000,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| Contribuzione Unione dei Comuni | 9.000,00 | 32.000,00 | 6.750,00 |
| Contribuzione Graglia | 18.000,00 | | |
| Contribuzione Muzzano | 9.000,00 | | |
| Contribuzione Sordevolo | 18.000,00 | 21.763,69 | 0,00 |
| Totale entrate | 95.640,00 | 98.793,69 | 30.440,00 |
| SPESE | | | |
| Descrizione | previsione | impegni | pagamenti |
| Rata mutuo Biverbanca | 54.900,00 | 54.790,34 | 54.790,34 |
| Rate diritti superficie | 7.000,00 | 6.870,00 | 6.631,60 |
| Spese diverse di gestione (cap. 1816/3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.377,36 |
| Spese diverse di gestione Eurovillage - utenze | 20.000,00 | 19.449,46 | 8.278,71 |
| Gestione amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Varie - Imprevisti (fondo di riserva) | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | 95.640,00 | 89.109,80 | 74.078,01 |

Fonte dati: nota dell'11 maggio 2022 – Elaborazione Comune di Sordevolo

Inoltre, con successiva nota del **23 maggio**, l'Ente ha ulteriormente rappresentato:

“Ad integrazione dei chiarimenti già forniti con nota prot. 2185 in data 11.05.2022 in riscontro alla richiesta istruttoria in oggetto, con riferimento alla "gestione associata del progetto Eurovillages" si precisa quanto segue:

- *il progetto consiste nella realizzazione di un "albergo diffuso" con ricettività assicurata da immobili, **in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà di privati che li hanno concessi in diritto di superficie**;*
- *l'investimento iniziale, necessario per la **ristrutturazione, messa a norma e arredamento degli immobili**, in fase realizzativa si è rivelato più consistente dei fondi europei di cui ha beneficiato il progetto;*
- *per far fronte a dette spese di investimento la società ha assunto, con garanzia fidejussoria rilasciata dai comuni aderenti, mutui bancari le cui rate di ammortamento sono state, fin da subito, assunte a carico degli enti soci che garantiscono un contributo annuale, inizialmente di complessivi € 40.000,00 e successivamente elevato ad € 51.000,00;*
- *la società ha impiegato i **fondi derivanti dall'accensione dei mutui esclusivamente per finanziare spese di investimento mentre le spese***

ordinarie di gestione del progetto erano coperte dai proventi derivanti dai ricavi dell'attività ricettiva;

- *i finanziamenti, sia quelli derivanti dai fondi europei e sia quelli derivanti dai mutui in questione, sono stati tutti impiegati dalla società nella fase iniziale di avvio del progetto;*
- *il progetto è ancora in corso di realizzazione e la relativa gestione, essendosi addivenuti alla liquidazione volontaria della società, è stata assunta dai Comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo e dall'Unione Montana Valle Elvo che vi provvedono in forma associata con convenzione il cui ente capo fila è il Comune di Sordevolo*”.

A fronte di tali riscontri, non ritenuti completamente chiarificatori, con nota del **22 settembre 2022**, si è invitato l'Ente a:

- precisare la finalità istituzionale perseguita dall'Ente mediante la delega di funzioni disposta con la convenzione citata, se quest'ultima si basi su una specifica normativa di settore e quali siano le “funzioni amministrative” delegate, di cui all'invocato art. 30 TUEL;
- precisare se gli immobili di proprietà comunale siano stati conferiti alla Società VEL s.r.l. e poi retrocessi o se, invece, siano sempre rimasti nella disponibilità degli Enti soci;
- allegare un elenco dettagliato degli immobili utilizzati per la gestione del progetto - sia di proprietà comunale che di privati - indicando per ciascuno di essi il valore originale e quello conseguente ai lavori di ristrutturazione;
- indicare i principali elementi contrattuali relativi alla costituzione del diritto di superficie (p.e. soggetti, oggetto, durata, corrispettivo). In particolare, si chiede di precisare quali siano i patti che regolano l'incremento di valore degli immobili che alla scadenza del diritto di superficie andrà a favore dei concedenti;
- relazionare in merito all'attuale gestione dell'albergo diffuso allegando nel contempo la documentazione a supporto; in particolare, dai bilanci della gestione associata trasmessi dall'Ente sembrerebbe che la stessa sia affidata a terzi, dal momento che dal bilancio 2021 risultano tra le entrate le voci “canone Arcade” e “rimborso diritti di superficie (Arcade)”;
- specificare quale sia lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi stimati per il suo completamento;
- assicurare in merito all'avvenuta rendicontazione dei fondi comunitari

e che la stessa non sia stata oggetto di eccezioni da parte dell'Ente finanziatore.

Inoltre, con riferimento, alle mancate rilevazioni contabili relative all' "accollo" dei mutui, rispetto alle quali l'Ente aveva precisato che *"non sono state registrate operazioni a valere sul titolo 6° dell'entrata in quanto non si sono concretizzate movimentazioni finanziarie da o verso il Comune di Sordevolo"* (cfr. nota del 23 dicembre 2021) si è evidenziato come, sostanzialmente, l'operazione sembrasse, invece, potersi ricondurre a quella disciplinata dal principio contabile 5.5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, almeno per la quota di spettanza degli altri soggetti, nella parte in cui precisa che *"[a]nalogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti"*.

Si evidenziava, infine, come non fosse chiaro come e quando fosse stato registrato contabilmente l'incremento del valore del patrimonio per la quota di propria competenza (incremento di valore dei beni immobili di proprietà/diritto di superficie e/o acquisto di beni mobili), richiedendo di fornire ulteriori chiarimenti.

Con nota del **26 settembre 2022** l'Ente ha riscontrato quanto segue.

Quanto alla finalità istituzionale perseguita con la vigente convenzione, l'Ente ha precisato essere quella *"riconducibile alla L.R. 14/2019 (art. 4, comma 3 lett. d), ossia allo sviluppo del turismo nelle aree montane che vede impegnata l'Unione montana ed il comune di relativa appartenenza. Tale era l'assetto normativo della funzione allocata nel momento della genesi del Progetto."*

Questa considerazione spiega la presenza, nella Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, nata in esito alla liquidazione della società pubblica Villaggi d'Europa, dell'Unione Montana Valle Elvo, che ha per missione lo sviluppo del turismo nelle aree montane. Invero nella costituzione della predetta Società avvenuta [nel] 2002 già figuravano nel contesto societario tali Enti locali".

Quanto ai beni immobili ha confermato che i medesimi non sono mai stati oggetto di conferimento all'estinta società VEL s.r.l. precisando che i medesimi *"sono sempre appartenuti ai soggetti pubblici, i quali hanno concesso la mera disponibilità alla VEL Srl"*.

In merito alle richieste avanzate attinenti agli immobili utilizzati, con particolare riferimento alla quantificazione dell'accresciuto valore a seguito dell'investimento relativo al progetto, l'Ente si è limitato ad allegare una

relazione, redatta a cura dello studio Boethos S.r.l.s. avente ad oggetto *“ricognizione delle consistenze e dello stato di conservazione/manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare destinato alla realizzazione del progetto comunitario denominato “villaggi d’Europa” e n. 13 schede di rilevazione degli immobili che costituiscono il complesso delle unità immobiliari, sia di proprietà comunale che di privati, utilizzate per la gestione del progetto.*

Da tale documento non è possibile rilevare quanto richiesto.

Con riferimento ai contratti di superficie in essere ha riferito quanto segue:

- *le parti sono il Comune di Sordevolo e, volta per volta, il privato proprietario del bene immobile;*
- *la durata del contratto è di anni 24, ossia dal 2004 al 2028;*
- *il corrispettivo è diverso per ogni contratto;*
- *il contratto di superficie indica genericamente che **“allo scadere del termine di durata del diritto di superficie, il diritto medesimo si ricongiungerà con la proprietà del bene. Le parti proprietarie acquisiranno, a quel punto, tutte le migliorie apportate al bene senza dovere corrispondere al comune superficiario, né ad altri soggetti, alcun indennizzo o risarcimento”.***

Quanto alla attuale gestione dell'albergo diffuso, ha precisato che *“esso è gestito in amministrazione diretta dal Comune di Sordevolo, in nome e per conto proprio e dei Comuni associati.*

Tale gestione deriva da una precedente procedura giudiziaria esperita vittoriosamente nei confronti della società Arcade, la quale ha portato alla restituzione al Comune del compendio immobiliare di narrativa ai sensi dell’artt. 669bis c.p.c. e 700 c.p.c..

Con riguardo all’aspetto contabile è doveroso esplicitare la corretta presenza in parte spesa del rimborso “diritti di superficie” poiché tale onere, come detto in precedenza, permarrà fino al 2028. In altre parole si tratta dei canoni annuali corrisposti ai soggetti privati che remunerano la cessione del diritto di superficie.

Nella parte entrata, invece, permane un residuo attivo di €. 8.692,00 che riguarda il mancato incasso da parte del concessionario Arcade. Si tratta di un residuo che verrà eliminato con il Consuntivo 2022, poiché il patrono Avv. Enoch ha certificato, a seguito della verifica sulle banche dati disponibili, che il Concessionario non ha beni aggredibili e non ha disponibilità economiche, del resto si tratta di una Società a responsabilità limitata semplificata, ossia costituita con un capitale sociale di €. 1,00, per cui risulta assolutamente antieconomico avviare qualsiasi azione esecutiva”.

Con riferimento allo stato di avanzamento del progetto, per il quale il Comune in precedente occasione aveva riferito essere ancora *“in fase di realizzazione”*,

ha precisato che *“i lavori sugli immobili pubblici e privati sono stati completati nell’anno 2006. Ora si tratta soltanto di gestire le locazioni attive del compendio immobiliare e ritrarne i canoni fino allo spirare dei contratti di superficie, termine ultimo di durata del progetto”*.

Quanto ai fondi comunitari concessi, ha assicurato in merito all’avvenuta rendicontazione, conclusasi nell’anno 2006 senza eccezioni di sorta.

In merito, infine, ai rilievi formulati inerenti all’assenza di qualsivoglia rilevazione contabile inerente alla contrazione del mutuo e l’incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare, l’Ente ritiene che *“la fattispecie non sia suscettibile sotto il principio contabile 5.5 poiché non si tratta né di anticipazione di liquidità né di concessione di finanziamenti. Invero nella seconda ipotesi va precisato che l’originario mutuo, accollato alle parti della Convenzione sottoscritta sotto l’art. 30 TUEL, venne acceso dall’allora Società Eurovillages, nell’epoca anteriore e prossima all’anno 2006. Pertanto ciò che ora viene rifiuto dalle parti contrattuali del Comune di Sordevolo, non è un finanziamento ma è un rimborso, in quota parte, della rata del mutuo.*

Il Comune di Sordevolo, pertanto, per conto della gestione associata, si è “accollato” le rate di ammortamento dei mutui in questione ed ha ritenuto di doverle imputare per la quota interessi al titolo 1° della spesa e per la quota capitale al titolo 4° della spesa, da finanziarsi, anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, con le entrate derivanti dalle quote a carico degli altri enti convenzionati che vengono introitati al titolo 3° dell’entrata.

Con riguardo all’incremento del valore del Patrimonio determinato dall’acquisto del mobilio e degli interventi sui fabbricati, occorre precisare che sebbene non vi sia traccia sugli ultimi cinque consuntivi (durata dell’ammortamento finanziario), esso si è comunque compiuto cinque anni dopo l’acquisto e l’intervento, ossia entro il 2011. Queste considerazioni consentono di affermare che, nemmeno per mero scrupolo contabile, l’incremento patrimoniale avrebbe necessità di essere ora iscritto sullo Stato Patrimoniale del Comune di Sordevolo. Stessa considerazione vale per i Comuni di Muzzano e Graglia parti della convenzione di narrativa”.

Infine, l’Ente con e-mail del 29 settembre 2022 con riguardo alla relazione allegata redatta dallo studio Boethos slrs ha precisato che:

“l’incarico è stato dato nel 2018 con trattativa mepa n. 720009 stipulata il 30/11/2018, CIG Z632604642, con determina n. 79 del 29/11/2018, oggetto “SPESA PER LA RICOGNIZIONE DELLE CONSISTENZE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE/MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO DENOMINATO “VILLAGGI D’EUROPA””.

Sulla determina è riportata questa motivazione:

“la Boethos srls con sede in Beinasco (TO), Strada Torino 3/B, presente sul MEPA alla Categoria: “Servizi di supporto direzionale e strategico, di supporto organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e merceologico”, è già stata incaricata dalla Villaggi d’Europa valle Elvo srl – in liquidazione della fornitura di servizi di supporto rispetto alla più generale vicenda in cui si inserisce l’oggetto dell’incarico in oggetto e che, pertanto, dispone di elementi di conoscenza che possono garantirne la migliore rispondenza all’obiettivo perseguito”.

Inoltre, il Comune di Sordevolo non disponeva personale interno sufficiente”.

Tutto ciò premesso, dai riscontri ricevuti e dalla documentazione acquisita, anche autonomamente attraverso la consultazione della banca dati Telemaco, emerge quanto segue.

Il **21 gennaio 2002** i comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano, la Provincia di Biella, la C.C.I.A.A. di Biella e la Comunità Montana Alta Valle Elvo costituirono la società “Villaggi d’Europa Valle Elvo S.r.l.” (d’ora in poi, anche VEL S.r.l.).

La società, con capitale sociale di 50.000 euro, sottoscritto dal Comune di Sordevolo per euro 10.000,00, aveva ad oggetto, tra l’altro:

- la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato dei comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano attraverso lo sviluppo in esso di attività commerciali e turistiche;
- al fine di favorire il risanamento urbanistico ed ambientale del centro storico e di elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed agli ospiti: l’acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, l’adattamento, l’arredo di beni immobili da adibire alla ricezione turistica e commerciale;
- la gestione diretta o per tramite di terzi di impianti e servizi turistici ricettivi ed alberghieri.

Con deliberazione n. 30 del 19 ottobre 2001 l’Organo consiliare autorizzò la partecipazione del comune di Sordevolo alla costituzione della VEL S.r.l. in quanto “*necessaria per lo sviluppo pilota Villages d’Europe nei comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano*”.

In parte motiva si legge che “*i comuni di Sordevolo [...], di Graglia [...] e di Muzzano [...] hanno approvato l’accordo di programma congiunto per promuovere e cofinanziare uno studio di fattibilità finalizzato a costituire, nei rispettivi centri storici, una rete di alloggi turistici secondo il modello “Villages d’Europe” sostenuto e promosso dalla Commissione Europea [...] finalizzato a costituire un sistema di offerta turistica innovativa in grado di valorizzare i patrimoni architettonici ed urbani*

locali nell'ambito delle risorse attrattive locali di tipo culturale, ambientale e storico produttive con importanti ricadute sul piano economico ed occupazionale".

Dalla relazione redatta dallo studio Boethos srls risulta che in data **26 luglio 2003** fu stipulata una convenzione fra gli allora soci e la Società "Villaggi d'Europa Valle Elvo s.r.l." regolante i reciproci rapporti inerenti e conseguenti al programma di sviluppo del territorio della Alta Valle Elvo; "l'atto prevedeva tra l'altro che la Società si impegnasse a curare la gestione operativa del progetto una volta ultimato, a cura del Comune di Sordevolo, l'approntamento delle residenze turistiche".

Viene inoltre precisato che la conclusione degli interventi di recupero delle residenze è attestata dal "Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori edili, arredi, corpi luminosi e complementi di arredo in data 9/6/2006".

Da quanto sopra sembrerebbe, pertanto, che i lavori di ristrutturazione e arredo degli immobili siano stati sostenuti direttamente dal comune di Sordevolo e che solo successivamente gli immobili siano stati messi a disposizione della Società.

Sempre dalla richiamata relazione risulta che la VEL S.r.l. a far data dal **20 aprile 2015** ha ceduto la disponibilità giuridica del complesso immobiliare alla società ARCADE s.r.l.s. con "passaggio di consegne e gestione" in pendenza della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda.

Il contratto sarebbe poi stato stipulato dopo quasi due anni, precisamente il 27 gennaio 2017, con scadenza il 31 dicembre 2028.

Con deliberazione consiliare n. 18 del **30 maggio 2017** venivano approvati i seguenti documenti:

- a) relazione prodotta dalla Boethos srls in data 15 maggio 2017 avente ad oggetto "fattibilità di massima per l'eventuale attivazione di un percorso di riassetto societario mirato al riequilibrio e miglioramento della situazione gestionale ed economico-patrimoniale della società Villaggi d'Europa Valle Elvo srl";
- b) schema di "Patti parasociali tra l'Unione dei comuni Valle Elvo ed i comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano al fine di addivenire alla liquidazione della società Villaggi d'Europa Valle Elvo S.r.l." e alla stipula di un accordo convenzionale;
- c) schema di "Protocollo di intesa per la cessione di quote della Provincia e C.C.I.A.A. di Biella della società Villaggi d'Europa Valle Elvo S.r.l.";
- d) schema di convenzione per la futura gestione associata del complesso aziendale.

Con successiva deliberazione consiliare n. 67 del **16 novembre 2018** è stato approvato il “verbale della Conferenza dei sindaci del 5 novembre 2018 e il piano finanziario e le linee guida della gestione cui dovrà attenersi l’ente delegato”.

Dalla medesima deliberazione risulta che:

- in data **8 gennaio 2018** è stato sottoscritto il protocollo di intesa per la cessione delle quote societarie della Provincia e della C.C.I.A.A. di Biella. L’accordo ha previsto la fuoriuscita dalla società dei richiamati soci a titolo gratuito¹ e, in seguito, la compagine sociale risultava la seguente:
 - Comune di Sordevolo 35%
 - Comune di Graglia 35%
 - Comune di Muzzano 20%
 - Unione dei comuni Alta Valle Elvo 10%

Il trasferimento delle quote è avvenuto in data **5 ottobre 2018**.

- in data **25 settembre 2018** l’Unione dei comuni Alta Valle Elvo e i comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo hanno sottoscritto:
 - i patti parasociali al fine di addivenire alla liquidazione della Società VEL S.r.l. ed alla stipula di un accordo convenzionale;
 - la convenzione per la gestione associata del progetto “Eurovillages”.
- in data **22 ottobre 2018** l’assemblea straordinaria dei soci della VEL S.r.l. ha deliberato la liquidazione volontaria della società e provveduto alla nomina del liquidatore.

La convenzione sottoscritta il 25 settembre 2018 ai sensi dell’art. 30 TUEL ha ad oggetto – a norma dell’art. 1 - il conferimento di *“delega al Comune di Sordevolo, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che accetta, delle funzioni amministrative necessarie per il completamento del progetto “Eurovillages”, in attuazione del programma di sviluppo della Alta Valle dell’Elvo, da realizzarsi con l’offerta sul mercato turistico di unità abitative e per la gestione, in genere, di attività mirate allo sviluppo economico dei territori dei Comuni di Graglia,*

¹ Il riferimento utilizzato dall’Ente all’onerosità dell’operazione è da attribuire al fatto che i soci uscenti hanno previamente versato gli arretrati dei contributi annuali, mentre la cessione delle quote è avvenuta a titolo gratuito.

Muzzano e Sordevolo.

2. La delega ha per oggetto, lo svolgimento di tutte le funzioni, anche di tipo amministrativo e decisionale, finalizzate alla gestione dei beni, mobili e immobili, e dei servizi già affidati alla Società "villaggi d'Europa valle Elvo srl" in forza della convenzione a rogito Notaio Massimo Ghirlanda del 26/7/2003. 3. Il Comune di Sordevolo subentrerà quindi nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi che residueranno dalla procedura di liquidazione volontaria della Società "villaggi d'Europa valle Elvo srl" e consistenti, sostanzialmente, nei contratti in essere con i proprietari degli immobili concessi in diritto di superficie (contratti già in capo al Comune di Sordevolo), nei contratti di mutuo in essere con [omissis] e nel contratto per la gestione delle unità abitative ad uso turistico in essere con la Società [omissis].

L'art. 3 della convenzione chiarisce che "1. La gestione associata dei servizi in oggetto della presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa meglio perseguibili con riferimento ad un ambito organizzativo, economico e territoriale più adeguatamente dimensionato rispetto a quelli dei singoli enti.

2. In particolare, la finalità è quella di realizzare "politiche di sviluppo" attraverso l'offerta di servizi turistici, o connessi al turismo, che hanno a riferimento un territorio che si caratterizza con riferimento agli aspetti di natura geografica e paesaggistica che non necessariamente coincidono con l'ambito territoriale dei singoli Comuni aderenti".

La convenzione stabilisce il seguente riparto delle spese di funzionamento: l'Unione dei Comuni Alta Valle Elvo per il 16,67%, il Comune di Graglia per il 33,33%, il Comune di Muzzano per il 16,67% ed il Comune di Sordevolo per il 33,33%; inoltre, ai sensi dell'art. 8 della convenzione gli enti deleganti sono tenuti ad anticipare al Comune di Sordevolo, in qualità di Ente delegato, almeno il 75% della spesa prevista ed approvata per lo svolgimento della gestione associata, entro sessanta giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Le "linee guida" relative alla gestione del progetto deliberate in sede di conferenza dei sindaci e approvate con la richiamata deliberazione n. 67/2018 prevedevano, in particolare, i seguenti punti.

1) "Ricognizione delle consistenze e dello stato di conservazione/manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare destinato alla realizzazione del progetto".

Tale ricognizione è stata successivamente affidata allo studio Boethos s.r.l.s. il 30 novembre 2018 e il relativo elaborato è stato trasmesso dall'Ente con la nota del 26 settembre 2022.

In particolare, da tale relazione risulta, per quanto di interesse, quanto segue.

“Nel complesso si sono visionati n. 13 edifici e n.12 unità immobiliari (su un totale di n. 32) non riuscendo ad accedere all’interno di n. 20 unità immobiliari (di cui n.18 occupate e n. 2 inagibili).

Si ritiene che la gestione attuata prima dalla Società “Villaggi d’Europa Valle Elvo s.r.l.” e poi dalla Società ARCADE s.r.l.s. abbia garantito un sufficiente stato di conservazione del patrimonio non evidenziando gravi criticità che possano impedire la conclusione dell’iniziativa prevista al 31/12/2028.

La consistenza debitoria dell’iniziativa all’attualità è rappresentata dal mutuo chirografario n. N. 46/40019565 di € 698.760,00 stipulato in data 0/11/2018 della durata di 15 anni (1a rata 1/1/2019) di cui il Comune di Sordevolo (in quanto capofila della gestione associata in convenzione) se ne è accollato il debito con atto Rep. 276.777.

Gli importi dei beni mobili (ricavati dal Certificato di collaudo tecnico amministrativo datato 9/6/2006) che sono stati acquisiti dal Comune di Sordevolo nell’ambito della iniziativa “Villaggi d’Europa” e poi affidati in gestione alla Società “Villaggi d’Europa Valle Elvo s.r.l.” (ora ARCADE) sono:

- arredi per € 778.089,60;
- corpi luminosi per € 129.582,00;
- complementi di arredo per € 96.307,20.

Non si ritiene che il valore economico all’attualità rappresenti per il Comune di Sordevolo una partita attiva: per tipologia e caratteristiche difficilmente i beni troverebbero acquirenti interessati. Anche sulla contabilità economica – patrimoniale tali beni non vengono più valutati poiché la percentuale di ammortamento annuo è pari al 10% e, pertanto, l’intero valore risulta completamente ammortizzato.

La consistenza debitoria può essere bilanciata dal valore di mercato dei beni immobili di proprietà o in diritto di superficie del Comune di Sordevolo legati all’iniziativa “Villaggi d’Europa”.

Gli edifici in proprietà del Comune di Sordevolo sono:

- Ca’ di Campra:
 - sup. commerciale lorda circa 90 mq + 1 autorimessa;
 - valore di mercato €/mq 550,001;
 - stima valore immobile: 60.000,00 €
- Ca’ dl’Alpina:

- sup. commerciale lorda circa 120 mq;
- valore di mercato €/mq 550,001;
- stima valore immobile: 66.000,00 €

Gli edifici in diritto di superficie fino al 31/12/2028 (data in cui i beni dovranno essere restituiti alla legittima proprietà) sono 11: il valore di tale diritto può essere rappresentato dal canone annuo di affitto di € 12.000,00 che la Soc. Arcade s.r.l.s. si è impegnata a versare (fino al 2028) per l'affitto del ramo di azienda della Soc. "Villaggi d'Europa Valle Elvo s.r.l." pari a complessivi 120.000,00 €.

Riassumendo:

Consistenza debitoria: - € 698.760,00

Beni mobili: + € 0,00

Beni in diritto superficie: + € 120.000,00

Beni in proprietà: + € 126.000,00

Saldo: - € 552.760,00

2) Definizione delle "pendenze" relative ai canoni dei diritti di superficie.

In particolare, si legge che risulta necessario "[v]erificare, in collaborazione e coordinamento con il liquidatore, la situazione dei pagamenti dei canoni per il diritto di superficie dovuti ai soggetti di cui al seguente elenco, accertandosi che vengano regolarmente definite tutte le partite in scadenza al 31 dicembre 2018.

Qualora si renda necessario un intervento economico straordinario si ritiene che lo stesso debba essere definito nell'ambito di accordo transattivo tra Comune di Sordevolo (in nome e per conto della gestione associata in convenzione) e la Villaggi d'Europa valle Elvo srl - in liquidazione.

L'intervento qui proposto ha il solo fine di definire le pendenze con i proprietari degli immobili acquisiti in diritto di superficie, a nulla rilevando rispetto agli obblighi in capo ad Arcade srls in forza del vigente contratto con Villaggi d'Europa valle Elvo srl - in liquidazione (rimborso dei canoni per i diritti di superficie) che permangono e che debbono formare oggetto di ogni azione utile a garantire l'esatto e completo adempimento della relativa obbligazione contrattuale".

3) Accordo transattivo tra il comune di Sordevolo (in nome e per conto della gestione associata) e la società VEL srl.

In particolare si legge che "[s]tante che il Comune di Sordevolo per poter garantire la continuità del progetto "Eurovillages" deve subentrare alla Villaggi

d'Europa Valle Elvo srl - in liquidazione nell'obbligazione passiva relativa all'indebitamento a lungo termine (mutui Biverbanca) così come deve poter disporre dei beni mobili nel tempo acquistati dalla società, si ritiene che si debba procedere ad un accordo transattivo che abbia ad oggetto, oltre all'indebitamento di lungo termine ed i beni mobili acquisiti direttamente dalla società, anche le pendenze relative ai diritti di superficie fino al 31 dicembre 2018 e le partite contabili iscritte nella parte attiva del Bilancio di Villaggi d'Europa valle Elvo srl - in liquidazione a titolo di "contribuzione soci".

Qualora la società non disponga di liquidità sufficiente a coprire interamente le pendenze relative ai canoni dovuti per i diritti di superficie si provvederà a garantirla con adeguato incremento del nuovo mutuo da stipularsi per l'estinzione di quelli in essere".

4) Ricognizione e conguaglio dei costi sostenuti direttamente da alcuni enti soci in nome e per conto della società

5) Accollo dei mutui in essere con Biverbanca

In particolare, risulta quanto segue.

Attualmente [5 novembre 2018] risultano in carico alla società tre mutui, per i quali i Comuni di Graglia, Sordevolo e Muzzano hanno a suo tempo prestato garanzia fidejussoria, contratti con Biverbanca.

| SITUAZIONE MUTUI BIVERBANCA AI 2016 (da atti rinegoziazione) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Numero Scadenza | Importo originario | Importo residuo | Tasso | Rata prevista 2018 | | | |
| | | | | Capitale | Interessi | Altro | Totale |
| 33003234 2032 | 150.000,00 | 131.962,48 | 5,88 | 5.496,42 | 7.454,15 | 958,35 | 13.908,92 |
| 22036542 2032 | 350.000,00 | 307.912,47 | 5,88 | 12.824,98 | 17.393,02 | 3.394,74 | 33.612,74 |
| 33004145 2029 | 125.000,00 | 112.669,65 | 6,32 | 6.223,04 | 6.307,07 | 1.041,04 | 13.571,15 |
| TOTALE | 625.000,00 | 552.544,60 | | 24.544,44 | 31.154,24 | 5.394,13 | 61.092,82 |
| Da stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 (contabilità società) | | | | | | | |
| Mutui passivi | | | | | | 438.287,44 | |
| Mutuo Biverbanca | | | | | | 107.174,78 | |
| TOTALE | | | | | | 545.462,22 | |

La situazione "aggiornata" dei tre mutui, a seguito del mancato pagamento di rate di ammortamento, risulta essere la seguente:

| Situazione stimata da Biverbanca al 30/11/2018 | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Mutuo | 33003234 | 22036542 | 33004145 | Totale |
| Residuo capitale | 121.274,88 | 282.974,74 | 98.264,03 | 502.513,65 |
| Rate insolte (quota capitale) | 15.005,29 | 62.570,12 | 22.203,72 | 99.779,13 |
| Interessi (da ultima rata scaduta al 30.11.2018) | 6.338,63 | 9.290,05 | 2.935,46 | 18.564,14 |
| Penale cod. 805 | 2.425,50 | 5.659,49 | 1.965,28 | 10.050,27 |
| Oneri cod. 401 (interessi rate insolte) | 13.416,98 | 47.526,27 | 11.451,58 | 72.394,83 |
| Dovuto alla data del 30/11/2018 (dato approssimativo) | 158.461,28 | 408.020,67 | 136.820,07 | 703.302,02 |

Il Comune di Sordevolo, di concerto con il liquidatore, concorderà con Biverbanca i termini e le condizioni di un nuovo mutuo (per 15 anni ed a tasso fisso, con applicazione delle condizioni previste dall'attuale contratto per il servizio di tesoreria recentemente stipulato tra Comune di Sordevolo e Biverbanca e con decorrenza dell'ammortamento dal 1° gennaio 2019).

L'importo del nuovo mutuo dovrà essere tale da garantire l'estinzione dei tre mutui attualmente in essere ed una residua disponibilità di liquidità in capo alla società per garantirle le risorse necessarie alla definizione della

procedura di liquidazione e delle partite contabili di cui al precedente punto 3.

6) Subentro nel contratto d'affitto d'azienda in essere tra la VEL srl e Arcade srls.

In merito si legge tra l'altro che: *“ il liquidatore, fatte tutte le verifiche necessarie rispetto a quanto affermato da Arcade srls, in particolare per quanto attiene alle corrispondenze con le scritture contabili di Villaggi d'Europa srl, debba addivenire ad un accordo transattivo con Arcade srls che consenta di azzerare la situazione a tutto il 1/12/2018.*

Il Comune di Sordevolo debba procedere al subentro, in luogo di Villaggi d'Europa srl ed a far data dal 1° gennaio 2019, nel contratto in essere con Arcade srls (omissis).

Viene infine approvato il seguente piano finanziario:

| ENTRATE CORRENTI | | SPESE CORRENTI | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| canone Arcade | 14.640,00 | Rata mutuo | 61.000,00 |
| rimborso diritti di superficie | 6.700,00 | Rate diritti superficie | 6.700,00 |
| Contribuzione Unione dei comuni | 9.000,00 | IVA a debito | 2.640,00 |
| Contribuzione Graglia | 18.000,00 | Gestione amm.va | 2.000,00 |
| Contribuzione Muzzano | 9.000,00 | Varie | 3.000,00 |
| Contribuzione Sordevolo | 18.000,00 | | |
| Totale entrate | 75.340,00 | Totale spese | 75.340,00 |

Quanto alla Società VEL srl, dalle verifiche effettuate sulla banca dati Telemaco, la stessa risulta cancellata per chiusura della procedura di liquidazione in data **15 novembre 2019**.

L'esame dei relativi bilanci, dal 2002 al 2019, ha messo in luce una situazione economica costantemente deficitaria. In sostanza la Società, costituita appositamente per la gestione del progetto, non è mai stata in grado di realizzare ricavi sufficienti alla copertura dei costi né della gestione caratteristica, né tanto meno di quella complessiva, e questo nonostante il contributo annuale riconosciuto dagli allora Soci a decorrere dal 2008.

In proposito, tra altro, almeno a decorrere dal 2016, non è chiaro come tale previsione potesse essere conforme all'art. 14 del TUSP e della costante giurisprudenza in materia.

Al fine di dare evidenza a quanto sopra esposto nelle seguenti tabelle si riportano alcuni dati di bilancio:

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 0,00 | 0,00 | 457.837,00 | 757.837,00 | 1.172.021,00 |
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 0,00 | 0,00 | 457.837,00 | 757.837,00 | 1.118.747,00 |
| Debiti v/banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.435,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.448,00 |
| Ricavi da contributi | 0,00 | 1.285.004,00 | 0,00 | 50.000,00 | 152.000,00 |
| Risultato di esercizio | -17.032,00 | 1.247.195,00 | -67.918,00 | -81.361,00 | -67.776,00 |
| Patrimonio netto | 32.968,00 | 1.280.162,00 | 1.212.246,00 | 1.130.883,00 | 1.063.109,00 |
| Dipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 1.313.930,00 | 1.313.930,00 | 1.336.708,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 |
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 1.200.610,00 | 1.140.564,00 | 1.102.158,00 | 1.056.907,00 | 994.837,00 |
| Debiti v/banche | 684.273,00 | 350.000,00 | 440.383,00 | 480.178,00 | 587.928,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 73.322,00 | 117.170,00 | 115.053,00 | 71.242,00 | 90.370,00 |
| Ricavi da contributi | 110.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 61.000,00 |
| Risultato di esercizio | -69.706,00 | -101.642,00 | -121.914,00 | -144.595,00 | -96.800,00 |
| Patrimonio netto | 993.402,00 | 891.760,00 | 769.848,00 | 625.255,00 | 528.454,00 |
| Dipendenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 |
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 932.767,00 | 870.699,00 | 808.629,00 | 808.629,00 | 746.559,00 | 746.559,00 |
| Debiti v/banche | 567.262,00 | 571.192,00 | 560.818,00 | 561.081,00 | 552.160,00 | 545.547,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 72.809,00 | 52.990,00 | 48.466,00 | 20.841,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| Ricavi da contributi | 51.000,00 | 0,00 | 69.338,00 | 33.000,00 | 79.000,00 | 39.000,00 |
| Risultato di esercizio | -105.791,00 | -113.091,00 | -48.320,00 | 5.561,00 | -1.296,00 | 34.424,00 |
| Patrimonio netto | 422.663,00 | 309.372,00 | 261.252,00 | 266.812,00 | 265.515,00 | 299.939,00 |
| Dipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 0,00 | 0,00 |
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 0,00 | 0,00 |
| Debiti v/banche | 0,00 | 0,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 12.000,00 | 0,00 |
| Ricavi da contributi | 8.000,00 | 0,00 |
| Risultato di esercizio | -263.950,00 | -21.076,00 |
| Patrimonio netto | 35.990,00 | -285.026,00 |
| Dipendenti | 0 | 0 |

I dati mostrano risultati di esercizio negativi a decorrere dall'anno di costituzione fino alla messa in liquidazione, con costante erosione del patrimonio netto, ed evidenziano l'incapacità della Società alla gestione del progetto secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, appare evidente che non trova riscontro quanto affermato dall'Ente con la nota del 23 maggio, in merito al fatto che *"le spese ordinarie di gestione del progetto erano coperte dai proventi derivanti dai ricavi dell'attività ricettiva"*.

Fanno eccezione l'anno 2003, che evidenzia un risultato di esercizio di circa 1,3 mln di euro, e gli anni 2015 e 2017 anch'essi conclusi con risultati positivi, ma per importi contenuti.

Al di là, poi, dei profili descritti emergono alcuni elementi sui quali è necessario acquisire chiarimenti.

Nell'esercizio 2003 l'utile di esercizio è stato conseguito grazie ad un contributo c/capitale di euro 1.285.004,00. Negli anni successivi e fino al 2008, anno da cui secondo quanto riportato dall'Ente i soci hanno deliberato un contributo annuale per sostenere il costo relativo all'indebitamento, sono stati riconosciuti ulteriori contributi per complessivi euro 312.000,00. Il totale di tale contribuzione ammonta quindi, fino al 2008, ad euro 1.597.004,00.

Quota parte di tali somme sono state utilizzate per sostenere quelli che nel bilancio della società sono iscritti come "Oneri su beni di terzi" per i quali il costo lordo al 31 dicembre 2005 è pari ad euro 757.837,00.

La differenza, avendo concorso i medesimi alla determinazione del risultato di esercizio - con particolare riferimento all'anno 2003 - ha determinato una "riserva da utili" in seguito utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio degli anni successivi.

Tale fattispecie sembra la medesima messa in evidenza dalla Boethos S.r.l.s. nella relazione del 15 maggio 2017 dalla quale risulta che *"la situazione della società permane fortemente critica e da una prima analisi dei bilanci del 2010 al 2015"*

sono emerse alcune "anomalie" (di cui le più rilevanti paiono essere quelle relative a: contributo UE contabilizzato quale "riserva straordinaria" ed utilizzato a copertura di perdite di esercizio; rinegoziazione mutui con proroga del periodo di ammortamento successivo alla scadenza dei diritti di superficie") (...)".

Al 31 dicembre 2006 risultava un debito v/banche di euro 532.435, che si ipotizza essere l'indebitamento contratto per far fronte ad ulteriori "oneri su beni di terzi"; stessa fattispecie al 31 dicembre 2007, ove il debito ammontava ad euro 684.273,00.

Tuttavia, l'incremento degli "oneri su beni di terzi" al 31 dicembre 2007 rispetto a quello al 31 dicembre 2005 - anno in cui non erano presenti debiti verso banche - era pari ad euro 556.093,00 (euro 1.313.930-757.837); non è chiaro per quali spese sia stato utilizzato il debito contratto per la parte eccedente l'incremento degli "oneri su beni di terzi".

Nell'anno 2008 il debito per mutui era pari ad euro 350.000,00, presumibilmente a seguito di estinzione dei mutui preesistenti ed alla contestuale "rinegoziazione" cui fa riferimento la relazione di Boethos s.r.l.s.

Come già rilevato, la situazione debitoria si incrementò ulteriormente con la sottoscrizione di altri due mutui - complessivamente per euro 275.000 - ed alla data del 31 dicembre 2017 il residuo debito (da bilancio della Società) ammontava ad euro 545.547,00, a cui, poi, deve sommarsi il debito pregresso per le rate non pagate, presumibilmente registrato dal liquidatore nell'esercizio 2018; infatti, dal conto economico risultano costi per interessi passivi ed altri oneri finanziari di euro 124.105,00 e l'esercizio si è chiuso con una perdita di euro 263.950,00.

Il bilancio finale di liquidazione evidenzia un patrimonio netto negativo di euro 285.026,00.

* * *

Rispetto a tutto quanto sopra riportato, nonostante le richieste istruttorie già trasmesse, risulta necessario che l'Ente chiarisca i seguenti aspetti.

Si evidenzia che, in disparte le valutazioni sulla gestione affidata alla Società all'attualità estinta, necessita approfondire, in particolare, l'ammontare complessivo dell'investimento, l'oggetto del medesimo, su quali beni sia stato effettuato e quale sia il beneficio già realizzato e/o che si prevede di realizzare a favore della comunità amministrata.

A tal fine si invita l'Ente a:

- precisare l'origine e la natura dei contributi ricevuti dalla Società, da

quali soggetti siano stati riconosciuti ed a quale fine. Qualora erogati dall'Ente, si chiede di allegare i provvedimenti autorizzativi;

- precisare quali spese sostenute dalla Società siano state finanziate con l'indebitamento da essa contratto, dal momento che l'incremento patrimoniale (oneri su beni di terzi) risulta inferiore al valore del debito assunto;
- chiarire rispetto al mutuo contratto dalla VEL srl n. 46/3004145 di euro 125.000 perché venga indicata dall'Ente solo una quota di euro 50.000,00;
- trasmettere un elenco dei beni acquistati dalla società e rilevati come "oneri su beni di terzi" per un totale di euro 1.353.527,00, il cui valore contabile al netto degli ammortamenti al 31 dicembre 2017 era pari ad euro 746.559,00, valore svalutato dal liquidatore ed in parte compensato con la chiusura del debito per mutui (poi sostanzialmente *accollato* dal comune di Sordevolo);
- chiarire come e in quale momento tali beni siano entrati nella disponibilità dell'Ente;
- precisare a quale titolo le unità abitative fossero "*occupate*" nel corso delle verifiche effettuate dalla soc. Boethos s.r.l.s., cioè se l'occupazione fosse riferita all'attività turistica e per quale motivo non sia stato possibile concordare la verifica, vista la rilevanza di tale attività;
- trasmettere un prospetto riportante il dettaglio degli oneri a fronte dei quali è stato contratto il nuovo mutuo di euro 698.760,00 (debito residuo, rate insolute, altri oneri, ecc.), dal momento che le linee guida approvate prevedevano la possibilità che il debito potesse finanziare anche spese non di investimento (cfr. punti 2, 3 e 5);
- confermare che le unità abitative utilizzate per il progetto "Eurovillages" siano complessivamente 13, di cui solo 2 di proprietà dell'Ente e 11 con diritto di superficie (limitatamente al comune di Sordevolo);
- confermare che la spesa relativa ai lavori/acquisti di beni durevoli relativi al collaudo tecnico del 9 giugno 2006 sia stata sostenuta direttamente dal comune di Sordevolo;
- precisare, quindi, la spesa complessiva sostenuta, indicando separatamente quella relativa ai lavori da quella relativa all'acquisto di arredi e complementi e, per ciascuna voce, la fonte di finanziamento, nonché se trattasi di immobile di proprietà o con diritto di superficie;

- precisare come siano state definite le "*pendenze*" relative ai canoni dei diritti di superficie;
- precisare con quali modalità e quali risorse strumentali ed umane l'Ente abbia in gestione l'albergo diffuso;
- relazionare sul fatto che tale progetto che - come risulta dagli atti - ha comportato ingenti investimenti, in parte anche con fondi europei, terminerà nel 2028, allo scadere dei contratti relativi ai diritti di superficie, le cui clausole contrattuali prevedono, tra l'altro, l'acquisizione da parte dei concedenti delle migliorie apportate senza ulteriori oneri.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Il Presidente

Ord. n. 46/2022

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge n. 266/2005, art.1 co.166 e seguenti;

Vista la Legge n. 213/2012;

Vista la Legge n. 190/2014, art. 1, commi 611 e seguenti;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la Deliberazione n. 3/2022 con cui è stato approvato il programma di controllo della Sezione per l'anno 2022;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore relativa all'esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Sordevolo (BI)**

ORDINA

Il Collegio della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte è convocato in Adunanza Pubblica per il giorno **26 ottobre 2022 ore 11,00**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Deliberazione relativa all'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n 266

Esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti in riferimento ai rendiconti esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Sordevolo (BI)**

Relatore: **Referendario dott. Massimo Bellin**



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671


e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

All'Ente è assicurato il più ampio contraddittorio, al riguardo si dispone che eventuali memorie e deduzioni dovranno essere trasmesse alla Sezione entro il **24 ottobre 2022**.

L'Ente è altresì invitato a partecipare all'adunanza pubblica anche con propri rappresentanti.

Il Presidente


Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in segreteria il 7 ottobre 2022

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Il Presidente

Al Sindaco del Comune di Sordevolo (BI)

All'Organo di Revisione

Via PEC

Oggetto: Convocazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Si invia l'ordinanza di convocazione della Sezione, in Adunanza pubblica, fissata per il giorno **26 ottobre 2022 ore 11,00** con allegato il deferimento per deliberare sull'esame delle relazioni redatte, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti in riferimento ai rendiconti esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Sordevolo (BI)**.

L'Ente è invitato a trasmettere deduzioni e/o documentazione entro il giorno **24 ottobre 2022**.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 145/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

| | | |
|----------|---------------------|-----------------------|
| Dott.ssa | Maria Teresa POLITO | Presidente |
| Dott.ssa | Laura ALESIANI | Referendario |
| Dott. | Diego Maria POGGI | Referendario |
| Dott. | Massimo BELLIN | Referendario relatore |
| Dott. | Fabio D'AULA | Referendario |
| Dott. | Paolo MARTA | Referendario |
| Dott.ssa | Maria DI VITA | Referendario |
| Dott. | Massimiliano CARNIA | Referendario |

nella Adunanza pubblica del 26 ottobre 2022

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR e n. 07/SEZAUT/2021/INPR, che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (c.d. *Legge finanziaria per il 2006*), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti, rispettivamente, degli esercizi 2019 e 2020; VISTE le deliberazioni n. 10/2021/SRCPIE/INPR e n. 3/2022/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2021 e 2022; VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Sordevolo (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le richieste istruttorie trasmesse al Comune con note del 9 dicembre 2021, del 27 aprile 2022 e del 22 settembre 2022, relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con note pervenute, rispettivamente, il 24 dicembre 2021, l'11 maggio 2022, il 23 maggio 2022, il 28 settembre 2022 ed il 29 settembre 2022;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 46 del 7 ottobre 2022, con la quale la Presidente ha ordinato la convocazione dell'Amministrazione comunale all'odierna adunanza pubblica;

VISTE le deduzioni dell'Ente, pervenute a questa Sezione entro il termine del 24 ottobre 2022, fissato con la citata ordinanza presidenziale;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

UDITI, per il Comune, il Sindaco, dott. Alberto MONTICONE, ed il consulente, dott. Gaetano CHIANTIA;

PREMESSO

L'art. 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e), Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che

"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".*

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze nn. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, Legge n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), Decreto Legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti le irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da

sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito dell'esame del rendiconto 2019 sono emerse alcune criticità ed irregolarità segnalate all'ente con nota istruttoria del 9 dicembre 2021, alla quale il medesimo ha dato riscontro con nota prot. 5575 del 23 dicembre 2021.

Prima di concludere la suddetta istruttoria, in applicazione del principio di continuità dei bilanci si è ritenuto opportuno procedere all'esame del rendiconto 2020, anche sulla base della relazione redatta dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 1, commi 166 segg., L. 23 dicembre 2005, n. 266, al cui esito sono emerse analoghe criticità.

Tenuto conto di quanto sopra indicato e dall'esame delle relazioni sui rendiconti 2019 e 2020, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione del **Comune di Sordevolo** sono stati svolti approfondimenti sui seguenti profili:

1. Verifica degli equilibri:
 - 1.1 Esercizio 2019;
 - 1.2 Esercizio 2020;
2. Capacità di riscossione ed accantonamento al FCDE esercizio 2020;
3. Risultato di amministrazione - parte vincolata fondi COVID-19 esercizio 2020;
4. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali esercizi 2019 e 2020;
5. Gestione associata del progetto *Eurovillages* ed indebitamento esercizio 2019.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposite schede di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

Dall'esame delle suddette deduzioni, rassegnate in riscontro dall'Ente, ed alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio, per l'odierna adunanza pubblica.

*** **

1. Verifica degli equilibri

1.1 Esercizio 2019

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'anno 2019, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (riga W1) di euro 118.974,66, un equilibrio di bilancio (riga W2) di pari importo, in assenza di accantonamenti e risorse vincolate finanziate con le risorse del bilancio, e, infine, un equilibrio complessivo (riga W3) di euro 26.979,19.

Rispetto all'equilibrio di bilancio (riga W2) ed all'equilibrio complessivo (riga W3), tenuto conto dei valori riportati nell'allegato a/1 al rendiconto, si rileva quanto segue.

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 emerge che l'Ente ha accantonato l'importo di euro 178.758,73, di cui euro 177.933,73 per FCDE ed euro 825,00 per altri accantonamenti.

I medesimi accantonamenti risultano indicati anche nell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, da cui emergono i seguenti dati:

| Analitico risorse accantonate | Risorse accantonate al 1/1/2019 (a) | Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b) | Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c) | Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d) | Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 80.798,19 | 0,00 | 0,00 | 97.135,54 | 177.933,73 |
| Altri accantonamenti | 5.965,07 | 0,00 | 0,00 | -5.140,07 | 825,00 |
| Totale risorse accantonate | 86.763,26 | 0,00 | 0,00 | 91.995,47 | 178.758,73 |

Fermi restando i valori indicati nella prima e nell'ultima colonna, che corrispondono rispettivamente al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2019, dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (missione 20 - programma 02) risulta che le risorse stanziare sono pari ad euro 111.000,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per l'importo di euro 97.135,54 e non nella colonna d), così come emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo

della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

L'analisi sopra riportata comporta l'errata compilazione del prospetto degli equilibri, nel quale l'importo di euro 97.135,54 (al netto della variazione in diminuzione di euro 5.140,07), è stato indicato quale variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto, anziché quale risorsa di parte corrente già accantonata nel bilancio.

Ne consegue che risulta errato il valore dell'equilibrio di bilancio (riga W2), che a sua volta deriva dalla sommatoria dei rispettivi valori di parte corrente (riga O2) e di parte capitale (riga Z2), al quale deve essere sottratto il menzionato importo di euro 97.135,54.

In sostanza, i valori corretti sono:

- equilibrio di bilancio di parte corrente (riga O2) euro 21.839,12 anziché euro 118.974,66;
- equilibrio di bilancio di parte capitale (riga Z2) euro 0,00 (importo invariato);
- equilibrio di bilancio complessivo (riga W2) euro 21.839,12 anziché euro 118.974,66.

Rimangono invariati gli importi dell'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), di parte capitale (Z3) e complessivo (W3).

Rispetto a quanto sopra, in riscontro a specifica richiesta istruttoria, nella sostanza l'Ente ha confermato i valori ricalcolati, specificando di aver avuto difficoltà nella redazione del prospetto per l'anno 2019 e, quindi, nella rappresentazione corretta degli equilibri di bilancio, in conseguenza delle modifiche apportate al medesimo per effetto della legge n. 145/2018, assicurando, al contempo, di aver elaborato correttamente quello relativo all'esercizio 2020; tuttavia, come esposto al paragrafo che segue, anche per l'anno 2020 il prospetto risulta compilato in modo errato.

1.2 Esercizio 2020

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, risulta un risultato di competenza (riga W1) di euro 228.480,08, un equilibrio di bilancio (riga W2) di euro 74.069,18 ed un equilibrio complessivo (riga W3) di euro 298.061,83.

Tuttavia, si rileva che tali valori non tengono conto di tutta la spesa stanziata nel bilancio a fronte dell'anticipazione di liquidità per euro 96.305,10, richiesta ed ottenuta ai sensi all'art. 116 D.L. n. 34/2020.

Rispetto a tale importo, infatti, sia nel questionario al consuntivo che nella relazione allo schema di rendiconto, l'Organo di revisione precisa che l'anticipazione richiesta è stata utilizzata solo per euro 81.308,73 - circostanza che corrisponde anche con quanto risulta da una nota pervenuta a questa Sezione da Cassa DD.PP. - e che la differenza di euro 14.996,37, conservata nei residui passivi del titolo 4, dovrà essere restituita al medesimo ente finanziatore. La somma di euro 81.308,73 è invece confluita nel risultato di amministrazione e risulta correttamente accantonata al Fondo Anticipazioni Liquidità.

Ciò nondimeno, nel prospetto di verifica degli equilibri, il richiamato importo di euro 81.308,73 non risulta indicato al rigo "F2) Fondo anticipazioni di liquidità", con ciò che ne è conseguito nella determinazione dei relativi valori.

Quanto all'equilibrio di bilancio ed all'equilibrio complessivo, tenuto conto dei valori riportati nell'allegato a/1 al rendiconto si rileva che la riduzione dell'accantonamento al FCDE ad euro 59.038,08, rispetto alla consistenza iniziale di euro 177.933,73, è stata indicata dall'Ente compilando sia la colonna c) "*risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020*" - riportando lo stanziamento definitivo del FCDE (missione 20 - programma 02), pari ad euro 106.398,47 - sia la colonna d) "*variazione agli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto*", per euro -225.294,12.

Tale modalità di compilazione non appare corretta, in quanto il decremento del fondo avrebbe dovuto essere indicato soltanto alla colonna d) per euro -118.895,65: ciò emerge dalle già richiamate istruzioni per la compilazione dell'allegato a/1.

Posto quanto sopra, gli equilibri di bilancio corretti sono indicati nella seguente tabella, ove vengono riportati anche i valori approvati dall'Ente (per sintesi di esposizione vengono riportati solo i rigi valorizzati e quelli di interesse):

| Equilibrio economico-finanziario rendiconto 2020 | Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | valori approvati | valori corretti |
| Equilibrio di parte corrente | | |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | 1.330.658,38 | 1.330.658,38 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | 1.078.864,78 | 1.078.864,78 |
| D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | 13.762,40 | 13.762,40 |
| F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | 164.061,07 | 164.061,07 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 14.996,37 |
| F2) Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | 81.308,73 |
| G) Somma finale | 73.970,13 | -7.338,60 |
| Altre poste differenziali | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti | 33.660,82 | 33.660,82 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 96.305,10 | 96.305,10 |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | 203.936,05 | 122.627,32 |
| Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 111.398,47 | 5.000,00 |
| Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | 43.012,43 | 43.012,43 |
| O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente | 49.525,15 | 74.614,89 |
| Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) | -223.992,65 | -117.594,18 |
| O3) Equilibrio complessivo di parte corrente | 273.517,80 | 192.209,07 |
| Equilibrio di parte capitale | | |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | 0,00 | |

| Equilibrio economico-finanziario rendiconto 2020 | Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| | valori approvati | valori corretti |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | 123.000,00 | 123.000,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | 440.516,37 | 440.516,37 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | 96.305,10 | 96.305,10 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | 442.667,24 | 442.667,24 |
| Z1) Risultato di competenza in c/capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 0,00 | 0,00 |
| Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | 0,00 | 0,00 |
| Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | 0,00 | 0,00 |
| Z3) Equilibrio complessivo in capitale | 24.544,03 | 24.544,03 |
| Equilibrio finale | | |
| W1) Risultato di competenza | 228.480,08 | 147.171,35 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N | 111.398,47 | 5.000,00 |
| Risorse vincolate nel bilancio | 43.012,43 | 43.012,43 |
| W2) Equilibrio di bilancio | 74.069,18 | 99.158,92 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) | -223.992,65 | -117.594,18 |
| W3) Equilibrio complessivo | 298.061,83 | 216.753,10 |

Invitato a chiarire la modalità di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri che non ha tenuto conto di quanto sopra illustrato, l'Ente ha riferito che, anche in questo caso, si è trattato di errori di compilazione, causati da difficoltà interpretative e si è impegnato a provvedere alla relativa correzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, pur rilevando che l'entità degli errori non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri, accerta per gli esercizi 2019 e 2020 l'errata compilazione dell'allegato a/1 e del prospetto di verifica degli equilibri; al riguardo, pur riconoscendo che gli allegati a/1, a/2 e a/3 hanno costituito una rilevante novità nella redazione del rendiconto a decorrere dall'esercizio 2019, richiama l'attenzione dell'Ente circa la loro corretta compilazione, posto che eventuali errori incidono sulla determinazione degli equilibri di bilancio e, quindi, sulla corretta esposizione dei risultati dell'esercizio (cfr. Sez. Piemonte, n. 68/2022).

Quanto alla correzione dei richiamati allegati a cui l'Ente fa riferimento, è opportuno ricordare che la medesima deve essere disposta con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto, di competenza dell'Organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), TUEL; inoltre, è appena il caso di ricordare che i dati presenti sulla BDAP devono corrispondere a quelli approvati dal Consiglio anche a seguito di motivata rettifica.

Invitato a precisare se nel tempo intercorso abbia provveduto nei termini di cui sopra alla preannunciata correzione dei richiamati allegati al rendiconto, l'Ente ha riferito che la medesima è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale previsto per il 29 ottobre 2022.

2. Capacità di riscossione ed accantonamento al FCDE esercizio 2020

In merito alla capacità di riscossione, già in sede di esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 erano state riscontrate alcune criticità e, pertanto, con nota del 2 ottobre 2020 l'Ente era stato invitato a fornire raggugli in merito alle attività relative al recupero - anche coattivo - delle entrate proprie, nonché delle misure già attuate e/o programmate per migliorare la capacità di riscossione.

In particolare, si rilevava che, limitatamente alle entrate proprie (titolo 1 e 3) l'andamento della riscossione nel triennio 2016-2018 era stato quello riportato nella seguente tabella:

| | c/competenza | | | c/residui iniziali | | | complessiva | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| titolo 1 | 91,12% | 85,97% | 91,25% | 5,19% | 6,55% | 9,60% | 76,74% | 67,55% | 69,26% |
| titolo 3 | 57,70% | 58,01% | 54,16% | 39,45% | 43,62% | 54,99% | 46,70% | 49,18% | 54,53% |

Con nota di riscontro del 16 ottobre 2020 l'Ente aveva riferito di essere consapevole delle difficoltà di gestione e realizzazione delle entrate proprie ed aveva assicurato di aver attivato le misure necessarie per il recupero delle partite relative agli

anni precedenti; inoltre, aveva riferito di aver provveduto all'affidamento del servizio di "supporto specialistico alla gestione integrata e riscossione delle entrate comunali per il quinquennio 2020-2025", aggiudicato con determinazione n. 41 del 16 giugno 2020 ed avente ad oggetto la gestione di tutte le entrate comunali, sia tributarie che extratributarie.

In effetti, la capacità di riscossione in c/residui delle medesime entrate nel corso dell'**esercizio 2019** ha registrato un miglioramento per quanto riguarda le entrate tributarie (titolo 1), passando **dal 9,60% al 54,73%**; tuttavia, il miglioramento è da riferirsi esclusivamente all'incasso dei fondi perequativi la cui erogazione era stata sospesa dal competente Ministero, per inadempienza alla compilazione dei questionari SOSE. Escludendo tali fondi, la percentuale sarebbe stata del **13,53%**, segnando, pertanto, un miglioramento più contenuto.

Si registra, invece, un'ulteriore contrazione della capacità di riscossione delle entrate extratributarie, che passa dal **54,99% del 2018 al 30,07% del 2019**.

Rispetto al periodo precedente, l'esame dei dati contabili del **rendiconto 2020** estratti dalla BDAP sembra evidenziare qualche miglioramento, nonostante i significativi effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato l'adozione di norme riguardanti anche la riscossione; tale circostanza è confermata anche dall'Organo di revisione nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 38): la riscossione in c/residui si attesta, infatti, a circa il **19% per il titolo 1 ed al 54% per il titolo 3**, percentuali che comunque appaiono piuttosto contenute con riferimento alle entrate tributarie.

Più in generale si rileva che anche la capacità di riscossione complessiva di tutte le entrate non registra percentuali soddisfacenti, attestandosi a circa il 61% nell'esercizio 2018 ed a circa il 57% negli esercizi 2019 e 2020.

Strettamente correlato alla capacità di riscossione - in particolare, delle entrate proprie - è il tema dell'accantonamento al FCDE: infatti, *"il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l'esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011»* (Sez. Piemonte, n. 3/2021).

È essenziale, inoltre, che l'accantonamento sia correttamente determinato, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sia nel corso della gestione e, infine, in sede di rendiconto, poiché lo stesso è lo strumento con il quale viene *sterilizzato* il rischio

di inesigibilità delle entrate accertate – seppur riferito al *trend* storico delle riscossioni – evitando, quindi, di finanziare spese che potrebbero non avere idonea copertura finanziaria, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

In merito, si rileva che al 31 dicembre 2020 il fondo è di euro 59.038,08, di cui euro 23.679,31 a fronte dei residui del titolo 1 - pari a circa il 10% dei medesimi - ed euro 35.358,77 a fronte dei residui del titolo 3 - pari a circa il 15% dei medesimi.

Ai fini della determinazione del fondo, a decorrere dal 2019 l'unico criterio adottabile è quello ordinario, come disciplinato dal principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* D.L. n. 18/2020, che consentiva di determinare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli del 2020 (cfr. risposta positiva alla domanda 4.2 della Sezione I – gestione finanziaria).

Alla luce di quanto sopra esposto e nonostante il miglioramento riscontrato nel corso dell'anno 2020, il FCDE appare sottostimato rispetto alla percentuale di riscossione in conto residui sopra evidenziate.

Tale circostanza è confermata anche nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pagg. 38-39), nella quale l'Organo di revisione sembra esprimere qualche perplessità sulla congruità del fondo, dal momento che, ai fini della sua determinazione, risultano presi in considerazione solo alcuni dei residui attivi, sia del titolo 1 che del titolo 3; per tale motivo, esso ha invitato l'Ente a non applicare la parte disponibile del risultato di amministrazione, come peraltro disposto anche dal principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nella parte in cui prevede che “[f]ino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”.

Infine, si rileva che risultano cancellati definitivamente dal bilancio residui attivi iniziali per complessivi euro 240.512,49, al netto dei maggiori residui riaccertati, di cui euro 165.677,97 del titolo 1 ed euro 29.924,55 del titolo 3; rispetto a tali operazioni, nel questionario al rendiconto l'Organo di revisione opina che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito non è stato adeguatamente motivato (cfr. risposta negativa alla domanda 5.2.1.1 della Sezione I), mentre nella relazione allo schema di rendiconto afferma l'esatto contrario (cfr. pag. 16).

In sede istruttoria l'Ente è stato, quindi, invitato a:

- trasmettere una circostanziata relazione in merito alle misure già adottate per migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie, allegando una tabella

che riepilogasse, per ciascuna voce delle entrate dei titoli 1 e 3, i dati riguardanti la riscossione realizzata a seguito sia di "avvisi bonari" che di azioni coattive negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, in termini di risorse incassate e percentuali di realizzazione rispetto ai residui esistenti ed ai carichi affidati per i tributi di anni precedenti;

- fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2020, trasmettendo i prospetti di calcolo e motivando le esclusioni operate;
- trasmettere l'elenco dei residui attivi cancellati definitivamente dal bilancio con l'indicazione dell'importo, dell'anno di provenienza e delle motivazioni che ne hanno comportato l'inesigibilità e/o l'insussistenza, motivando anche la discrasia informativa tra quanto riportato nella relazione allo schema di rendiconto e nel questionario al consuntivo.

In riscontro, l'Ente ha confermato di essersi attivato per il recupero delle partite pregresse per mezzo dell'affidamento ad impresa esterna ed ha prodotto la seguente tabella riepilogativa delle emissioni 2020/2021:

| Anno emissione | Entrata | Tipo Azione | N° | Importo emesso | Importo incassato |
|----------------|----------|--------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| 2021 | TARI | sollecito/notifica avviso anno 2016 | 85 | 16.113,00 € | 4.716,00 € |
| 2020/21 | IMU/TASI | accertamenti IMU/TASI anni 2015/2020 | 1034 | 340.393,38 € | 156.154,49 € |
| 2020/21 | IMU | ravvedimento 2015/2019 | 59 | 11.027,17 € | 11.027,17 € |
| 2020/21 | TASI | ravvedimento 2015/2019 | 24 | 2.084,27 € | 2.084,27 € |
| 2021 | IMU | ravvedimento 2020 | 98 | 20.219,96 € | 20.219,96 € |
| 2020 | BIM | ingiunzioni anni 2015-2018 | 5 | 22.354,00 € | 20.553,68 € |
| 2021 | AFFITTI | ingiunzioni anni 2016-2021 | 11 | 108.598,00 € | 1.305,09 € |

L'Ente ha aggiunto che sono in fase di completamento le attività di accertamento IMU e TARI per le annualità 2017-2021, delle entrate patrimoniali fino all'anno 2021 e dei "sovracanonici bacini imbriferi montani - BIM" per gli anni 2019-2021.

Quindi, ha infine evidenziato che "l'attività coattiva è stata sospesa dai diversi DPCM emanati in fase di pandemia fino al 31/08/2021" e che "fatte salve diverse disposizioni normative [...] si prevede l'avvio dell'attività coattiva entro il secondo semestre 2022".

Relativamente ai dati comunicati - dai quali risulta incassato circa il 41% degli importi accertati e/o oggetto di sollecito - e da quanto precisato dall'Ente, emerge un

certo ritardo nell'attivazione delle misure necessarie al recupero tempestivo delle proprie entrate, sia tributarie che extratributarie.

Sul punto, in primo luogo occorre evidenziare che la tempestività delle azioni esattive è un fattore cruciale per migliorare l'entità del recupero effettivo e, tra l'altro, riduce la probabilità che intervengano eventi avversi in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali del debitore (cfr. Sez. Piemonte, n. 103/2022).

Inoltre, appare necessario *"porre in essere ogni opportuna iniziativa per il recupero coattivo dei crediti, anche al fine di evitarne la prescrizione, fattispecie che può comportare, altresì, profili di responsabilità erariale"* (Sez. Piemonte, n. 73/2022); d'altra parte, anche recentissimamente il giudice contabile ha accertato la responsabilità amministrativa in considerazione di *"una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI"* (Sez. giur. Umbria, 9 settembre 2022, n. 62).

Infine, come questa Sezione ha già avuto modo di osservare, *"[c]on specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione"* (Sez. Piemonte, n. 3/2021).

In merito, poi, ai criteri seguiti per la quantificazione del FCDE, l'Ente ha trasmesso un prospetto che riporta esclusivamente i capitoli presi in considerazione ai fini del calcolo dell'accantonamento: non risultano indicate le motivazioni di esclusione dei residui non considerati, né le medesime vengono specificate dall'Ente nella nota di riscontro.

Ad ogni modo, dall'esame del richiamato prospetto e dell'elenco dei residui attivi estratto dalla BDAP emerge quanto segue.

Quanto al titolo 1, i cui residui ammontano ad euro 230.006,62, risulta essere stato considerato solo il credito relativo all'*"IMU: recupero evasione esercizi precedenti"* per euro 23.679,31 valorizzato al 100%, mentre sono stati esclusi tutti i restanti; in particolare, non sono stati considerati i residui attivi relativi a:

- IMU su fattispecie diverse da prima abitazione di euro 20.000;
- TOSAP di euro 26.032;
- TARI – recupero evasione di euro 25.866,97;
- TARI di euro 111.861,41;
- TASI recupero evasione anni precedenti di euro 5.000.

Quanto al titolo 3, i cui residui ammontano ad euro 238.09,77, sono stati considerati solo i rimborsi sovracanone bacini imbriferi, i fitti reali di fabbricati ed il canone centralina idroelettrica.

Non sono considerati alcuni residui che per loro natura non sembrerebbe potersi escludere dal calcolo dell'accantonamento; ad esempio, prendendo in considerazione soltanto le voci più consistenti, vengono esclusi:

- fitti attivi area anfiteatro per euro 16.140,60;
- rimborsi diversi da imprese per euro 22.398,08;
- introiti diversi per euro 11.545,00.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi del principio contabile 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, non sono oggetto di svalutazione solo *"i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale"* (cfr. Sez. Piemonte, n. 68/2022).

Ed ancora, va rammentato l'esempio 5 dell'appendice tecnica al D.Lgs. n. 118/2011, relativo alla determinazione del FCDE, nel riconoscere la discrezionalità dell'Ente nell'individuazione di quali entrate possano dar luogo a crediti di dubbia esigibilità o difficile esazione, prescrive: *"con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio"*.

Per quanto riguarda, infine, le motivazioni che hanno comportato la cancellazione dei crediti residui per inesigibilità ovvero insussistenza, l'Ente ha riferito trattarsi di errato accertamento ovvero di residuo di stanziamento oppure di minore entrata.

Ora, pur tenendo conto delle iniziative assunte dall'Ente e degli effetti derivanti, a decorrere dal mese di marzo 2020, dai provvedimenti emergenziali, da quanto sopra emerge una scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie, soprattutto in conto residui.

Inoltre, l'accantonamento al FCDE appare sottostimato rispetto ai residui conservati, in quanto calcolato escludendo alcune categorie di entrate che generalmente, per loro natura, espongono l'Ente al rischio di inesigibilità e senza che tale esclusione sia stata adeguatamente motivata.

Si rileva, infine, che taluni residui definitivamente cancellati dal conto del bilancio risalgono ad annualità pregresse, essendo riferiti agli anni 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017, oltre che al 2018 e 2019. La cancellazione di tali importi a fronte delle motivazioni

addotte e a distanza di diversi anni pone in dubbio la corretta esecuzione delle operazioni di riaccertamento dei residui effettuate negli esercizi precedenti.

In merito, con le deduzioni del 21 ottobre 2022 l'Ente ha precisato che *"valuterà la possibilità di ulteriori interventi, in aggiunta a quelli già assunti, per migliorare la capacità di realizzazione delle entrate proprie o quantomeno per incrementare gli accantonamenti al FCDE"*.

Ciò posto, pur prendendo atto delle iniziative assunte e di quanto riportato dall'Ente nel richiamato riscontro, la Sezione accerta una scarsa capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie, invitando l'Ente a monitorare con attenzione l'andamento di tali residui e ad assumere ogni iniziativa utile a potenziarne la capacità di riscossione.

Il Collegio, inoltre, accerta la non adeguata quantificazione del FCDE accantonato al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, in quanto non coerente con le disposizioni contenute nel principio contabile di cui al paragrafo n. 3.3, allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011.

Infine, raccomanda di porre maggiore attenzione alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, da effettuarsi nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 228, comma 3, TUEL e dai principi contabili vigenti.

3. Risultato di amministrazione - parte vincolata fondi COVID-19 esercizio 2020

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla DAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 217.132,32, di cui parte accantonata di euro 147.473,28, parte vincolata di euro 43.012,43 e parte disponibile di euro 26.646,61.

Tale composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 deriva dalla rettifica operata con delibera consiliare n. 16 del 29 giugno 2021, con la quale si è provveduto a riconciliare la parte vincolata del risultato di amministrazione con le risultanze della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per dare evidenza dei trasferimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le suddette somme *"sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*. Inoltre, in virtù della medesima disposizione, *"le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa [...] sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi*

dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Posto quanto sopra, l'Ente è stato invitato a:

- fornire un elenco dei fondi assegnati sia ai sensi degli artt. D.L. n. 34/2020 e 39 D.L. n. 104/2020 (c.d. "fondone") sia per specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese, con l'indicazione del relativo importo assegnato, accertato e riscosso;
- trasmettere copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, completa di tutte le sue parti e della relativa ricevuta di invio al MEF;
- precisare se la certificazione trasmessa al MEF sia stata oggetto di segnalazioni di anomalie da parte di quest'ultimo e, in tal caso, le relative osservazioni ed eventuali correzioni apportate;
- compilare una tabella di riconciliazione tra le risultanze della predetta certificazione, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di amministrazione, motivando le eventuali differenze.

L'Ente ha trasmesso l'elenco dettagliato dei fondi attribuiti, accertati e riscossi, nonché copia della certificazione inviata al MEF ai sensi dell'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, dichiarando che quest'ultima non è stata oggetto di segnalazioni di anomalie.

Inoltre, ha prodotto la seguente tabella di riconciliazione tra le risultanze della suddetta certificazione, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di amministrazione:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Fondo funzioni fondamentali art. 106 d.l. n. 34/2020 ed art. 39 d.l. n. 104/2020 assegnato all'ente | + | 68.280,86 € |
| Saldo complessivo tra minori/maggiori entrate, totale minori spese e totale maggiori spese risultante dalla certificazione | - | 36.060,00 € |
| Totale avanzo vincolato al 31/12/2020 (solo se la differenza è positiva)* | = | 32.220,86 € |

Al riguardo, l'Ente ha precisato di aver utilizzato la seguente formula, per il calcolo del vincolo del rendiconto 2020:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Fondo funzioni fondamentali art. 106 d.l. n. 34/2020 ed art. 39 d.l. n. 104/2020 assegnato all'ente | + | 68.280,86 € |
| Saldo complessivo tra minori/maggiori entrate, totale minori spese e totale maggiori spese | - | 36.060,00 € |
| risultante dalla certificazione | | |
| Quota tari garantita anno 2020 | + | 10.791,57 € |
| Totale avanzo vincolato al 31/12/2020 | = | 43.012,43 € |
| Di cui avanzo vincolato da leggi | | 36.395,95 € |
| Di cui avanzo vincolato da trasferimenti | | 6.616,48 € |

Il Collegio prende atto che l'importo del fondo funzioni fondamentali corrisponde con quanto attribuito all'Ente a tale fine (banca dati Finanza Locale), che il saldo indicato corrisponde con la certificazione trasmessa in copia e che la quota vincolata al risultato di amministrazione corrisponde con le risultanze del rendiconto.

4. Tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali esercizi 2019 e 2020

Nell'anno 2019 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013, è pari a 104,71 giorni (cfr. pag. 36 della relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto), e quindi, seppur in miglioramento rispetto all'anno 2018 (162,69 giorni), registra comunque ritardi consistenti.

Tale criticità fu già oggetto di richiesta istruttoria in sede di esame dei rendiconti 2017 e 2018, in riscontro alla quale l'Ente, al fine di ricondurre l'indice nei parametri di legge, indicò l'intenzione di assumere alcune misure dirette soprattutto a migliorare la capacità di riscossione e, conseguentemente, la gestione e la consistenza di cassa.

A seguito di specifica richiesta istruttoria finalizzata ad ottenere aggiornamenti circa l'efficacia delle misure correttive preannunciate, con nota di riscontro del 24 dicembre 2021 l'Ente ha riferito che, *"a fronte delle criticità già segnalate dalla Sezione con la richiesta istruttoria in data 2/10/2020, le misure già allora individuate dall'ente e finalizzate a migliorare la capacità di riscossione e quindi la gestione e consistenza di cassa, pur non essendosi ad oggi rivelate pienamente risolutive, hanno sicuramente inciso positivamente nella determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti, che, a fronte dell'indice annuale 2020 pari a 189,53, nei primi tre trimestri del 2021 registra i seguenti valori: 1° trim. = indice 114,84; 2° trim. = indice 52,08; 3° trim. = indice 71,00"*.

In effetti, l'indice di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato rispettivamente di 172, 163, 104 e 189 giorni.

Tali valori, spropositatamente superiori alle tempistiche di pagamento previste dalla normativa di riferimento, rappresentano un indice di criticità della gestione finanziaria, la quale deve essere improntata ad un regolare flusso dei pagamenti, ed è da ricondurre in buona parte alle difficoltà già evidenziate in termini di riscossione delle entrate proprie; tale circostanza era stata confermata anche dall'Ente in riscontro alla già citata nota istruttoria avente ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 (cfr. nota 3898 del 16 ottobre 2020).

Al fine di ridurre il debito pregresso, nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha richiesto ed ottenuto un'anticipazione di liquidità ai sensi all'articolo 116 D.L. n. 34/2020, per euro 81.308,73; tuttavia, la misura posta in essere non appare risolutiva, in quanto, dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, risulta che l'Ente ha dovuto provvedere a stanziare nella parte corrente del bilancio il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) previsto dall'art. 1, commi 859 segg., legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii..

Inoltre, al 31 dicembre 2020 il rapporto tra i residui passivi e gli impegni di competenza delle spese correnti è pari a circa il 51%, attestandosi quindi ad un valore considerevolmente elevato, seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (nel 2019 era pari al 64%).

In riscontro a specifica richiesta istruttoria, l'Ente ha riferito che nel 2021 l'indice è sceso a 93,06 giorni ed ha indicato che intende assumere le seguenti iniziative per ulteriormente ridurlo:

- migliorare la capacità di realizzazione delle entrate, con conseguente incremento della disponibilità di cassa;
- utilizzare, in termini di cassa, le entrate vincolate, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 195 TUEL;
- utilizzare l'anticipazione di tesoreria, entro i limiti previsti dall'art. 222 TUEL.

Al riguardo, si osserva che, in disparte le auspiccate misure volte al miglioramento dell'attività di riscossione di cui si è trattato in precedente paragrafo, le altre due iniziative ipotizzate costituiscono interventi straordinari, con tutti i limiti che ne derivano.

Infatti, con particolare riferimento all'ultima delle tre fattispecie individuate dall'Ente, questa Sezione ha già avuto occasione di ricordare che "[l]'*anticipazione di tesoreria deve essere una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve*

ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili e non deve rappresentare uno strumento di gestione ordinaria della carenza di liquidità dovendo l'Ente attivare i fisiologici strumenti di leva monetaria (come ad esempio l'attivazione riscossione anche coattiva delle entrate proprie, la lotta effettiva all'evasione, riorganizzazioni e riduzioni di spesa)" (Sez. contr. Piemonte, n. 68/2019).

In proposito l'Ente ha da ultimo assicurato che si attiveranno misure finalizzate ad incrementare la disponibilità di cassa e, quindi, a migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali.

A fronte di quanto sopra esposto, il Collegio accerta per gli esercizi 2019 e 2020 la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 è pari, rispettivamente, a 104 e 189 giorni.

5. Gestione associata del progetto Eurovillages ed indebitamento

5.1 Dall'esame del questionario al consuntivo 2019 è emerso che nel corso dell'esercizio non si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto (cfr. risposta negativa alla domanda 1.2 della Sezione II); tale circostanza è confermata dai dati contabili del rendiconto, dai quali non risultano accertamenti per accensione di prestiti (titolo 6 delle entrate).

Tuttavia, la tabella 2 della Sezione II del questionario, relativa al debito complessivo per mutui e prestiti, riporta alla voce "3) *Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019*" l'importo di euro 698.760,00.

Identica tabella è riportata nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 26) ove è anche precisato quanto segue: *"Il prestito nuovo di euro 698.760,00 è un mutuo assunto in nome e per conto della gestione associata in convenzione del progetto "Eurovillages". I relativi oneri gravano effettivamente sul bilancio del Comune di Sordevolo in misura del 33,33%. Il rimanente 66,67% viene rimborsato dal Comune di Graglia (33,33%), dal Comune di Muzzano (16,67%) e dall'Unione dei Comuni Alta Valle Elvo (16,67%)".*

In merito, già con la nota del 9 dicembre 2021, l'Ente è stato invitato a chiarire le registrazioni contabili operate sul bilancio, precisare l'origine e la natura della spesa finanziata con il mutuo contratto e, infine, relazionare dettagliatamente sulla richiamata "gestione associata del progetto Eurovillages", trasmettendo tutti i provvedimenti autorizzativi e i relativi allegati.

Nel confermare che nel corso dell'esercizio 2019 "non si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto", con nota del 23 dicembre

2021 l'Ente ha precisato che *"il nuovo mutuo di € 698.760,00 è stato stipulato dal Comune di Sordevolo, in nome e per conto della gestione associata del progetto Eurovillage in convenzione, in qualità di ente capo fila e nel rispetto dei patti e delle condizioni contenute nella convenzione regolante i rapporti tra gli enti aderenti e dagli stessi approvata con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali"*.

Ha poi aggiunto che la stipula del nuovo mutuo è avvenuta il 5 dicembre 2018 e si è resa necessaria in quanto i mutui preesistenti in capo alla società VEL s.r.l. - di cui si dirà nel seguito - erano assistiti da garanzia rilasciata, oltre che dal comune di Sordevolo, da quelli di Graglia e Muzzano.

A fronte di quanto dichiarato, si rileva che l'esistenza di garanzie prestate alla Società non risulta indicata nelle relazioni-questionari ai rendiconti predisposte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., Legge n. 266/2005, almeno a decorrere dall'esercizio 2014, il che ha precluso, nel tempo, approfondimenti da parte di questa Sezione.

Infine, ha riportato che *"al momento dell'assunzione del mutuo in questione, non sono state registrate operazioni a valere sul titolo 6° dell'entrata in quanto non si sono concretizzate movimentazioni finanziarie da o verso il Comune di Sordevolo"*.

Alla citata nota ha allegato i seguenti provvedimenti:

a) deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2017 avente ad oggetto *"Società Villaggi d'Europa Valle Elvo srl. Indirizzi per messa in liquidazione volontaria e approvazione: a) schema di accordo per patti parasociali; b) schema di protocollo di intesa per la cessione di quote della Provincia e della CCIAA di Biella; c) schema di convenzione per la futura gestione associata del complesso aziendale"*;

b) deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 16 novembre 2018 ad oggetto *"Gestione associata del progetto Eurovillage in convenzione tra l'unione dei comuni alta valle Elvo ed i comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo. Approvazione piano finanziario e linee guida"*.

5.2 Con successiva nota del 27 aprile 2022, si evidenziava all'Ente che a fronte di tale gestione associata, la quale aveva ad oggetto un progetto finanziato con fondi comunitari finalizzato al *"supporto dello sviluppo turistico del territorio"*, l'Organo di revisione sembrava addurre perplessità, segnalando sia la presenza di residui attivi e passivi correlati al progetto, sia la necessità di un attento monitoraggio dell'operazione (cfr. pag. 38 della relazione allo schema di rendiconto dell'esercizio 2020).

Inoltre, posto che quanto rappresentato con la nota di riscontro del 23 dicembre 2021 e sopra sintetizzato non era risultato sufficientemente esaustivo rispetto ai quesiti

posti, si invitava l'Ente a trasmettere una circostanziata relazione, dalla quale risultasse lo stato attuale del progetto e che indicasse, tra l'altro:

- l'oggetto dei mutui di cui la gestione associata si era fatta carico a seguito della liquidazione della società Villaggi d'Europa Valle Elvo s.r.l.;
- quali fossero i residui attivi e passivi a cui faceva riferimento l'Organo di revisione nella richiamata relazione, indicandone l'importo ed i soggetti debitori/creditori, nonché se sui medesimi fossero in corso contestazioni e/o contenziosi;
- copia dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 della gestione associata.

Con nota dell'11 maggio 2022 l'Ente ha riscontrato quanto segue:

*"La Villaggi d'Europa aveva assunto i seguenti mutui con [omissis] **per integrare il finanziamento dell'iniziativa** della parte non coperta dai fondi europei (3.000.000,00):*

| POSIZIONE | IMPORTO | DURATA | STIPULA |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 84/22036542 | € 350.000,00 | ventennale | 9/5/2008 |
| 46/33004145 | Quota di € 50.000,00 su Mutuo di € 125.000,00 | ventennale | 9/5/2008 |
| 46/33003234 | € 150.000,00 | ventennale | 11/1/2010 |

Con successiva nota del 21 ottobre 2022 è stato chiarito che l'indicazione riportata con riferimento al mutuo n. 46/33004145 è frutto di errore di trascrizione e, quindi, l'importo deve considerarsi per intero (euro 125.000,00).

Sempre con la nota dell'11 maggio 2022 è stato precisato che "[a] fronte dell'originario indebitamento societario i soci a partire dal 2008 si erano già impegnati a sostenere l'attività attraverso il carico pro-quota dei mutui di cui sopra, versando un contributo annuale alla Società VEL s.r.l. di complessivi 40.000 euro così ripartiti:

Comune di Sordevolo 20% euro 8.000

Comune di Graglia 20% euro 8.000

Comune di Muzzano 10% euro 4.000

Provincia di Biella 20% euro 8.000

Camera di Commercio di Biella 20% euro 8.000

Comunità Montana Alta Valle Elvo 10% euro 4.000

A partire dal 2010, su richiesta della società, i soci hanno rivisto la propria contribuzione con conseguente incremento delle quote da versare annualmente, fino al 2027, secondo il seguente schema:

Comune di Sordevolo 20% euro 10.000

Comune di Graglia 20% euro 10.000

Comune di Muzzano 10% euro 5.000

Provincia di Biella 20% euro 8.000

Camera di Commercio di Biella 20% euro 12.000

Comunità Montana Alta Valle Elvo 10% euro 6.000

Nel 2018 una parte della compagine societaria (Provincia di Biella, C.C.I.A.A. di Biella, Comune di Graglia e Comune di Sordevolo), onde scongiurare il pericolo di una chiusura traumatica della società e delle conseguenti ricadute sugli enti soci (in particolare sui tre comuni che avevano assunto l'intera garanzia dei mutui bancari), è addivenuta ad una ipotesi di accordo per il riassetto societario che prevedeva la fuoriuscita (onerosa) della Provincia e della C.C.I.A.A. ed il passaggio delle relative quote in capo ai Comuni di Graglia e Sordevolo che, assunto il controllo della società, avrebbero dato luogo ad un piano di intervento per il riequilibrio della gestione economica e/o per un eventuale piano di sviluppo e/o di trasformazione dell'azienda che potesse garantire, nel rispetto del vigente quadro normativo, la realizzazione del progetto per cui venne a suo tempo costituita la società.

*Si è quindi concordata con [omissis] **la concessione di un nuovo mutuo** (di importo corrispondente alla massa debitoria residua dei mutui assunti da VEL) a condizioni decisamente migliorative e con contestuale estinzione dei tre mutui in essere.*

Il nuovo mutuo è stato concesso alle condizioni previste dal contratto per il servizio di tesoreria (tra il Comune di Sordevolo e [omissis]) che prevedeva condizioni decisamente migliorative rispetto a quelle dei tre mutui in essere con VEL: tasso fisso IRS + 1,20 > tasso "finito" 2,56% con ammortamento in 10 anni per una rata semestrale di circa 27.000,00 euro, e spese di istruttoria ridotte a 2.000,00 euro forfettari (invece dell'1,50% dell'importo del mutuo).

L'ipotesi prospettata (ipotizzando che 12.000,00 euro/ anno vengano coperti dal canone dovuto da [omissis]) avrebbe determinato un onere annuale a carico degli enti convenzionati di 42.000,00 euro/anno da suddividersi per 14.000,00 euro/anno a carico di ciascuno dei Comuni di Graglia e Sordevolo e per 7.000,00 euro/anno a carico del Comune di Muzzano e dell'Unione dei Comuni Alta Valle Elvo.

L'operazione di rinegoziazione consente di risparmiare circa 14.000,00 euro/anno di interessi (rispetto alla situazione precedente) assorbendo in buona misura i mancati conferimenti di Provincia e CCIAA".

Peraltro, in sede di adunanza pubblica è stato chiarito che il mutuo in questione ha durata di quindici anni e non dieci.

Viene, poi, riportata la seguente tabella riepilogativa dei residui attivi e passivi relativi al progetto e conservati nel rendiconto al 31 dicembre 2020:

| RESIDUI ATTIVI | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Oggetto | Importo | Anno |
| Canoni da concessione gestione Eurovillages | 14.640,00 | 2019 |
| Rimborsi amministrazioni comunali per gestione convenzione "Eurovillages" | 3.590,00 | 2019 |
| Rimborsi amministrazioni comunali per gestione convenzione Eurovillages | 26.599,50 | 2020 |
| Rimborso per utilizzo immobili privati gestione Eurovillages | 6.700,00 | 2019 |

| RESIDUI PASSIVI | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|
| Oggetto | Importo | Anno |
| Rimborso per utilizzo immobili privati gestione Eurovillages | 6.631,60 | 2020 |
| Spese varie gestione associata Eurovillages | 614,67 | 2020 |
| Diritti di superficie progetto Eurovillages | 195,66 | 2019 |

Fonte dati: nota dell'11 maggio 2022 - Elaborazione Comune di Sordevolo

La seguente tabella, invece, riporta le somme a residuo, presumibilmente alla data della richiamata nota (11 maggio 2022), a saldo delle gestioni 2019, 2020 e 2021:

| 2019 | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| Importo dovuto | 21.893,00 | 10.946,50 | 21.893,00 | 10.946,50 | 65.679,00 |
| Importo versamenti | 13.500,00 | 6.750,00 | | 10.946,50 | 31.196,50 |
| Versato nel 2021 c/residui | | 2.250,00 | | | 2.250,00 |
| Importo a debito | 8.393,00 | 1.946,50 | | 0,00 | 10.339,50 |
| 2020 | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
| Importo dovuto | 22.044,90 | 11.022,45 | 22.044,90 | 11.022,45 | 66.134,70 |
| Importo versamenti | 0,00 | 6.750,00 | | 11.117,17 | 17.867,17 |
| Importo a debito | 22.044,90 | 4.272,45 | | -94,72 | 26.222,63 |
| 2021 | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
| Importo dovuto | 21.763,69 | 10.881,84 | 21.763,69 | 10.881,84 | 65.291,06 |
| Importo versamenti | 0,00 | 6.750,00 | | 0,00 | 6.750,00 |
| Importo a debito | 21.763,69 | 4.131,84 | | 10.881,84 | 36.777,37 |
| Totale dovuto | Graglia | Muzzano | Sordevolo | Unione | Totale* |
| | 52.201,59 | 10.350,79 | | 10.787,12 | 73.339,50 |

* Gli importi relativi al totale del debito sono decurtati dalla quota a carico del Comune di Sordevolo.

Fonte dati: nota dell'11 maggio 2022 - Elaborazione Comune di Sordevolo

Infine, vengono riportati i dati dei bilanci della gestione associata relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, così come esposti nelle seguenti tabelle:

| Esercizio 2019 | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENTRATE | | | |
| Descrizione | previsione | accertamenti | riscossioni |
| Canone | 14.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso diritti di superficie | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuzione Unione dei Comuni | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.750,00 |
| Contribuzione Graglia | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.500,00 |
| Contribuzione Muzzano | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.750,00 |
| Contribuzione Sordevolo | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| Totale entrate | 75.340,00 | 54.000,00 | 27.000,00 |
| SPESE | | | |
| Descrizione | previsione | impegni | pagamenti |
| Rata mutuo | 61.000,00 | 54.790,34 | 54.790,34 |
| Rate diritti superficie | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| Iva a debito | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Varie - Imprevisti (fondo di riserva) | 3.000,00 | 2.188,68 | 2.188,68 |
| Totale spese | 75.340,00 | 65.679,02 | 56.979,02 |

| Esercizio 2020 | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENTRATE | | | |
| Descrizione | previsione | accertamenti | riscossioni |
| Canone | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso diritti di superficie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuzione Unione dei Comuni | 11.116,67 | 11.022,45 | 11.117,17 |
| Contribuzione Graglia | 22.233,33 | 22.044,90 | 0,00 |
| Contribuzione Muzzano | 11.116,67 | 11.022,45 | 6.750,00 |
| Contribuzione Sordevolo | 22.233,33 | 22.044,91 | 0,00 |
| Totale entrate | 66.700,00 | 66.134,71 | 17.867,17 |
| SPESE | | | |
| Descrizione | previsione | impegni | pagamenti |
| Rata mutuo | 55.000,00 | 54.790,34 | 54.790,34 |
| Rate diritti superficie | 6.700,00 | 6.869,49 | 6.869,49 |
| Iva a debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestione amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Varie - Imprevisti (fondo di riserva) | 3.000,00 | 2.474,88 | 2.474,88 |
| Totale spese | 66.700,00 | 66.134,71 | 64.134,71 |

| Esercizio 2021 | | | |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ENTRATE | | | |
| Descrizione | previsione | accertamenti | riscossioni |
| Canone | 14.640,00 | 14.640,00 | 0,00 |
| Rimborso diritti di superficie | 7.000,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| Canoni locazione appartamenti | 20.000,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |
| Contribuzione Unione dei Comuni | 9.000,00 | 32.000,00 | 6.750,00 |
| Contribuzione Graglia | 18.000,00 | | |
| Contribuzione Muzzano | 9.000,00 | | |
| Contribuzione Sordevolo | 18.000,00 | 21.763,69 | 0,00 |
| Totale entrate | 95.640,00 | 98.793,69 | 30.440,00 |
| SPESE | | | |
| Descrizione | previsione | impegni | pagamenti |
| Rata mutuo | 54.900,00 | 54.790,34 | 54.790,34 |
| Rate diritti superficie | 7.000,00 | 6.870,00 | 6.631,60 |
| Spese diverse di gestione (cap. 1816/3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.377,36 |
| Spese diverse di gestione Eurovillage - utenze | 20.000,00 | 19.449,46 | 8.278,71 |
| Gestione amministrativa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Varie - Imprevisti (fondo di riserva) | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | 95.640,00 | 89.109,80 | 74.078,01 |

Fonte dati: nota dell'11 maggio 2022 - Elaborazione Comune di Sordevolo

5.3 Con successiva nota del 23 maggio 2022, l'Ente ha ulteriormente rappresentato:

"Ad integrazione dei chiarimenti già forniti con nota prot. 2185 in data 11.05.2022 in riscontro alla richiesta istruttoria in oggetto, con riferimento alla "gestione associata del progetto Eurovillages" si precisa quanto segue:

- il progetto consiste nella realizzazione di un "albergo diffuso" con ricettività assicurata da immobili, in parte di proprietà comunale ed in parte di proprietà di privati che li hanno concessi in diritto di superficie;
- l'investimento iniziale, necessario per la ristrutturazione, messa a norma e arredamento degli immobili, in fase realizzativa si è rivelato più consistente dei fondi europei di cui ha beneficiato il progetto;
- **per far fronte a dette spese di investimento** la società ha assunto, con garanzia fidejussoria rilasciata dai comuni aderenti, mutui bancari le cui rate di ammortamento sono state, fin da subito, assunte a carico degli enti soci che garantiscono un contributo annuale, inizialmente di complessivi € 40.000,00 e successivamente elevato ad € 51.000,00;
- **la società ha impiegato i fondi derivanti dall'accensione dei mutui esclusivamente per finanziare spese di investimento** mentre le spese ordinarie di gestione del progetto erano coperte dai proventi derivanti dai ricavi dell'attività ricettiva;

- *i finanziamenti, sia quelli derivanti dai fondi europei e sia quelli derivanti dai mutui in questione, **sono stati tutti impiegati dalla società** nella fase iniziale di avvio del progetto;*
- *il progetto è ancora in corso di realizzazione e la relativa gestione, essendosi addivenuti alla liquidazione volontaria della società, è stata assunta dai Comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo e dall'Unione Montana Valle Elvo che vi provvedono in forma associata con convenzione il cui ente capo fila è il Comune di Sordevolo".*

Le affermazioni riferite al sostenimento di spese di investimento da parte della Società, sia con le risorse derivanti da contributi di altri Enti pubblici, sia con la contrazione dei mutui, sono state successivamente contraddette dal medesimo Comune, da ultimo in sede di pubblica adunanza.

5.4 A fronte di tali riscontri, non ritenuti completamente chiarificatori, con nota del 22 settembre 2022 si è invitato l'Ente a:

- precisare la finalità istituzionale perseguita dall'Ente mediante la delega di funzioni disposta con la convenzione citata, se quest'ultima si basi su una specifica normativa di settore e quali siano le funzioni amministrative delegate, di cui all'invocato art. 30 TUEL;
- precisare se gli immobili di proprietà comunale siano stati conferiti alla Società VEL s.r.l. e poi retrocessi o se, invece, siano sempre rimasti nella disponibilità degli Enti soci;
- allegare un elenco dettagliato degli immobili utilizzati per la gestione del progetto, sia di proprietà comunale che di privati, indicando per ciascuno di essi il valore originale e quello conseguente ai lavori di ristrutturazione;
- indicare i principali elementi contrattuali relativi alla costituzione del diritto di superficie (p.e. soggetti, oggetto, durata, corrispettivo). In particolare, si è chiesto di precisare quali siano i patti che regolano l'incremento di valore degli immobili che alla scadenza del diritto di superficie andrà a favore dei concedenti;
- relazionare in merito all'attuale gestione dell'albergo diffuso, allegando documentazione a supporto; in particolare, è stato evidenziato che dai bilanci della gestione associata trasmessi dall'Ente sembrerebbe che la stessa sia affidata a terzi, dal momento che dal bilancio 2021 risultano tra le entrate le voci "canone [omissis]" e "rimborso diritti di superficie [omissis]";
- specificare quale sia lo stato di avanzamento del progetto ed i tempi stimati per il suo completamento;
- dare assicurazione circa l'avvenuta rendicontazione dei fondi comunitari e che la stessa non sia stata oggetto di eccezioni da parte dell'Ente finanziatore.

Inoltre, con riferimento alle mancate rilevazioni contabili relative all'accollo dei mutui, rispetto alle quali l'Ente aveva precisato che *"non sono state registrate operazioni a valere sul titolo 6° dell'entrata in quanto non si sono concretizzate movimentazioni finanziarie da o verso il Comune di Sordevolo"* (cfr. nota del 23 dicembre 2021), si è evidenziato come, sostanzialmente, l'operazione sembrasse, invece, potersi ricondurre a quella disciplinata dal principio contabile 5.5 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, almeno per la quota di spettanza degli altri soggetti, nella parte in cui precisa che, *"nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti"*.

Si evidenziava, infine, che non fosse chiaro come e quando fosse stato registrato contabilmente l'incremento del valore del patrimonio per la quota di propria competenza (incremento di valore dei beni immobili di proprietà/diritto di superficie e/o acquisto di beni mobili), richiedendo di fornire ulteriori delucidazioni.

Con nota del 26 settembre 2022 l'Ente ha riscontrato quanto segue.

Quanto alla finalità istituzionale perseguita con la vigente convenzione, l'Ente ha precisato essere *"riconducibile alla L.R. 14/2019 (art. 4, comma 3 lett. d), ossia allo sviluppo del turismo nelle aree montane che vede impegnata l'Unione montana ed il comune di relativa appartenenza. Tale era l'assetto normativo della funzione allocata nel momento della genesi del Progetto"*.

Questa considerazione spiega la presenza, nella Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000, nata in esito alla liquidazione della società pubblica Villaggi d'Europa, dell'Unione Montana Valle Elvo, che ha per missione lo sviluppo del turismo nelle aree montane. Invero nella costituzione della predetta Società avvenuta [nel] 2002 già figuravano nel contesto societario tali Enti locali".

Quanto ai beni immobili, ha confermato che i medesimi non sono mai stati oggetto di conferimento all'estinta società VEL s.r.l., precisando che *"sono sempre appartenuti ai soggetti pubblici, i quali hanno concesso la mera disponibilità alla VEL Srl"*.

In merito alle richieste attinenti agli immobili utilizzati, con particolare riferimento alla quantificazione dell'accresciuto valore a seguito dell'investimento relativo al progetto, l'Ente si è limitato ad allegare una relazione, redatta da uno studio professionale, avente ad oggetto *"ricognizione delle consistenze e dello stato di conservazione/manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare destinato alla realizzazione del progetto"*

comunitario denominato "villaggi d'Europa" e tredici schede di rilevazione degli immobili che costituiscono il complesso delle unità immobiliari - sia di proprietà comunale che di privati - utilizzate per la gestione del progetto.

Da tale documento non è possibile rilevare quanto richiesto.

Con riferimento ai contratti di superficie in essere, ha riferito quanto segue:

- le parti sono il Comune di Sordevolo e, volta per volta, il privato proprietario del bene immobile;
- la durata del contratto è di anni 24, ossia dal 2004 al 2028;
- il corrispettivo è diverso per ogni contratto;
- il contratto di superficie indica genericamente che "allo scadere del termine di durata del diritto di superficie, il diritto medesimo si ricongiungerà con la proprietà del bene. Le parti proprietarie acquisiranno, a quel punto, tutte le migliorie apportate al bene senza dovere corrispondere al comune superficiario, né ad altri soggetti, alcun indennizzo o risarcimento".

Quanto all'attuale gestione dell'albergo diffuso, ha precisato che "esso è gestito in amministrazione diretta dal Comune di Sordevolo, in nome e per conto proprio e dei Comuni associati.

Tale gestione deriva da una precedente procedura giudiziaria esperita vittoriosamente nei confronti della società [omissis], la quale ha portato alla restituzione al Comune del compendio immobiliare di narrativa ai sensi dell'artt. 669bis c.p.c. e 700 c.p.c..

Con riguardo all'aspetto contabile è doveroso esplicitare la corretta presenza in parte spesa del rimborso "diritti di superficie" poiché tale onere, come detto in precedenza, permarrà fino al 2028. In altre parole si tratta dei canoni annuali corrisposti ai soggetti privati che remunerano la cessione del diritto di superficie.

Nella parte entrata, invece, permane un residuo attivo di €. 8.692,00 che riguarda il mancato incasso da parte del concessionario [omissis]. Si tratta di un residuo che verrà eliminato con il Consuntivo 2022, poiché il patrono Avv. [omissis] ha certificato, a seguito della verifica sulle banche dati disponibili, che il Concessionario non ha beni aggredibili e non ha disponibilità economiche, del resto si tratta di una Società a responsabilità limitata semplificata, ossia costituita con un capitale sociale di €. 1,00, per cui risulta assolutamente antieconomico avviare qualsiasi azione esecutiva".

Invitato a precisare con quali modalità e quali risorse strumentali ed umane gestisce l'albergo diffuso, l'Ente ha precisato che lo stesso viene gestito "in economia"

dagli uffici Comunali, i quali provvedono alle ordinarie spese di gestione ed alla contabilizzazione dei proventi, che vengono versati dagli utenti direttamente presso la Tesoreria Comunale.

Con riferimento allo stato di avanzamento del progetto, per il quale il Comune in precedente occasione aveva riferito essere ancora "in fase di realizzazione", ha precisato che *"i lavori sugli immobili pubblici e privati sono stati completati nell'anno 2006. Ora si tratta soltanto di gestire le locazioni attive del compendio immobiliare e ritrarne i canoni fino allo spirare dei contratti di superficie, termine ultimo di durata del progetto"*.

Quanto ai fondi comunitari concessi, ha assicurato in merito all'avvenuta rendicontazione, conclusasi nell'anno 2006 senza eccezioni di sorta.

Infine, in merito ai rilievi formulati circa l'assenza di qualsivoglia rilevazione contabile inerente alla contrazione del mutuo ed all'incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare, l'Ente ritiene che *"la fattispecie non sia sussumibile sotto il principio contabile 5.5 poiché non si tratta né di anticipazione di liquidità né di concessione di finanziamenti. Invero nella seconda ipotesi va precisato che l'originario mutuo, accollato alle parti della Convenzione sottoscritta sotto l'art. 30 TUEL, venne acceso dall'allora Società Eurovillages, nell'epoca anteriore e prossima all'anno 2006. Pertanto ciò che ora viene rifiuto dalle parti contrattuali del Comune di Sordevolo, non è un finanziamento ma è un rimborso, in quota parte, della rata del mutuo."*

Il Comune di Sordevolo, pertanto, per conto della gestione associata, si è "accollato" le rate di ammortamento dei mutui in questione ed ha ritenuto di doverle imputare per la quota interessi al titolo 1° della spesa e per la quota capitale al titolo 4° della spesa, da finanziarsi, anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, con le entrate derivanti dalle quote a carico degli altri enti convenzionati che vengono introitati al titolo 3° dell'entrata.

Con riguardo all'incremento del valore del Patrimonio determinato dall'acquisto del mobilio e degli interventi sui fabbricati, occorre precisare che sebbene non vi sia traccia sugli ultimi cinque consuntivi (durata dell'ammortamento finanziario), esso si è comunque compiuto cinque anni dopo l'acquisto e l'intervento, ossia entro il 2011. Queste considerazioni consentono di affermare che, nemmeno per mero scrupolo contabile, l'incremento patrimoniale avrebbe necessità di essere ora iscritto sullo Stato Patrimoniale del Comune di Sordevolo. Stessa considerazione vale per i Comuni di Muzzano e Graglia parti della convenzione di narrativa".

Infine, con riguardo alla relazione allegata redatta dallo studio professionale, con e-mail del 29 settembre 2022 l'Ente ha precisato che:

"l'incarico è stato dato nel 2018 con trattativa mepa n. 720009 stipulata il 30/11/2018, CIG Z632604642, con determina n. 79 del 29/11/2018, oggetto "SPESA PER LA RICOGNIZIONE DELLE CONSISTENZE E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE/MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO DENOMINATO "VILLAGGI D'EUROPA".

Sulla determina è riportata questa motivazione:

"la [omissis] con sede in [omissis], presente sul MEPA alla Categoria: "Servizi di supporto direzionale e strategico, di supporto organizzativo e gestionale e di supporto tecnico e merceologico", è già stata incaricata dalla Villaggi d'Europa valle Elvo srl - in liquidazione della fornitura di servizi di supporto rispetto alla più generale vicenda in cui si inserisce l'oggetto dell'incarico in oggetto e che, pertanto, dispone di elementi di conoscenza che possono garantirne la migliore rispondenza all'obiettivo perseguito.

Inoltre, il Comune di Sordevolo non disponeva personale interno sufficiente".

5.5 Tutto ciò premesso, dai riscontri ricevuti e dalla documentazione acquisita, anche autonomamente (attraverso la consultazione della banca dati Telemaco), emerge quanto segue.

Il 21 gennaio 2002 i comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano, la Provincia di Biella, la C.C.I.A.A. di Biella e la Comunità Montana Alta Valle Elvo costituirono la società "Villaggi d'Europa Valle Elvo S.r.l." (d'ora in poi, anche VEL S.r.l.).

La società, con capitale sociale di euro 50.000,00 sottoscritto dal Comune di Sordevolo per euro 10.000,00, aveva ad oggetto, tra l'altro:

- la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato dei comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano attraverso lo sviluppo in esso di attività commerciali e turistiche;
- l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, l'adattamento, l'arredo di beni immobili da adibire alla ricezione turistica e commerciale, al fine di favorire il risanamento urbanistico ed ambientale del centro storico e di elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini ed agli ospiti;
- la gestione diretta - o per il tramite di terzi - di impianti e servizi turistici ricettivi ed alberghieri.

Con deliberazione n. 30 del 19 ottobre 2001 l'Organo consiliare aveva autorizzato la partecipazione del comune di Sordevolo alla costituzione della VEL S.r.l., in quanto "necessaria per lo sviluppo pilota Villages d'Europe nei comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano".

In parte motiva si legge che *"i comuni di Sordevolo [omissis], di Graglia [omissis] e di Muzzano [omissis] hanno approvato l'accordo di programma congiunto per promuovere e cofinanziare uno studio di fattibilità finalizzato a costituire, nei rispettivi centri storici, una rete di alloggi turistici secondo il modello "Villages d'Europe" sostenuto e promosso dalla Commissione Europea [...] finalizzato a costituire un sistema di offerta turistica innovativa in grado di valorizzare i patrimoni architettonici ed urbani locali nell'ambito delle risorse attrattive locali di tipo culturale, ambientale e storico produttive con importanti ricadute sul piano economico ed occupazionale"*.

Dalla richiamata relazione redatta dallo studio professionale - trasmessa in copia con nota del 28 settembre 2022 - risulta che il 26 luglio 2003 fu stipulata una convenzione fra gli allora soci e *"Villaggi d'Europa Valle Elvo S.r.l."* regolante i reciproci rapporti inerenti e conseguenti al programma di sviluppo del territorio della Alta Valle Elvo; *"l'atto prevedeva tra l'altro che la Società si impegnasse a curare la gestione operativa del progetto una volta ultimato, a cura del Comune di Sordevolo, l'approntamento delle residenze turistiche"*.

Tale convenzione, trasmessa dall'Ente con la memoria del 21 ottobre 2022, nel disciplinare i rapporti tra gli enti soci e la società prevedeva, tra l'altro, il versamento a favore di quest'ultima di un contributo in conto capitale di complessivi euro 1.285.004,00, da destinare:

- per euro 1.003.434,00 al cofinanziamento della ristrutturazione degli immobili;
- per euro 35.390,00 al sostegno di spese non ammissibili a rimborso regionale;
- per euro 100.000,00 ad operazioni di *marketing*;
- per euro 146.180,00 ad eventuali imprevisti.

Secondo gli accordi pattuiti, la quota a carico del Comune di Sordevolo ammontava ad euro 289.125,90.

Inoltre, veniva previsto, quale impegno da parte della Società, la refusione al Comune di Sordevolo della quota destinata al cofinanziamento per l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, secondo gli stati avanzamento lavori presentati di volta in volta dal Comune di Sordevolo, in qualità di stazione appaltante.

Il contributo di euro 1.285.004,00 risulta contabilizzato dalla Società nell'esercizio 2003 e, come si dirà in seguito, solo in parte destinato all'incremento patrimoniale. In merito alla somma che secondo quanto stabilito avrebbe dovuto essere versata dalla

Società al Comune di Sordevolo, quest'ultimo non ha fatto alcuna precisazione. Resta il fatto che, come si dirà meglio successivamente, dai bilanci della Società il valore dell'attivo immobilizzato non corrisponde alla somma di euro 1.003.434,00.

In merito, neppure in sede di pubblica adunanza i rappresentanti dell'Ente sono stati in grado di chiarire tale circostanza.

Sempre nella relazione dello studio di consulenza viene precisato che la conclusione degli interventi di recupero delle residenze è attestata dal "*Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori edili, arredi, corpi luminosi e complementi di arredo in data 9/6/2006*".

Rispetto a quanto sopra, l'Ente ha da ultimo confermato che la spesa relativa al citato collaudo venne sostenuta direttamente dal medesimo, trasmettendo copia del documento "*verbali di visita, relazioni e certificati di collaudo tecnico amministrativo*" del 9 giugno 2006; inoltre, ha precisato che la spesa complessiva fu di euro **5.298.738,17**, così distinta:

- importo lavori edili euro 2.997.766,33;
- fornitura di arredi euro 648.408,00;
- fornitura corpi luminosi euro 107.985,00;
- spese tecniche, imprevisti e IVA euro 1.199.822,39;
- oneri stazione appaltante (comprende complementi arredi ed IVA) euro 344.756,45.

Pur essendo stato richiesto, non è stato fornito il dettaglio della spesa sostenuta per gli immobili di proprietà, rispetto a quella relativa agli immobili con diritto di superficie.

In sede di pubblica adunanza è stato confermato che la spesa sopra indicata è stata sostenuta dal comune di Sordevolo in qualità di stazione appaltante e che i lavori di ristrutturazione degli immobili sono stati ultimati nell'anno 2006. Successivamente, la gestione del complesso immobiliare è stata affidata alla società VEL s.r.l.

Dalla medesima relazione dello studio di consulenza risulta che, a far data dal 20 aprile 2015, la VEL S.r.l. cedette la disponibilità giuridica del complesso immobiliare ad altra società, con "*passaggio di consegne e gestione*" in pendenza della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda; il contratto, poi, venne stipulato dopo quasi due anni e, precisamente, il 27 gennaio 2017, con scadenza il 31 dicembre 2028.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 18 del 30 maggio 2017 l'Ente approvò i seguenti documenti:

a) relazione prodotta da Società di consulenza in data 15 maggio 2017, avente ad oggetto "fattibilità di massima per l'eventuale attivazione di un percorso di riassetto societario mirato al riequilibrio e miglioramento della situazione gestionale ed economico-patrimoniale della società Villaggi d'Europa Valle Elvo srl";

b) schema di "Patti parasociali tra l'Unione dei comuni Valle Elvo ed i comuni di Sordevolo, Graglia e Muzzano al fine di addivenire alla liquidazione della società Villaggi d'Europa Valle Elvo S.r.l." e alla stipula di un accordo convenzionale;

c) schema di "Protocollo di intesa per la cessione di quote della Provincia e C.C.I.A.A. di Biella della società Villaggi d'Europa Valle Elvo S.r.l.";

d) schema di convenzione per la futura gestione associata del complesso aziendale.

Con successiva deliberazione consiliare n. 67 del 16 novembre 2018 venne approvato il "verbale della Conferenza dei sindaci del 5 novembre 2018 e il piano finanziario e le linee guida della gestione cui dovrà attenersi l'ente delegato".

Dalla medesima deliberazione risulta che:

- l'8 gennaio 2018 venne sottoscritto il protocollo di intesa per la cessione delle quote societarie della Provincia e della C.C.I.A.A. di Biella. L'accordo prevedeva la fuoriuscita dalla società dei richiamati soci a titolo gratuito e, in seguito, la compagine sociale risultò la seguente:

- Comune di Sordevolo 35%
- Comune di Graglia 35%
- Comune di Muzzano 20%
- Unione dei comuni Alta Valle Elvo 10%;

- il trasferimento delle quote avvenne il 5 ottobre 2018;

- il 25 settembre 2018 l'Unione dei comuni Alta Valle Elvo ed i comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo sottoscrissero:

- i patti parasociali al fine di addivenire alla liquidazione della Società VEL S.r.l. ed alla stipula di un accordo convenzionale;
- la convenzione per la gestione associata del progetto "Eurovillages";

- il 22 ottobre 2018 l'assemblea straordinaria dei soci della VEL S.r.l. deliberò la liquidazione volontaria della società e provvide alla nomina del liquidatore.

5.6 La convenzione sottoscritta il 25 settembre 2018 ai sensi dell'art. 30 TUEL riguarda - a norma dell'art. 1 - il conferimento di «delega al Comune di Sordevolo, ai sensi

dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che accetta, delle funzioni amministrative necessarie per il completamento del progetto "Eurovillages", in attuazione del programma di sviluppo della Alta Valle dell'Elvo, da realizzarsi con l'offerta sul mercato turistico di unità abitative e per la gestione, in genere, di attività mirate allo sviluppo economico dei territori dei Comuni di Graglia, Muzzano e Sordevolo.

2. La delega ha per oggetto, lo svolgimento di tutte le funzioni, anche di tipo amministrativo e decisionale, finalizzate alla gestione dei beni, mobili e immobili, e dei servizi già affidati alla Società "villaggi d'Europa valle Elvo srl" in forza della convenzione a rogito Notaio [omissis] del 26/7/2003. 3. Il Comune di Sordevolo subentrerà quindi nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi che residueranno dalla procedura di liquidazione volontaria della Società "villaggi d'Europa valle Elvo srl" e consistenti, sostanzialmente, nei contratti in essere con i proprietari degli immobili concessi in diritto di superficie (contratti già in capo al Comune di Sordevolo), nei contratti di mutuo in essere con [omissis] e nel contratto per la gestione delle unità abitative ad uso turistico in essere con la Società [omissis]».

L'art. 3 della convenzione chiarisce che «1. La gestione associata dei servizi in oggetto della presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa meglio perseguibili con riferimento ad un ambito organizzativo, economico e territoriale più adeguatamente dimensionato rispetto a quelli dei singoli enti.

2. In particolare, la finalità è quella di realizzare "politiche di sviluppo" attraverso l'offerta di servizi turistici, o connessi al turismo, che hanno a riferimento un territorio che si caratterizza con riferimento agli aspetti di natura geografica e paesaggistica che non necessariamente coincidono con l'ambito territoriale dei singoli Comuni aderenti».

La convenzione stabilisce il seguente riparto delle spese di funzionamento: l'Unione dei Comuni Alta Valle Elvo per il 16,67%, il Comune di Graglia per il 33,33%, il Comune di Muzzano per il 16,67% ed il Comune di Sordevolo per il 33,33%; inoltre, ai sensi dell'art. 8 della convenzione gli enti deleganti sono tenuti ad anticipare al Comune di Sordevolo, in qualità di Ente delegato, almeno il 75% della spesa prevista ed approvata per lo svolgimento della gestione associata, entro sessanta giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

5.7 Le "linee guida" relative alla gestione del progetto deliberate in sede di conferenza dei sindaci ed approvate con la richiamata deliberazione n. 67/2018 prevedevano, in particolare, i seguenti punti:

1) "Ricognizione delle consistenze e dello stato di conservazione/manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare destinato alla realizzazione del progetto".

Tale ricognizione venne affidata ad uno studio professionale il 30 novembre 2018 ed il relativo elaborato è stato trasmesso dall'Ente con la nota del 26 settembre 2022.

In particolare, da tale relazione risulta, per quanto di interesse, quanto segue:

«Nel complesso si sono visionati n. 13 edifici e n. 12 unità immobiliari (su un totale di n. 32) non riuscendo ad accedere all'interno di n. 20 unità immobiliari (di cui n.18 occupate e n. 2 inagibili).

Rispetto all'impossibilità di effettuare tali verifiche, vista la rilevanza di tale attività, l'Ente ha riferito che la stessa è da attribuire alla "scarsa collaborazione del soggetto gestore".

Inoltre, nella medesima relazione viene aggiunto: "[s]i ritiene che la gestione attuata prima dalla Società "Villaggi d'Europa Valle Elvo s.r.l." e poi dalla [omissis] abbia garantito un sufficiente stato di conservazione del patrimonio non evidenziando gravi criticità che possano impedire la conclusione dell'iniziativa prevista al 31/12/2028.

La consistenza debitoria dell'iniziativa all'attualità è rappresentata dal mutuo chirografario n. N. 46/40019565 di € 698.760,00 stipulato in data 30/11/2018 della durata di **15 anni** (1a rata 1/1/2019) di cui il Comune di Sordevolo (in quanto capofila della gestione associata in convenzione) se ne è accollato il debito con atto Rep. [omissis].

Gli importi dei beni mobili (ricavati dal Certificato di collaudo tecnico amministrativo datato 9/6/2006) che sono stati acquisiti dal Comune di Sordevolo nell'ambito della iniziativa "Villaggi d'Europa" e poi affidati in gestione alla Società "Villaggi d'Europa Valle Elvo s.r.l." (ora [omissis]) sono:

- arredi per € 778.089,60;
- corpi luminosi per € 129.582,00;
- complementi di arredo per € 96.307,20.

Non si ritiene che il valore economico all'attualità rappresenti per il Comune di Sordevolo una partita attiva: per tipologia e caratteristiche difficilmente i beni troverebbero acquirenti interessati. Anche sulla contabilità economica-patrimoniale tali beni non vengono più valutati poiché la percentuale di ammortamento annuo è pari al 10% e, pertanto, l'intero valore risulta completamente ammortizzato.

La consistenza debitoria può essere bilanciata dal valore di mercato dei beni immobili di proprietà o in diritto di superficie del Comune di Sordevolo legati all'iniziativa "Villaggi d'Europa".

Gli edifici in proprietà del Comune di Sordevolo sono:

- [omissis]:
 - *sup. commerciale lorda circa 90 mq + 1 autorimessa;*
 - *valore di mercato €/mq 550,001;*
 - *stima valore immobile: 60.000,00 €*
- [omissis]:
 - *sup. commerciale lorda circa 120 mq;*
 - *valore di mercato €/mq 550,001;*
 - *stima valore immobile: 66.000,00 €*

Gli edifici in diritto di superficie fino al 31/12/2028 (data in cui i beni dovranno essere restituiti alla legittima proprietà) sono 11: il valore di tale diritto può essere rappresentato dal canone annuo di affitto di € 12.000,00 che la Soc. [omissis] si è impegnata a versare (fino al 2028) per l'affitto del ramo di azienda della Soc. "Villaggi d'Europa Valle Elvo s.r.l." pari a complessivi 120.000,00 €.

Riassumendo:

Consistenza debitoria: - € 698.760,00

Beni mobili: + € 0,00

Beni in diritto superficie: + € 120.000,00

Beni in proprietà: + € 126.000,00

Saldo: - € 552.760,00».

Rispetto a quanto sopra il Comune ha confermato che degli immobili utilizzati per il progetto - e, quindi, oggetto di lavori di ristrutturazione, nonché di arredo - solo due unità abitative sono di proprietà del medesimo, mentre le restanti undici sono in diritto di superficie, con scadenza nell'anno 2028 e senza oneri a carico dei proprietari in ordine alle migliorie eseguite sui beni.

2) Definizione delle "pendenze" relative ai canoni dei diritti di superficie.

In particolare, si legge che risulta necessario «[v]erificare, in collaborazione e coordinamento con il liquidatore, la situazione dei pagamenti dei canoni per il diritto di superficie dovuti ai soggetti di cui al seguente elenco, accertandosi che vengano regolarmente definite tutte le partite in scadenza al 31 dicembre 2018.

Qualora si renda necessario un intervento economico straordinario si ritiene che lo stesso debba essere definito nell'ambito di accordo transattivo tra Comune di Sordevolo

(in nome e per conto della gestione associata in convenzione) e la Villaggi d'Europa valle Elvo srl – in liquidazione.

L'intervento qui proposto ha il solo fine di definire le pendenze con i proprietari degli immobili acquisiti in diritto di superficie, a nulla rilevando rispetto agli obblighi in capo ad [...] in forza del vigente contratto con Villaggi d'Europa valle Elvo srl – in liquidazione (rimborso dei canoni per i diritti di superficie) che permangono e che debbono formare oggetto di ogni azione utile a garantire l'esatto e completo adempimento della relativa obbligazione contrattuale».

Rispetto a quanto sopra, l'Ente ha precisato che il debito relativo ai diritti di superficie è stato regolato con oneri a carico della gestione associata.

3) Accordo transattivo tra il comune di Sordevolo (in nome e per conto della gestione associata) e VEL srl.

In particolare, si legge: «[s]tante che il Comune di Sordevolo per poter garantire la continuità del progetto "Eurovillages" deve subentrare alla Villaggi d'Europa Valle Elvo srl – in liquidazione nell'obbligazione passiva relativa all'indebitamento a lungo termine (mutui [...]) così come deve poter disporre dei beni mobili nel tempo acquisti dalla società, si ritiene che si debba procedere ad un accordo transattivo che abbia ad oggetto, oltre all'indebitamento di lungo termine ed i beni mobili acquisiti direttamente dalla società, anche le pendenze relative ai diritti di superficie fino al 31 dicembre 2018 e le partite contabili iscritte nella parte attiva del Bilancio di Villaggi d'Europa valle Elvo srl – in liquidazione a titolo di "contribuzione soci".

Qualora la società non disponga di liquidità sufficiente a coprire interamente le pendenze relative ai canoni dovuti per i diritti di superficie si provvederà a garantirla con adeguato incremento del nuovo mutuo da stipularsi per l'estinzione di quelli in essere».

Rispetto a quanto sopra, l'Ente è stato invitato a trasmettere un elenco dettagliato dei beni mobili acquisiti dalla Società a fronte dei quali, a sua volta, quest'ultima avrebbe contratto i mutui, poi sostanzialmente accollati dal Comune; inoltre, è stato invitato a precisare a fronte di quali oneri (debito residuo, rate insolute, altri oneri, ecc...) sia stato contratto il nuovo mutuo, pari ad euro 698.760,00.

In merito al primo quesito, l'Ente ha risposto che *"non dispone dell'elenco dei beni in questione"*. Rispetto alle modalità ed alle tempistiche con le quali i beni acquistati nel tempo dalla Società siano entrati nella disponibilità dell'Ente, quest'ultimo ha asserito che, *"[p]resumendo che i beni in questione si sostanzino in arredi e attrezzature, gli stessi sono entrati nella disponibilità del Comune di Sordevolo (in quanto ente capofila della gestione associata in convenzione) ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria della*

società VEL srl e, contestualmente, affidati in gestione con il complesso aziendale alla società Arcade srls in continuità con l'affidamento già in capo alla medesima su affidamento della VEL srl in liquidazione".

In sede di pubblica adunanza i rappresentanti dell'Ente non hanno saputo chiarire a fronte di quali spese sia stato contratto l'indebitamento della Società.

In merito al secondo quesito, l'Ente ha trasmesso la situazione debitoria della Società cessata come comunicata dall'Istituto mutuante; in particolare, risultava un debito residuo di euro 703.302,02, comprensivo di rate insolute (composte da: capitale, interessi, recupero interessi su rate sospese ed interessi di mora), capitale residuo, interessi, penale di anticipata estinzione e recupero interessi su rate sospese.

4) [omissis]

5) Accollo dei mutui in essere con [omissis]

| SITUAZIONE MUTUI ██████████ Al 2016 (da atti rinegoziazione) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Numero Scadenza | Importo originario | Importo residuo | Tasso | Rata prevista 2018 | | | |
| | | | | Capitale | Interessi | Altro | Totale |
| 33003234 2032 | 150.000,00 | 131.962,48 | 5,88 | 5.496,42 | 7.454,15 | 958,35 | 13.908,92 |
| 22036542 2032 | 350.000,00 | 307.912,47 | 5,88 | 12.824,98 | 17.393,02 | 3.394,74 | 33.612,74 |
| 33004145 2029 | 125.000,00 | 112.669,65 | 6,32 | 6.223,04 | 6.307,07 | 1.041,04 | 13.571,15 |
| TOTALE | 625.000,00 | 552.544,60 | | 24.544,44 | 31.154,24 | 5.394,13 | 61.092,82 |
| Da stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 (contabilità società) | | | | | | | |
| Mutui passivi | | | | 438.287,44 | | | |
| Mutuo ██████████ | | | | 107.174,78 | | | |
| TOTALE | | | | 545.462,22 | | | |

La situazione "aggiornata" dei tre mutui, a seguito del mancato pagamento di rate di ammortamento, risulta essere la seguente:

| Situazione stimata da [redacted] al 30/11/2018 | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Mutuo | 33003234 | 22036542 | 33004145 | Totale |
| Residuo capitale | 121.274,88 | 282.974,74 | 98.264,03 | 502.513,65 |
| Rate insolte (quota capitale) | 15.005,29 | 62.570,12 | 22.203,72 | 99.779,13 |
| Interessi (da ultima rata scaduta al 30.11.2018) | 6.338,63 | 9.290,05 | 2.935,46 | 18.564,14 |
| Penale cod. 805 | 2.425,50 | 5.659,49 | 1.965,28 | 10.050,27 |
| Oneri cod. 401 (interessi rate insolte) | 13.416,98 | 47.526,27 | 11.451,58 | 72.394,83 |
| Dovuto alla data del 30/11/2018 (dato approssimativo) | 158.461,28 | 408.020,67 | 136.820,07 | 703.302,02 |

*Il Comune di Sordevolo, di concerto con il liquidatore, concorderà con [omissis] i termini e le condizioni di un nuovo mutuo (per **15 anni** ed a tasso fisso, con applicazione delle condizioni previste dall'attuale contratto per il servizio di tesoreria recentemente stipulato tra Comune di Sordevolo e [omissis] e con decorrenza dell'ammortamento dal 1° gennaio 2019).*

L'importo del nuovo mutuo dovrà essere tale da garantire l'estinzione dei tre mutui attualmente in essere ed una residua disponibilità di liquidità in capo alla società per garantirle le risorse necessarie alla definizione della procedura di liquidazione e delle partite contabili di cui al precedente punto 3».

6) Subentro nel contratto d'affitto d'azienda in essere tra VEL srl e [omissis]

In merito si legge, tra l'altro, che «il liquidatore, fatte tutte le verifiche necessarie rispetto a quanto affermato da [omissis], in particolare per quanto attiene alle corrispondenze con le scritture contabili di Villaggi d'Europa srl, debba addivenire ad un accordo transattivo con [omissis] che consenta di azzerare la situazione a tutto il 1/12/2018.

Il Comune di Sordevolo debba procedere al subentro, in luogo di Villaggi d'Europa srl ed a far data dal 1° gennaio 2019, nel contratto in essere con [omissis]».

5.8 Con la deliberazione n. 67/2018 veniva, inoltre, approvato il seguente piano finanziario della gestione associata:

| ENTRATE CORRENTI | | SPESE CORRENTI | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| canone | 14.640,00 | Rata mutuo | 61.000,00 |
| rimborso diritti di superficie | 6.700,00 | Rate diritti superficie | 6.700,00 |
| Contribuzione Unione dei comuni | 9.000,00 | IVA a debito | 2.640,00 |
| Contribuzione Graglia | 18.000,00 | Gestione amm.va | 2.000,00 |
| Contribuzione Muzzano | 9.000,00 | Varie | 3.000,00 |
| Contribuzione Sordevolo | 18.000,00 | | |
| Totale entrate | 75.340,00 | Totale spese | 75.340,00 |

5.9 Quanto alla Società VEL srl, dalle verifiche effettuate sulla banca dati Telemaco, la stessa risulta cancellata per chiusura della procedura di liquidazione il 15 novembre 2019.

L'esame dei relativi bilanci, dal 2002 al 2019, ha messo in luce una situazione economica costantemente deficitaria: in sostanza la Società, costituita appositamente per la gestione del progetto, non è mai stata in grado di realizzare ricavi sufficienti alla copertura dei costi, né della gestione caratteristica, né tanto meno di quella complessiva e ciò nonostante i contributi *una tantum* contabilizzati negli esercizi 2005, 2006 e 2007 e quello annuale riconosciuto dai Soci in allora, fin dal 2008.

Al fine di dare evidenza a quanto sopra esposto, nelle seguenti tabelle si riportano alcuni dati di bilancio:

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 0,00 | 0,00 | 457.837,00 | 757.837,00 | 1.172.021,00 |
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 0,00 | 0,00 | 457.837,00 | 757.837,00 | 1.118.747,00 |
| Debiti v/banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.435,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.448,00 |
| Ricavi da contributi | 0,00 | 1.285.004,00 | 0,00 | 50.000,00 | 152.000,00 |
| Risultato di esercizio | -17.032,00 | 1.247.195,00 | -67.918,00 | -81.361,00 | -67.776,00 |
| Patrimonio netto | 32.968,00 | 1.280.162,00 | 1.212.246,00 | 1.130.883,00 | 1.063.109,00 |
| Dipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 1.313.930,00 | 1.313.930,00 | 1.336.708,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 1.200.610,00 | 1.140.564,00 | 1.102.158,00 | 1.056.907,00 | 994.837,00 |
| Debiti v/banche | 684.273,00 | 350.000,00 | 440.383,00 | 480.178,00 | 587.928,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 73.322,00 | 117.170,00 | 115.053,00 | 71.242,00 | 90.370,00 |
| Ricavi da contributi | 110.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 61.000,00 |
| Risultato di esercizio | -69.706,00 | -101.642,00 | -121.914,00 | -144.595,00 | -96.800,00 |
| Patrimonio netto | 993.402,00 | 891.760,00 | 769.848,00 | 625.255,00 | 528.454,00 |
| Dipendenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 | 1.353.527,00 |
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 932.767,00 | 870.699,00 | 808.629,00 | 808.629,00 | 746.559,00 | 746.559,00 |
| Debiti v/banche | 567.262,00 | 571.192,00 | 560.818,00 | 561.081,00 | 552.160,00 | 545.547,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 72.809,00 | 52.990,00 | 48.466,00 | 20.841,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| Ricavi da contributi | 51.000,00 | 0,00 | 69.338,00 | 33.000,00 | 79.000,00 | 39.000,00 |
| Risultato di esercizio | -105.791,00 | -113.091,00 | -48.320,00 | 5.561,00 | -1.296,00 | 34.424,00 |
| Patrimonio netto | 422.663,00 | 309.372,00 | 261.252,00 | 266.812,00 | 265.515,00 | 299.939,00 |
| Dipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Esercizi della liquidazione | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Oneri su beni di terzi al lordo amm.ti | 0,00 | 0,00 |
| Oneri su beni di terzi al netto amm.ti | 0,00 | 0,00 |
| Debiti v/banche | 0,00 | 0,00 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | 12.000,00 | 0,00 |
| Ricavi da contributi | 8.000,00 | 0,00 |
| Risultato di esercizio | -263.950,00 | -21.076,00 |
| Patrimonio netto | 35.990,00 | -285.026,00 |
| Dipendenti | 0 | 0 |

I dati mostrano risultati di esercizio negativi a decorrere dall'anno di costituzione fino alla messa in liquidazione, con costante erosione del patrimonio netto, ed evidenziano l'incapacità della Società a gestire il progetto secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, appare evidente che non trova riscontro quanto affermato dall'Ente con la nota del 23 maggio 2022, in merito al fatto che *"le spese ordinarie di gestione del progetto erano coperte dai proventi derivanti dai ricavi dell'attività ricettiva"*.

Fanno eccezione l'anno 2003, che evidenzia un risultato di esercizio di circa 1,3 milioni di euro, e gli anni 2015 e 2017, anch'essi conclusi con risultati positivi, sebbene per importi contenuti.

Al di là dei profili descritti, emergono, poi, alcuni elementi sui quali si è reso necessario acquisire ulteriori chiarimenti.

Nell'esercizio 2003 l'utile di esercizio è stato conseguito grazie ad un contributo in c/capitale di euro 1.285.004,00; negli anni successivi e fino al 2008, anno da cui - secondo quanto riportato dall'Ente - i soci hanno deliberato un contributo annuale per sostenere il costo relativo all'indebitamento, sono stati riconosciuti ulteriori contributi per complessivi euro 312.000,00; quindi, il totale di tale contribuzione ammonta, fino al 2008, ad euro 1.597.004,00.

Quota parte di tali somme è stata utilizzata per sostenere quelli che nel bilancio della società sono iscritti come "*oneri su beni di terzi*", per i quali il costo lordo al 31 dicembre 2005 è pari ad euro 757.837,00.

Avendo concorso i medesimi alla determinazione del risultato di esercizio - con particolare riferimento all'anno 2003 - la differenza ha determinato una "*riserva da utili*", in seguito utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio degli anni successivi.

Tale fattispecie sembra la medesima messa in evidenza dalla Società di consulenza nella relazione del 15 maggio 2017, dalla quale risulta che "*la situazione della società permane fortemente critica e da una prima analisi dei bilanci del 2010 al 2015 sono emerse alcune "anomalie" (di cui le più rilevanti paiono essere quelle relative a: contributo UE contabilizzato quale "riserva straordinaria" ed utilizzato a copertura di perdite di esercizio; rinegoziazione mutui con proroga del periodo di ammortamento successivo alla scadenza dei diritti di superficie)*".

Con riferimento a quanto sopra, l'Ente ha precisato che il contributo di euro 1.285.004,00 era stato deliberato dai soci secondo gli accordi sottoscritti nel 2003 e avrebbe dovuto essere destinato per euro 1.003.434,00 al cofinanziamento della ristrutturazione degli immobili; quest'ultimo si sarebbe dovuto realizzare con il versamento di tale importo al Comune di Sordevolo, in qualità di stazione appaltante (vedi *supra*, punto 5.5).

In realtà, non è stato chiarito se ciò sia effettivamente avvenuto e per quale importo: ciò che emerge dalla lettura dei dati del bilancio della Società è che l'incremento patrimoniale per "*oneri su beni di terzi*" fino al 2005 (anno fino al quale non risultano debiti verso le banche) è stato di soli euro 757.837,00, mentre, a mente dei patti siglati nel 2003, avrebbe dovuto essere di euro 1.003.434,00.

Inoltre, con riferimento ai contributi degli anni 2005, 2006 e 2007 - rispettivamente di euro 50.000,00, euro 152.000,00 ed euro 110.000,00 - l'Ente non è stato in grado di fornire esaustivi elementi di conoscenza: ha fatto riferimento alla contribuzione finalizzata al pagamento delle rate dei tre mutui contratti dalla Società che però, come dal medesimo affermato, è decorsa dall'anno 2008.

5.10 Al 31 dicembre 2006 dal bilancio della VEL srl risultava un debito v/banche di euro 532.435, che si ipotizza essere l'indebitamento contratto per far fronte ad ulteriori "oneri su beni di terzi"; stessa fattispecie al 31 dicembre 2007, ove il debito ammontava ad euro 684.273,00.

Tuttavia, l'incremento degli "oneri su beni di terzi" al 31 dicembre 2007 rispetto a quello al 31 dicembre 2005 - anno in cui non erano presenti debiti verso banche - era pari ad euro 556.093 (euro 1.313.930-euro 757.837). Non è stato chiarito per quali spese sia stato utilizzato il debito contratto per la parte eccedente l'incremento degli "oneri su beni di terzi".

Nell'anno 2008 il debito per mutui era pari ad euro 350.000,00, presumibilmente a seguito di estinzione dei mutui preesistenti ed alla contestuale "rinegoziazione" a cui fa riferimento la relazione della Società di consulenza.

Come già rilevato, la situazione debitoria si incrementò ulteriormente con la sottoscrizione di altri due mutui - complessivamente per euro 275.000 - ed alla data del 31 dicembre 2017 il residuo debito (da bilancio della Società) ammontava ad euro 545.547,00, a cui, poi, deve sommarsi il debito pregresso per le rate non pagate, presumibilmente registrato dal liquidatore nell'esercizio 2018; infatti, dal conto economico risultavano costi per interessi passivi ed altri oneri finanziari di euro 124.105,00 e l'esercizio si chiuse con una perdita di euro 263.950,00.

Il bilancio finale di liquidazione evidenzia un patrimonio netto negativo di euro 285.026,00.

Rispetto a quanto sopra e con particolare riferimento alla destinazione dei mutui contratti dalla Società, l'Ente "**presume** che i mutui in questione siano stati assunti per l'acquisto di arredi e attrezzature delle unità immobiliari" ma che, stante il tempo intercorso e l'avvenuta liquidazione della Società, è impossibile avere informazioni in merito.

5.11 Infine, è stato chiesto all'Ente di relazionare sulla circostanza che le clausole contrattuali relative alla costituzione del diritto di superficie prevedano, tra l'altro, l'acquisizione da parte dei concedenti delle migliorie apportate senza ulteriori oneri, a fronte di un progetto che ha comportato ingenti investimenti pubblici, in parte rappresentati da fondi europei.

Al proposito l'Ente ha affermato che "[n]on si può che confermare quanto evidenziato", allegando un documento che riepiloga la "cronologia" del progetto a decorrere dall'anno 1992 al 2006, senza quindi produrre quanto richiesto.

5.12 Tutto ciò premesso, per quanto la Società partecipata sia stata cancellata fin dal 15 novembre 2019, non può non evidenziarsi la diseconomicità dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa dagli enti locali partecipanti, che ha causato il loro crescente indebitamento, oltre che un utilizzo non proficuo di finanziamenti europei.

Inoltre, non si può sottacere che è risultata evidente l'assenza di una qualsivoglia forma di controllo sulla Società e che l'Ente non ha contezza del suo operato, né tanto meno di come siano state investite le ingenti risorse finanziarie messe a disposizione della stessa, prima per mezzo di contributi in conto capitale, poi con il ricorso all'indebitamento.

A ciò si aggiunga che undici edifici – cioè, la quasi totalità degli immobili aziendali insistenti sul territorio comunale di Sordevolo - sono di proprietà di privati che ne hanno concesso il diritto di superficie e che, a fronte di ciò, incassano corrispettivi per la cessione del godimento, a cui, per effetto dell'accessione, al momento dell'estinzione del diritto di superficie andrà ad aggiungersi il lucro consistente nel valore delle opere eseguite sugli immobili stessi al fine dell'esercizio dell'attività alberghiera, essendo stato espressamente escluso ogni indennizzo nel contratto tra le parti, secondo quanto riferito dallo stesso Comune nella nota di risposta del 26 settembre 2022 (**"allo scadere del termine di durata del diritto di superficie, il diritto medesimo si ricongiungerà con la proprietà del bene. Le parti proprietarie acquisiranno, a quel punto, tutte le migliorie apportate al bene senza dovere corrispondere al comune superficiario, né ad altri soggetti, alcun indennizzo o risarcimento"**).

Oltretutto, è risultata evidente la limitata redditività dell'investimento, prima con la gestione deficitaria della Società di cui si è dato ampiamente conto e, in seguito, di quella associata: infatti, dai riscontri pervenuti risulta che quest'ultima solo a decorrere dal 2021 abbia realizzato entrate, da canoni di affitto per circa 24 mila euro e da canoni di concessione per circa 15 mila euro; in merito a queste ultime, tra l'altro, sussistono dubbi circa l'effettiva disponibilità, dal momento che l'Ente riferisce di un contenzioso con il concessionario, a seguito della definizione del quale provvederà, nel corso del corrente anno, alla cancellazione di crediti non recuperabili.

In sintesi, nel triennio 2019-2021 la gestione associata ha prodotto i seguenti risultati:

| Anno | Accertamenti | Impegni | Avanzo/disavanzo |
|------|--------------|-----------|------------------|
| 2019 | 54.000,00 | 65.679,02 | -11.679,02 |
| 2020 | 66.134,71 | 66.134,71 | 0,00 |
| 2021 | 92.093,69 | 89.109,80 | 2.983,89 |

La tabella evidenzia importi di scarso rilievo; a ciò si aggiunga che i costi di gestione sono stati sostenuti in larga misura dagli Enti associati.

Le circostanze descritte sollevano, quindi, perplessità circa la compatibilità della gestione del progetto in questione rispetto ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui l'Ente è tenuto ad ispirare le proprie scelte gestionali, pur nella sua piena autonomia discrezionale.

Inoltre, appare alquanto critica la decisione degli Enti locali di concludere una convenzione ex art. 30 TUEL al fine di proseguire il progetto, che si è dimostrato gravemente svantaggioso durante un ventennio.

5.13 Peraltro, con riferimento alle fideiussioni a suo tempo rilasciate dal Comune di Sordevolo e dagli altri Enti partecipanti a favore della Società cessata, è appena il caso di ricordare i seguenti principi statuiti dalla Sezione delle Autonomie:

«La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all'indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell'art. 3, commi 17 e 18, l. n. 350/2003. Per gli enti locali tali regole sono declinate dall'art. 207, d.lgs. n. 267/2000. I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all'art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l'ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell'in house providing oppure dalla loro inclusione nell'elenco ISTAT. Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell'investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che lo effettua. Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali. L'esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell'intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un'adeguata copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia» (See. Aut., n. 30/2015).

Nel caso di specie, anche a seguito dell'adunanza pubblica è emerso che i mutui garantiti di fideiussione vennero contratti dopo la conclusione delle opere di allestimento dell'albergo diffuso e, pertanto, non è chiaro se fossero collegati a spese di investimento.

Al contrario, dai riscontri istruttori – talvolta contraddittori - e da quanto riferito in adunanza pubblica è emerso che l'Ente non è in grado di risalire alla natura della spesa sostenuta a fronte dei mutui contratti dalla Società e di cui successivamente si è fatto carico.

5.14 In tale contesto, con riferimento all'assunzione del mutuo sottoscritto il 5 dicembre 2018 dal Comune di Sordevolo nell'interesse degli Enti convenzionati per la gestione del progetto *Eurovillages* - finalizzato ad estinguere i tre mutui contratti dalla Società cessata e garantiti da fideiussione a suo tempo concessa dallo stesso Comune di Sordevolo, nonché dai Comuni di Graglia e Muzzano - occorre richiamare un precedente specifico di questa Sezione, riguardante fattispecie analoga in cui l'ente territoriale aveva prestato garanzia fideiussoria nei confronti di società partecipata al 100% che non svolgeva servizi pubblici locali, posta in liquidazione volontaria in considerazione delle perdite ed il cui patrimonio sociale non era in grado di garantire la chiusura in pareggio della liquidazione (Sez. Piemonte, n. 15/2016).

In quella occasione, il Collegio evidenziò che «[d]eve, quindi, essere valutato se l'Ente possa o, in ipotesi, sia tenuto ad assumere direttamente a carico del proprio bilancio – e con quali modalità - il pagamento del ripiano pluriennale del deficit di liquidazione (redatto, si presuppone, in accordo con il terzo garantito) onde evitare che, in caso di fallimento della società partecipata in favore della quale è stata prestata la garanzia, la garanzia venga escussa in un'unica soluzione (che – è dato desumere - avrebbe un impatto finanziario non sostenibile da parte del Comune). [...]

Ricorrendo tale ipotesi (con il quale il Comune si accorda con il debitore al fine di assumersi il debito dell'accollato, impegno che diviene irrevocabile con l'adesione del creditore garantito: c.d. accollo esterno), nel caso in cui l'accollante avesse previamente prestato fideiussione, "quest'ultimo, prima obbligato quale mero fideiussore, muta il titolo del rapporto obbligatorio esistente con l'istituto di credito (da garante a debitore principale), nonché il regime delle eccezioni opponibili (cfr. art. 1945 cod. civ. e art. 1273 cod. civ.)" (Sez. contr. Lombardia, 30/2015/PAR): siamo, quindi, di fronte all'assunzione di un'obbligazione propria, costituente nuovo indebitamento, che è soggetta, sotto il profilo della fattibilità, alla verifica dei presupposti e al rispetto dei limiti delle vigenti disposizioni giuscontabili (perseguimento dell'interesse pubblico, rispetto dei limiti di indebitamento).

Con riferimento in particolar modo alla necessità che l'accollo risponda al perseguimento di un interesse pubblico, la valutazione se la finalità esplicitata nel quesito ("evitare", cioè, "l'impatto sul bilancio annuale/di un esercizio in caso di escussione della fideiussione") corrisponda ad un rilevante e preminente interesse pubblico ("la cui esistenza va motivata alla luce degli scopi istituzionali e della necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione; artt. 1 e 3 legge n. 241/1990), soprattutto, in termini di razionalità economica": cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, n. 30/2015/PAR, che richiama le deliberazioni della Sezione n. 380/2012/PRSE, n. 535/2012/PAR, n. 98/2013/PAR, n. 337/2013/PAR e n. 42/2014/PAR) non può che essere demandata all'Ente richiedente».

Nel caso di specie, difficilmente può essere rinvenuto l'interesse pubblico nella prosecuzione di un'iniziativa che è stata di fatto costantemente in perdita; pertanto, al più, esso può essere ipotizzato nella rinegoziazione a condizioni più favorevoli del debito che l'ente locale sarebbe stato comunque tenuto a pagare, in virtù della garanzia fideiussoria a suo tempo rilasciata.

5.15 Inoltre, occorre evidenziare che l'assunzione, da parte della gestione associata, del debito della Società, pari a circa 700 mila euro - che sostanzialmente è avvenuto per mezzo della estinzione dei mutui intestati alla Società e con la contestuale sottoscrizione del nuovo prestito - non ha avuto alcuna contropartita in termini di arricchimento patrimoniale.

Infatti, l'Ente non è stato in grado di fornire indicazioni in merito all'esistenza ed alla consistenza degli acquisti effettuati dalla Società, nel corso degli anni, con il predetto indebitamento e che avrebbero dovuto essere acquisiti dal Comune, almeno per la parte di propria competenza, alla chiusura della liquidazione.

La circostanza che tali beni fossero completamente ammortizzati - e che, quindi, il loro valore contabile (e presumibilmente anche quello commerciale) fosse pari a zero - è irrilevante, rispetto agli obblighi in capo all'Ente socio circa la verifica sull'effettiva esistenza di tali beni ed alle eventuali conseguenti azioni di responsabilità.

Le risposte dell'Ente in merito all'indisponibilità dell'elenco dei beni acquistati dalla Società, nonché alla "presunzione" che i beni si sostanzino in arredi ed attrezzature acquistati dalla Società e poi affidati al soggetto gestore (ma mai entrati nella disponibilità dell'Ente), oltre ad evidenziare una grave irregolarità, confermano che il mutuo è stato contratto a fronte di un debito di cui non si conosce la destinazione originale; per di più, esso è stato assunto anche per la copertura di oneri finanziari pregressi e penali.

Tali affermazioni risultano particolarmente significative, poiché confermano che sono state utilizzate risorse pubbliche destinate ad investimenti (provenienti in parte da indebitamento ed in parte da finanziamenti europei), in assenza di un corrispondente incremento del patrimonio dell'Ente.

Inoltre, secondo quanto descritto, si ritiene che l'indebitamento contratto dal Comune di Sordevolo per conto della gestione associata sia in contrasto con l'art. 119 Cost., secondo il quale l'indebitamento può essere assunto solo a fronte di spese di investimento.

5.16 A ciò si aggiunga che, nel caso in cui il nuovo mutuo fosse stato contratto a fronte di beni già completamente ammortizzati – beni in relazione ai quali, lo si ribadisce, l'Ente non è stato in grado di dare conto né dell'esistenza, né della consistenza – l'operazione sarebbe stata in contrasto con la norma di cui all'art. 10, comma 2, L. 24 dicembre 2012, n. 243.

Al riguardo, questa Sezione ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza contabile, la quale ricorda che *«[i]l principio secondo cui la durata dei piani di ammortamento non deve superare la vita utile dell'investimento è previsto dall'art. 10, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con riferimento al ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. Tale disposizione contiene due norme che connotano, nei suoi fondamenti, la disciplina del bilancio pubblico e dell'equilibrio:*

- il divieto di destinare le entrate da indebitamento a spesa diversa da quelle di investimento;

- la regola della contestualità e sincronizzazione del piano di ammortamento alla vita utile del bene, che è anche espressamente richiamata dal paragrafo 3.17 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.

Entrambe le regole trovano fondamento nel vincolo costituzionale di destinazione a spese di investimento posto dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione e nel principio di sana gestione finanziaria.

Con riferimento al primo, si osserva che la legge costituzionale n. 1/2012, nell'introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, è intervenuta anche sull'articolo 119 Cost. il quale, per la parte che qui interessa (sesto comma), nel ribadire che l'indebitamento delle autonomie territoriali è consentito solo per finanziare spese di investimento, introduce due ulteriori condizioni all'indebitamento medesimo, richiedendo che ad esso si possa procedere solo con "la contestuale definizione di piani di ammortamento" ed a condizione che l'equilibrio di bilancio sia rispettato "per il complesso

degli enti di ciascuna Regione". La stessa norma ha inoltre rinviato l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ad un'apposita legge (la citata legge n. 243/2012) che, all'art. 10, ha affermato, ribadendo il disposto della norma costituzionale, che l'accesso all'indebitamento è consentito solo per il finanziamento delle spese di investimento, secondo le modalità e nei limiti fissati dallo stesso articolo, nonché dalla legge dello Stato. Inoltre, la norma, al comma 2, ha previsto che il ricorso all'indebitamento sia condizionato a specifici ed ulteriori vincoli che si aggiungono a quello della finalizzazione a spesa d'investimento, disponendo che le operazioni di indebitamento possano effettuarsi solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito - con evidenziazione delle obbligazioni che incidono sui singoli esercizi e delle corrispondenti modalità di copertura - e **imponendo, al contempo, che i piani di ammortamento abbiano durata non superiore alla vita utile dell'investimento.**

Peraltro, ad integrazione del suddetto principio, si richiama anche il principio della solidarietà intergenerazionale, valorizzato dalla recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 18/2019, sent. n. 80/2021), secondo il quale lo spostamento sulle generazioni future del peso del debito contratto dalle generazioni precedenti non può ritenersi compatibile con il dettato costituzionale se le risorse sono utilizzate per finanziare spese correnti» (Sez. Emilia Romagna, 72/2022).

Né è provato che nel 2018 il nuovo mutuo sia stato contratto a condizioni più favorevoli rispetto al debito originato dai mutui garantiti da fideiussione e successivamente estinti (il più lungo dei quali sarebbe scaduto nell'anno 2030), poiché, anche ove il tasso di interesse sia inferiore a quello precedentemente applicato, occorre tenere conto del maggior periodo di tempo sul quale viene calcolato, pari a quindici anni.

5.17 Quanto alle motivazioni addotte circa l'assenza di rilevazioni contabili relative alla contrazione del mutuo, le deduzioni fornite dall'Ente non appaiono condivisibili: sostanzialmente il Comune afferma che l'operazione non avrebbe avuto risvolti di carattere finanziario e che l'Ente si è limitato ad "accollarsi" il pagamento delle rate dei mutui già garantiti.

Preliminarmente occorre definire l'istituto giuridico dal quale origina il debito di cui si tratta.

A norma dell'art. 1273 Cod.civ., l'accollo è l'accordo con il quale il terzo (accollante) si obbliga con il debitore (accollato) ad estinguere il debito dell'altro; il terzo accollante è obbligato verso il creditore accollatario solo ove quest'ultimo abbia aderito alla stipulazione.

Nel caso di specie, al contrario, l'Ente locale era già obbligato nei confronti dell'istituto bancario mutuante, avendo rilasciato una fideiussione che lo ha reso condebitore, insieme con la Società estinta beneficiaria di tre mutui.

Infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 1936 e 1944 Cod.civ., il fideiussore si obbliga personalmente nei confronti del creditore ed in via solidale con il debitore principale al pagamento del debito.

In seguito alla messa in liquidazione della società ed in vista della sua estinzione, il Comune - anche nella sua qualità di capofila della convenzione stipulata con gli altri Enti locali soci - ha concordato con la banca creditrice l'estinzione anticipata dei tre mutui a suo tempo contratti dalla partecipata, con conseguente estinzione delle relative fideiussioni, a fronte della contrazione di un nuovo mutuo per il residuo debito non ancora restituito; in ciò, l'Ente ha posto in essere una novazione oggettiva, disciplinata dall'art. 1230 Cod.civ., in virtù della quale le parti sostituiscono all'obbligazione originaria (la fideiussione) una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso (il nuovo mutuo) e possono determinare l'estinzione non soddisfattiva dell'obbligazione precedente.

Ora, con riferimento alla contabilizzazione si richiama in primo luogo il principio generale 3 della "universalità", secondo il quale il sistema di bilancio *"ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio"*.

Inoltre, la mancanza di rilevazioni contabili appare in contrasto con il principio contabile 3.20, il quale prevede che *"Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell'ente che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento [omissis]. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti [omissis]"*.

Risulta, poi, in contrasto con quanto disciplinato dal principio contabile 5.5, nella parte in cui precisa che *"[a]nalogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario ed il relativo mandato è commutato in quietanza di entrata nel proprio bilancio, imputando l'entrata tra le accensioni di prestiti"*.

In buona sostanza, se è vero che l'operazione realizzata sembra avere carattere di specificità, è altrettanto certo che la medesima, contrariamente a quanto affermato dall'Ente, ha avuto profili finanziari, economici e patrimoniali, che avrebbero dovuto trovare evidenza nel "sistema bilancio" dell'Ente.

Inoltre, va da sé che gli oneri relativi al mutuo contratto, per la quota a carico dell'Ente, devono concorrere alla determinazione del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL.

5.18 Gravi perplessità comporta il fatto che sia stato adottato lo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL, la quale – come riportato nella stessa convenzione in parola – deve essere finalizzata allo svolgimento di funzioni amministrative.

Nella nota di risposta del 26 settembre 2022 il Comune ha affermato che «*la finalità istituzionale perseguita dall'ente mediante delega di funzioni è quella riconducibile alla L.R. 14/2019 (art. 4, comma 3 lett. d), ossia lo sviluppo del turismo nelle aree montane che vede impegnata l'Unione montana ed il comune di relativa pertinenza*».

In realtà, la norma invocata prevede che le unioni montane concorrano a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale e, pertanto, non consente – né potrebbe essere altrimenti - che l'ente locale svolga direttamente attività imprenditoriale di natura alberghiera, come ha ammesso di fare il Comune di Sordevolo nella nota di risposta da ultimo citata («*in merito all'attuale gestione dell'albergo diffuso, occorre precisare che esso è gestito in amministrazione diretta dal Comune di Sordevolo, in nome e per conto proprio e dei Comuni associati*»).

5.19 Altrettanto gravi perplessità derivano dalla gestione "in economia" del progetto, non essendo compatibile con i fini istituzionali dell'Ente locale lo svolgimento di attività imprenditoriale di natura alberghiera.

5.20 Peraltro, la concreta possibilità che si sia fatto ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento in violazione dell'art. 119 Cost. e dell'art. 30, comma 15, Legge 7 dicembre 2002, n. 289, nonché il nocumento patito dal patrimonio degli enti pubblici partecipanti in conseguenza della gestione fortemente diseconomica della Società cessata "Eurovillages", impongono l'obbligo di trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale in sede per le valutazioni di competenza, in osservanza di quanto previsto dall'art. 52, comma 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

1. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020, la non corretta compilazione del prospetto relativo agli equilibri di bilancio e dell'allegato a/1 al rendiconto;
2. nell'esercizio 2019, la non corretta contabilizzazione del mutuo sottoscritto, come in parte motiva;
3. la stipulazione di contratto di mutuo in violazione dell'art. 10 L. n. 243/2012, nell'ambito del progetto "Eurovillages" di cui in parte motiva;
4. la mancata contabilizzazione del suddetto mutuo, come indicato in parte motiva;
5. nell'esercizio 2020, la non adeguata determinazione del FCDE;
6. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020, una permanente limitata capacità di riscossione sia complessiva che delle entrate proprie, quest'ultima con particolare riferimento ai residui;
7. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020, la violazione dei tempi medi di pagamento, risultando, l'indicatore annuale di tempestività, pari rispettivamente a 104,71 giorni ed a 189,53 giorni;

RACCOMANDA

1. la corretta compilazione dei prospetti allegati al rendiconto;
2. il miglioramento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria ed il conseguente incremento della riscossione;
3. il rigoroso rispetto di tutti i principi contabili, con particolare riferimento a quelli che regolano la determinazione del FCDE e la contabilizzazione dei mutui;
4. la corretta effettuazione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 228, comma 3, TUEL;
5. la verifica della compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente e con l'interesse pubblico del progetto "Eurovillages" di cui in parte motiva e della convenzione a tal fine conclusa ai sensi dell'art. 30 TUEL, nonché il rispetto dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità;
6. la corretta determinazione del limite di indebitamento di cui all'art. 204 TUEL;
7. il rispetto dei tempi dei pagamenti previsti per legge;

DISPONE

1. a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sordevolo;
2. a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizione per il Piemonte, per le valutazioni di competenza, con riferimento a quanto indicato in parte motiva al paragrafo 5;
3. la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

Il Relatore

Dott. Massimo Bellin



MASSIMO BELLIN
CORTE DEI CONTI
11.11.2022 19:04:18
GMT+00:00

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



MARIA TERESA
POLITO
CORTE DEI
CONTI
11.11.2022
20:41:57
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il
14 novembre 2022

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza



NICOLA MENDOZZA
CORTE DEI CONTI
14.11.2022 09:23:24
GMT+01:00